SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 148° — Numero 218

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 19 settembre 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 luglio 2007, n. **156.**

Regolamento concernente: «Emanazione dello statuto dell'Agenzia nazionale per i giovani».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 1, commi 6 e 19, lettera *d)*, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 giugno 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 29 giugno 2006, con il quale le funzioni di indirizzo e coordinamento di tutte le iniziative, anche normative, nelle materie concernenti le politiche giovanili e le attività sportive sono state delegate al Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive;

Vista la decisione n. 1719/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, che istituisce il programma «Gioventù in azione» per il periodo 2007-2013;

Visto il decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2007, n. 15, che all'articolo 5 costituisce, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, l'Agenzia nazionale per i giovani;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 2007;

Visto il parere del Consiglio di Stato n. 1441/2007, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 16 aprile e del 18 giugno 2007;

Vista la deliberazione definitiva del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 giugno 2007;

Sulla proposta del Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive e del Ministro della solidarietà sociale, di concerto con i Ministri per le politiche europee, dell'economia e delle finanze, della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Emanazione dello statuto dell'Agenzia nazionale per i giovani

1. È emanato lo statuto dell'Agenzia nazionale per i giovani, allegato al presente regolamento, che ne costituisce parte integrante.

2. Dall'attuazione del presente provvedimento non devono derivare nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato Roma, addì 27 luglio 2007

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MELANDRI, *Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive*

FERRERO, *Ministro della solidarietà sociale*

BONINO, *Ministro per le politiche europee*

PADOA SCHIOPPA, *Ministro dell'economia e delle finanze*

FIORONI, *Ministro della pubblica istruzione*

MUSSI, *Ministro dell'università e della ricerca*

NICOLAIS, *Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione*

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

Registrato alla Corte dei conti l'11 settembre 2007
Ministeri istituzionali, registro n. 9, foglio n. 354

ALLEGATO

STATUTO DELL'AGENZIA NAZIONALE PER I GIOVANI

Art. 1.

Natura giuridica

1. L'Agenzia nazionale per i giovani, di seguito denominata: «Agenzia», è agenzia di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed è dotata di autonomia regolamentare, organizzativa, gestionale, patrimoniale, finanziaria e contabile.

Art. 2.

Attività

1. In attuazione della decisione n. 1719/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, che istituisce il programma «Gioventù in azione» per il periodo 2007-2013, l'Agenzia svolge le funzioni di Agenzia nazionale italiana del programma comunitario.

2. L'Agenzia promuove la cittadinanza attiva dei giovani, ed, in particolare, la loro cittadinanza europea; sviluppa la solidarietà e promuove la tolleranza fra i giovani per rafforzare la coesione sociale, favorisce la conoscenza, la comprensione e l'integrazione culturale tra i giovani di Paesi diversi; contribuisce allo sviluppo della qualità dei sistemi di sostegno delle attività dei giovani e dello sviluppo della capacità delle organizzazioni della società civile nel settore della gioventù; favorisce la cooperazione nel settore della gioventù a livello locale, nazionale ed europeo. Nell'àmbito di tali obiettivi generali, l'Agenzia persegue gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3 della citata decisione n. 1719/2006/CE.

3. L'attuazione del programma di cui al comma 1, in riferimento all'obiettivo specifico di sviluppare l'apprendimento interculturale da parte dei giovani, previsto all'articolo 3 della citata decisione n. 1719/2006/CE, è realizzata unitamente ai Ministeri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca.

Art. 3.

Indirizzo e vigilanza

1. Le funzioni di indirizzo e di vigilanza sull'Agenzia sono esercitate congiuntamente dal Ministro delegato per le politiche giovanili e le attività sportive e dal Ministro della solidarietà sociale, che, oltre a quanto previsto dagli articoli 4, comma 1, e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, provvedono:

a) all'approvazione dei programmi delle attività, nonché dei bilanci e dei rendiconti, secondo modalità idonee a garantire l'autonomia dell'Agenzia;

b) all'emanazione di direttive, con l'indicazione degli obiettivi da raggiungere ed in ordine alle eventuali specifiche attività da intraprendere;

c) all'acquisizione di dati e notizie e all'effettuazione di verifiche per accertare l'osservanza degli indirizzi impartiti.

2. Ai fini dell'esercizio delle funzioni previste nel comma 1, lettera *a)*, i programmi delle attività, nonché i bilanci e i rendiconti, corredati dalla relazione del Collegio dei revisori, sono inviati per l'approvazione ai Ministri vigilanti. Decorsi sessanta giorni dalla ricezione, senza che siano state formulate osservazioni, essi si intendono approvati.

3. Ai fini dell'esercizio delle funzioni previste nel comma 1, lettere *b)* e *c)*, l'Agenzia trasmette periodicamente ai Ministri vigilanti i dati relativi alle iniziative intraprese e agli obiettivi conseguiti.

Art. 4.

Organi dell'Agenzia

1. Sono organi dell'Agenzia:

a) il Direttore generale;

b) il Comitato direttivo;

c) il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 5.

Direttore generale

1. Il Direttore generale, con funzioni di rappresentanza dell'Agenzia, ne dirige la struttura ed è responsabile della gestione e dell'attuazione delle direttive impartite dai Ministri vigilanti.

2. L'incarico di Direttore generale è conferito, con mandato triennale rinnovabile una sola volta, a persona con comprovata esperienza e professionalità nel settore delle politiche giovanili, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive e del Ministro della solidarietà sociale, con la procedura prevista dall'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni.

3. Al Direttore generale spetta un trattamento economico complessivo non superiore a quello previsto per i dirigenti preposti alla direzione di uffici di livello dirigeaziale generale.

4. Il Direttore generale svolge compiti di direzione, coordinamento e controllo, al fine di assicurare la continuità delle funzioni dell'Agenzia, ed è responsabile dei risultati complessivamente raggiunti in attuazione degli indirizzi dei Ministri vigilanti. In particolare il Direttore generale:

a) determina i programmi per dare attuazione agli obiettivi della decisione n. 1719/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e agli indirizzi dei Ministri vigilanti;

b) alloca le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili per l'attuazione dei programmi secondo princìpi di economicità, efficacia ed efficienza, nonché di rispondenza dell'attività svolta al pubblico interesse;

c) definisce l'articolazione delle strutture operative dell'Agenzia;

d) promuove e mantiene relazioni con i competenti organismi dell'Unione europea per lo svolgimento delle attività connesse all'attuazione del programma «Gioventù in azione».

Art. 6.

Comitato direttivo

1. Il Comitato direttivo è composto da tre membri, oltre al Direttore generale che lo presiede.

2. Il Comitato direttivo coadiuva il Direttore generale nell'esercizio delle attribuzioni allo stesso conferite e svolge le ulteriori funzioni ad esso assegnate dallo statuto e dai regolamenti.

3. I membri del Comitato direttivo sono nominati con decreto del Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive e del Ministro della solidarietà sociale, scelti tra i dirigenti dell'Agenzia o, in loro mancanza, tra persone con comprovata esperienza e professionalità nel settore delle politiche giovanili e durano in carica tre anni, con mandato rinnovabile per una sola volta.

4. I compensi dei membri del Comitato direttivo sono determinati con decreto del Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive e del Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 7.

Collegio dei revisori

1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri, di cui uno designato dal Ministero dell'economia e delle finanze con funzioni di presidente nonché da un membro supplente.

2. I componenti del Collegio dei revisori, scelti tra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti, sono nominati con decreto del Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive e del Ministro della solidarietà sociale e durano in carica tre anni, con mandato rinnovabile per una sola volta.

3. I compensi dei membri del Collegio dei revisori sono determinati con decreto del Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive e del Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 8.

Obiettivi

1. Con apposita convenzione da stipularsi, con cadenza biennale, tra i Ministri vigilanti e il Direttore generale dell'Agenzia, sono definiti gli obiettivi specificamente attribuiti a quest'ultima, nell'ambito della missione affidata ad essa dalla legge, i risultati attesi, l'entità e le modalità dei finanziamenti da accordare, le modalità di verifica dei risultati di gestione, nonché gli strumenti necessari ad assicurare ai medesimi Ministri una adeguata conoscenza dei fattori gestionali interni.

Art. 9.

Organizzazione

1. L'organizzazione dell'Agenzia è articolata in due servizi, rispettivamente incaricati delle funzioni amministrative e di quelle a carattere operativo. Il Direttore generale ripartisce la dotazione organica del personale tra i servizi in conformità alle esigenze di speditezza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

2. All'Agenzia sono trasferite le dotazioni finanziarie, strumentali e di personale della struttura esistente presso il Ministero della solidarietà sociale alla data di entrata in vigore del decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297. L'Agenzia subentra nella titolarità di tutti i rapporti eventualmente pendenti in capo alla precedente struttura.

3. Con regolamenti interni, adottati dal Direttore generale e approvati dai Ministri vigilanti, l'Agenzia può adeguare l'organizzazione, strumentale e di personale, nei limiti delle disponibilità finanziarie, alle esigenze funzionali al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 8. Le delibere concernenti la variazione della dotazione organica del personale, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono approvate dai Ministri vigilanti, con il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 10.

Regolamento interno di contabilità

1. Il Direttore generale dell'Agenzia ha facoltà di deliberare e di proporre all'approvazione dei Ministri vigilanti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, un regolamento interno di contabilità ispirato, ove richiesto dall'attività dell'Agenzia, a princìpi civilistici, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità pubblica, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e limitatamente all'esecuzione di attività specificamente connessa con gli adempimenti comunitari.

Art. 11.

Personale

1. In sede di prima applicazione il funzionamento dell'Agenzia è assolto da quindici unità, di cui due unità di ruolo derivanti dalla struttura precedentemente esistente presso il Ministero della solidarietà sociale, corrispondenti alle qualifiche C1 e C2.

2. La consistenza della dotazione organica dell'Agenzia è determinata con successivo provvedimento integrativo del presente regolamento, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 6 del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165.

3. La programmazione triennale del fabbisogno di personale è effettuata ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

4. È fatta salva la possibilità di conferire incarichi individuali, con contratti di natura occasionale o coordinata e continuativa, ricorrendo i presupposti di cui all'articolo 7, comma 6 del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165.

5. Al fine di garantire la piena funzionalità dell'Agenzia nella fase iniziale della sua attività, i contratti di cui al comma 3 possono essere stipulati, per un periodo non superiore a sei mesi, rinnovabile per un periodo di pari durata, con i soggetti con i quali la soppressa Agenzia nazionale italiana gioventù aveva stipulato uno o più contratti di collaborazione coordinata e continuativa, per la durata complessiva di almeno un anno.

6. Nel caso di assunzioni a tempo determinato nel triennio 2007-2009, nel bandire le prove selettive, l'Agenzia, ai sensi dell'articolo 1, comma 529 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, riserva una quota del 60 per cento dei posti programmati ai soggetti con i quali la soppressa Agenzia nazionale italiana gioventù aveva stipulato uno o più contratti di collaborazione coordinata e continuativa, per la durata complessiva di almeno un anno raggiunta alla data del 29 settembre 2006.

Art. 12.

Rapporti con altre amministrazioni

1. L'Agenzia regola i rapporti di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto, promozione con altre pubbliche amministrazioni, sulla base di convenzioni quadro da deliberarsi da parte dei Ministri vigilanti.

Art. 13.

Entrate

1. Le entrate dell'Agenzia sono costituite dal finanziamento statale previsto dall'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2007, n. 15, e dalle risorse comunitarie.

Art. 14.

Patrocinio

1. L'Agenzia si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

———

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo ed ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario, è il seguente:

« 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».

— Il testo dei commi 6 e 19, lettera *d)*, dell'art. 1 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 (Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 maggio 2006, n. 114, convertito dalla legge 17 luglio 2006, n. 233 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni ed organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 luglio 2006, n. 164, è il seguente:

«6. È istituito il Ministero della solidarietà sociale. A detto Ministero sono trasferiti, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale: le funzioni attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'art. 46, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di politiche sociali e di assistenza, fatto salvo quanto disposto dal comma 19 del presente articolo; i compiti di vigilanza dei flussi di entrata dei lavoratori esteri non comunitari, di cui alla lettera *d)* del comma 1 dell'art. 46 del citato decreto legislativo n. 300 del 1999, e neo comunitari, nonché i compiti di coordinamento delle politiche per l'integrazione degli stranieri immigrati. Restano ferme le attribuzioni del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in materia di politiche previdenziali. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 10 del presente articolo, sono individuate le forme di esercizio coordinato delle funzioni aventi natura assistenziale o previdenziale, nonché delle funzioni di indirizzo e vigilanza sugli enti di settore; possono essere, altresì, individuate forme di avvalimento per l'esercizio delle rispettive funzioni. Sono altresì trasferiti al Ministero della solidarietà sociale, con le inerenti risorse finanziarie e con l'Osservatorio per il disagio giovanile legato alle tossicodipendenze di cui al comma 556 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, i compiti in materia di politiche antidroga attribuiti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'art. 6-*bis* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, è abrogato. Il personale in servizio presso il soppresso dipartimento nazionale per le politiche antidroga è assegnato alle altre strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri, fatto comunque salvo quanto previsto dall'art. 12, comma 1, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni. Sono, infine, trasferite al Ministero della solidarietà sociale le funzioni in materia di Servizio civile nazionale di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230, alla legge 6 marzo 2001, n. 64, e al decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, per l'esercizio delle quali il Ministero si avvale delle relative risorse finanziarie, umane e strumentali. Il Ministro esercita, congiuntamente con il Presidente del Consiglio dei Ministri, le funzioni di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia nazionale italiana del programma comunitario gioventù.».

«19. Sono attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri:

a) - c) (omissis);

d) le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche giovanili, nonché le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'art. 46, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di coordinamento delle politiche delle giovani generazioni, ivi comprese le funzioni di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia nazionale italiana del programma comunitario gioventù, esercitate congiuntamente con il Ministro della solidarietà sociale. La Presidenza del Consiglio dei Ministri può prendere parte alle attività del Forum nazionale dei giovani;».

— Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 giugno 2006, n. 149 si delegano le funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri, in materia di politiche giovanili ed attività sportive, al Ministro senza portafoglio on. dott.ssa Giovanna Melandri.

— La decisione n. 1719/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, che istituisce il programma «Gioventù in azione» per il periodo 2007-2013, è pubblicata nella GUCE L 327 del 24 novembre 2006.

— Il testo dell'art. 5 del decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297 (Disposizioni urgenti per il recepimento delle direttive comunitarie 2006/48/CE e 2006/49/CE e per l'adeguamento a decisioni in ambito comunitario relative all'assistenza a terra negli aeroporti, all'Agenzia nazionale per i giovani e al prelievo venatorio), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 dicembre 2006, n. 299, è il seguente:

«Art. 5 *(Agenzia nazionale per i giovani)*. — 1. In attuazione della decisione n. 1719/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, è costituita, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, l'Agenzia nazionale per i giovani, con sede in Roma. Le funzioni di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia sono esercitate congiuntamente dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato per le politiche giovanili e dal Ministro della solidarietà sociale.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono trasferite all'Agenzia nazionale per i giovani le dotazioni finanziarie, strumentali e di personale dell'Agenzia nazionale italiana gioventù, costituita presso il Ministero della solidarietà sociale, che viene conseguentemente soppressa. Le risorse dell'Agenzia sono prevalentemente utilizzate per il perseguimento delle finalità istituzionali alla stessa attribuite.».

— Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'Organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 agosto 1999, n. 203 del supplemento ordinario, è il seguente:

«Art. 8 *(L'ordinamento)*. — 1. Le agenzie sono strutture che, secondo le previsioni del presente decreto legislativo, svolgono attività a carattere tecnico-operativo di interesse nazionale, in atto esercitate da Ministeri ed enti pubblici. Esse operano al servizio delle amministrazioni pubbliche, comprese anche quelle regionali e locali.

2. Le agenzie hanno piena autonomia nei limiti stabiliti dalla legge e sono sottoposte al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Esse sono sottoposte ai poteri di indirizzo e di vigilanza di un Ministro secondo le disposizioni del successivo comma 4, e secondo le disposizioni generali dettate dagli articoli 3, comma 1, e 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni.

3. L'incarico di Direttore generale dell'Agenzia viene conferito in conformità alle disposizioni dettate dal precedente art. 5 del presente decreto per il conferimento dell'incarico di capo del dipartimento.

4. Con regolamenti emanati ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanati gli statuti delle Agenzie istituite dal presente decreto legislativo, in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) definizione delle attribuzioni del Direttore generale dell'Agenzia anche sulla base delle previsioni contenute nel precedente art. 5 del presente decreto con riferimento al capo del dipartimento;

b) attribuzione al Direttore generale e ai dirigenti dell'Agenzia dei poteri e della responsabilità della gestione, nonché della responsabilità per il conseguimento dei risultati fissati dal Ministro competente nelle forme previste dal presente decreto; nell'àmbito, ove possibile, di massimali di spesa predeterminati dal bilancio o, nell'àmbito di questo, dal Ministro stesso;

c) previsione di un comitato direttivo, composto da dirigenti dei principali settori di attività dell'Agenzia, in numero non superiore a quattro, con il compito di coadiuvare il Direttore generale nell'esercizio delle attribuzioni ad esso conferite;

d) definizione dei poteri ministeriali di vigilanza, che devono comprendere, comunque, oltre a quelli espressamente menzionati nel precedente comma 2:

d1) l'approvazione dei programmi di attività dell'Agenzia e di approvazione dei bilanci e rendiconti, secondo modalità idonee a garantire l'autonomia dell'Agenzia;

d2) l'emanazione di direttive con l'indicazione degli obiettivi da raggiungere;

d3) l'acquisizione di dati e notizie e l'effettuazione di ispezioni per accertare l'osservanza delle prescrizioni impartite;

d4) l'indicazione di eventuali specifiche attività da intraprendere;

e) definizione, tramite una apposita convenzione da stipularsi tra il Ministro competente e il Direttore generale dell'Agenzia, degli obiettivi specificamente attribuiti a quest'ultima, nell'ambito della missione ad essa affidata dalla legge; dei risultati attesi in un arco temporale determinato; dell'entità e delle modalità dei finanziamenti da accordare all'Agenzia stessa; delle strategie per il miglioramento dei servizi; delle modalità di verifica dei risultati di gestione; delle modalità necessarie ad assicurare al Ministero competente la conoscenza dei fattori gestionali interni all'Agenzia, quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse;

f) attribuzione all'Agenzia di autonomia di bilancio, nei limiti del fondo stanziato a tale scopo in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero competente; attribuzione altresì all'Agenzia di autonomi poteri per la determinazione delle norme concernenti la propria organizzazione ed il proprio funzionamento, nei limiti fissati dalla successiva lettera *l)*;

g) regolazione su base convenzionale dei rapporti di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto, promozione tra l'Agenzia ed altre pubbliche amministrazioni, sulla base di convenzioni quadro da deliberarsi da parte del Ministro competente;

h) previsione di un collegio dei revisori, nominato con decreto del Ministro competente, composto di tre membri, due dei quali scelti tra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti o tra persone in possesso di specifica professionalità; previsione di un membro supplente; attribuzione dei relativi compensi, da determinare con decreto del Ministro competente di concerto con quello del tesoro;

i) istituzione di un apposito organismo preposto al controllo di gestione ai sensi del decreto legislativo di riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche;

l) determinazione di una organizzazione dell'Agenzia rispondente alle esigenze di speditezza, efficienza ed efficacia dell'adozione amministrativa; attribuzione a regolamenti interni di ciascuna Agenzia, adottati dal Direttore generale dell'Agenzia e approvati dal Ministro competente, della possibilità di adeguare l'organizzazione stessa, nei limiti delle disponibilità finanziarie, alle esigenze funzionali, e devoluzione ad atti di organizzazione di livello inferiore di ogni altro potere di organizzazione; applicazione dei criteri di mobilità professionale e territoriale previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni;

m) facoltà del Direttore generale dell'Agenzia di deliberare e proporre all'approvazione del Ministro competente, di concerto con quello del tesoro, regolamenti interni di contabilità ispirati, ove richiesto dall'attività dell'Agenzia, a principi civilistici, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità pubblica.».

07G0171

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 giugno 2007.

Termine e modalità di trasferimento delle risorse finanziarie, umane e strumentali dal Ministero dell'economia e delle finanze al Ministero dello sviluppo economico.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, ed in particolare l'art. 1, commi 2 e 10, di seguito denominato decreto-legge n. 181 del 2006;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, recante unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e riordino delle competenze del CIPE, a norma dell'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, recante la riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 34, recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle attività produttive, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137;

Visto, il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233 recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, ed in particolare l'art. 1, commi 2 e 10 di seguito denominato decreto-legge n. 181/2006;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 298 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, recante le attribuzioni dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché disposizioni in materia di organizzazione e di personale, a norma dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94, ed in particolare l'art. 4;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, recante norme sull'articolazione organizzativa e le dotazioni organiche dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, a norma dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94, ed in particolare l'art. 3;

Vista la legge 17 dicembre 1986, n. 878, recante disciplina del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici e disposizioni relative al Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto l'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, concernente l'istituzione del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici presso il Ministero del Bilancio e della programmazione economica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 453, recante ulteriori norme sull'organizzazione ed il funzionamento del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, a norma dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dell'8 giugno 1999 e successive modificazioni, recante il riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 455 e successive modificazioni, recante disposizioni relative agli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle attività produttive;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 147, recante modifiche all'organizzazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ed in particolare l'art. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 31 ottobre 2002, di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2002, n. 202, recante modifiche delle norme sull'articolazione organizzativa del Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, recante la riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 gennaio 2006 recante modifiche all'articolazione organizzativa del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2007 recante disposizioni in ordine al trasferimento di strutture alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 10, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;

Sentite le competenti Commissioni parlamentari;

D'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Sentito il Ministro dello sviluppo economico;

Decreta:

Art. 1.

Strutture trasferite

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 181, sono trasferite, a decorrere dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 181 del 2006, dal Ministero dell'economia e delle finanze al Ministero dello sviluppo economico le strutture di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 8 giugno 1999 come da ultimo modificato con decreto ministeriale 19 gennaio 2006, ad eccezione delle strutture trasferite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in attuazione dell'art. 1, del decreto-legge n. 181. Le strutture oggetto di trasferimento sono individuate dall'allegato 1 che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Il trasferimento delle risorse finanziarie, strumentali e di personale, inerenti alle funzioni e strutture di cui al comma 1, avviene secondo termini e modalità di cui al presente decreto.

Art. 2.

Personale trasferito

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 1, e dall'art. 8, commi 3, 4 e 5, del presente decreto, il personale dirigente e non dirigente, di cui all'allegato 2, è trasferito al Ministero dello sviluppo economico.

2. Ai fini dell'invarianza della spesa, in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di cui all'art. 1, comma 23, del decreto n. 181, relativi agli assetti organizzativi e agli organici dei Ministeri, sono trasferiti al Ministero dello sviluppo economico i posti di organico di cui ai decreti ministeriali del 25 luglio 2001, indicati nell'allegato 3, relativi alle strutture trasferite ai sensi dell'art. 1, comma 1, tenuto conto della rideterminazione della dotazione organica del Ministero dell'economia e finanze ai sensi dell'art. 1, comma 93, della legge n. 311 del 2004. La dotazione organica trasferita di cui all'allegato 3, include anche la quota di posti in organico per lo svolgimento dei servizi generali.

3. In attuazione dell'art. 1, comma 10-*bis,* del citato decreto-legge n. 181 del 2006, il personale con incarico dirigenziale ai sensi dell'art. 19, commi 5-*bis* e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è individuato nell'allegato 4. In attuazione dell'art. 1, comma 10-*ter*, del medesimo decreto-legge, il Ministero dell'economia e delle finanze rende indisponibile, fino alla scadenza indicata dallo stesso comma la quota di incarichi dirigenziali eccedente il contingente consentito al Ministero dello sviluppo economico dal citato art. 19, commi 5-*bis*, e 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

4. Il personale trasferito ai sensi del presente articolo resta in servizio presso i rispettivi uffici, conservando lo stato giuridico ed economico in godimento.

5. In attesa dei regolamenti di organizzazione di cui all'art. 1, comma 23, del citato decreto n. 181/2006 e della conseguente rideterminazione del contingente di personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione, al fine di garantire l'invarianza della spesa, il Ministero dell'economia rende indisponibile una quota parte del contingente di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, pari a ventidue unità di personale a favore degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dello sviluppo economico.

Art. 3.

Trasferimento delle risorse finanziarie

1. Sono individuate, quali somme da attribuire al Ministero dello sviluppo economico, fatte salve le variazioni compensative nell'ambito delle unità previsionali di base ai sensi dell'art. 22, commi 8 e 9, della legge n. 298 del 2006, le risorse finanziarie relative alle spese di parte corrente e di conto capitale stanziate sui capitoli istituiti nel centro di responsabilità n. 5, nonché relativamente al centro di responsabilità n. 4, sui capitoli istituiti nell'ambito delle unità previsionali di base, n. 4.2.3.16 e n. 4.2.3.27 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, ed anni successivi.

2. Sono escluse dalla suddetta attribuzione le risorse finanziarie relative ai capitoli del medesimo centro di responsabilità n. 5 afferenti le attività del Servizio centrale di segreteria del CIPE, del nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS), della Segreteria tecnica della Cabina di regia nazionale, ivi incluso il capitolo 7698 relativo al Fondo nazionale per la montagna e, nell'ambito del centro di responsabilità n. 2, relativamente all'Unità tecnica finanza di progetto, i capitoli istituiti nell'ambito dell'unità previsionale di base 2.1.1.0 del menzionato stato di previsione.

3. Per l'anno 2007, le risorse finanziarie sono quelle stanziate sul centro di responsabilità n. 6 - Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione, istituito dalla legge di bilancio del 27 dicembre 2006, n. 298 nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per il medesimo anno, con esclu-

sione di quelle indicate nel comma 2 da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, negli importi determinati dal relativo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze al fine di garantire l'invarianza della spesa provvede, altresì, con propri decreti, al trasferimento di quota parte delle risorse correlate alle disposizioni di cui all'art. 2, comma 5, limitatamente agli uffici di diretta collaborazione, tenuto conto della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 giugno 2006.

Art. 4.

Beni mobili strumentali e immobili

1. I beni mobili relativi alle strutture trasferite ai sensi del presente decreto sono assegnati al Ministero dello sviluppo economico.

2. Dalla data del presente decreto il Ministero dello sviluppo economico è detentore degli immobili o porzioni di immobili sedi del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione elencati in allegato 5, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano e con vincolo di destinazione all'uso attuale.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministero dello sviluppo economico subentra al Ministero dell'economia e delle finanze nei rapporti giuridici derivanti da contratti in essere connessi agli immobili o porzioni di immobili di cui al precedente comma 2, salvo il consenso per iscritto dei proprietari di detti immobili. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al pagamento degli eventuali canoni di locazione e di manutenzione, risalenti ad atti o fatti anteriori alla cessione dei contratti comunque non successivi al 31 dicembre 2006.

4. Sino al subentro del Ministero dello sviluppo economico nei contratti di locazione di cui al comma che precede, ogni intervento di manutenzione, ordinaria e, ove previsto dal contratto, straordinaria, deve essere previamente comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze.

5. Fino all'individuazione di altra idonea sistemazione o, comunque, sino al subentro nei contratti di locazione afferenti le relative porzioni di immobili, il Ministero dello sviluppo economico potrà utilizzare i locali locati al Ministero dell'economia e delle finanze dove attualmente hanno sede solo in parte le strutture trasferite ai sensi dell'art. 1, comma 1, del presente decreto.

Art. 5.

Attività informatiche e attività di gestione dei servizi generali

1. Il Ministero per lo sviluppo economico, previa stipula di appositi accordi a titolo gratuito, può avvalersi delle strutture informatiche del Ministero dell'economia e delle finanze e del supporto amministrativo di quest'ultimo per le attività correlate alla gestione dei servizi generali.

2. Al fine di garantire la continuità del funzionamento delle strutture e delle attività informatiche attualmente a disposizione delle strutture trasferite, il Ministero dello sviluppo economico può continuare ad avvalersi degli impianti e dei servizi informatici già in uso presso le predette strutture trasferite, fino alla stipula degli accordi di cui al comma 1 che devono comunque essere stipulati entro il 31 dicembre 2007, ovvero fino al trasferimento al Ministero dello sviluppo economico, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, delle complessive risorse nella misura dei minori costi sostenuti nel 2007 dal Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento alle strutture trasferite.

3. Al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa relativamente al personale trasferito di cui all'art. 24, comma 1, il Ministero per lo sviluppo economico può continuare ad avvalersi del supporto amministrativo del Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi del Tesoro fino alla stipula degli accordi di cui al comma 1 che devono comunque essere stipulati entro il 31 dicembre 2007.

Art. 6.

Successione nei rapporti giuridici

1. Il Ministero dello sviluppo economico, salvo quanto diversamente disposto da disposizioni di legge subentra in tutti i rapporti giuridici, contratti, convenzioni di cui è titolare il Ministero dell'economia e delle finanze per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 1, comma 2, del medesimo decreto n. 181/2006, nonché per il funzionamento e l'organizzazione degli uffici trasferiti ai sensi dell'art. 1, comma 1, del presente decreto.

2. I poteri di nomina, designazione o indicazione di rappresentanti e/o delegati del Ministero dell'economia e delle finanze in organismi, comitati, enti, istituzioni, gruppi nazionali, comunitari ed internazionali per la rappresentanza degli interessi e/o lo svolgimento di compiti e funzioni del Dipartimento delle politiche di sviluppo e coesione si intendono trasferiti al Ministero dello sviluppo economico nei limiti delle competenze ad esso trasferite ai sensi del citato decreto n. 181/2006.

Art. 7.

Disposizioni transitorie riguardanti il personale

1. Il personale non dirigente transitato al Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 2 del presente decreto, può partecipare, purché in possesso degli ulteriori requisiti previsti dai bandi di concorso, alle procedure di passaggio tra le aree di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 3 maggio 2006.

2. Il Ministero dello sviluppo economico provvede all'inquadramento dei dipendenti nella posizione economica superiore eventualmente acquisita all'esito delle procedure, nei limiti delle posizioni in organico trasferite e disponibili ai sensi del presente decreto.

3. Il personale non dirigente risultato idoneo nelle procedure di passaggio all'interno delle aree per le posizioni economiche C2 e B3 riguardanti le strutture trasferite al Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 1, comma 1, del presente decreto ed in servizio presso altri Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, inquadrabile a seguito di scorrimento delle graduatorie e sino alla loro scadenza, nella posizione economica per la quale ha concorso, nel caso si sia resa disponibile, nel rispetto del numero di posizioni in organico già previste, a seguito di pensionamenti o dimissioni dal servizio a qualsiasi titolo una posizione presso una delle strutture trasferite al Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 1, comma 1, del presente decreto, ricoperta da uno dei dipendenti vincitori nell'ambito della corrispondente procedura di passaggio all'interno delle aree, transita al Ministero dello sviluppo economico al momento dell'accettazione dell'inquadramento nella posizione economica superiore.

4. Il personale non dirigente transitato al Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 2 del presente decreto idoneo, nelle procedure di passaggio all'interno delle aree per le posizioni economiche C2 e B3 riguardanti gli altri Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, inquadrabile a seguito dello scorrimento delle graduatorie e sino alla loro scadenza nella posizione economica per la quale ha concorso, transita al Ministero dell'economia e delle finanze al momento dell'accettazione dell'inquadramento nella posizione economica superiore.

5. Per i dipendenti che conseguono la posizione economica superiore, in applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3, il trattamento economico spettante, ai sensi del comma 25-*bis* dell'art. 1 del decreto-legge n. 181 del 2006 non può essere superiore a quello previsto per il personale trasferito presso le strutture di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto, appartenente alla medesima posizione economica.

Art. 8.

Disposizioni transitorie

1. Con proprio decreto il Ministro dell'economia e delle finanze individua e trasferisce al Ministero dello sviluppo economico, relativamente alle strutture amministrative trasferite ai sensi del presente decreto, le quote delle risorse certe del Fondo unico di amministrazione e dei Fondi dirigenti, nonché annualmente per l'anno 2006 e, pro quota, per il 2007 la parte delle risorse variabili dei predetti fondi.

2. Al fine di assicurare l'invarianza della spesa e di assicurare il mantenimento dei livelli retributivi in godimento, nel rispetto dell'art. 1, comma 25-*bis*, del decreto n. 181/2006 la determinazione della quota dei fondi del personale dirigente e non dirigente da trasferire, è calcolata secondo i criteri utilizzati alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge.

3. Con successivi provvedimenti, sulla scorta dell'espletamento delle procedure di cui all'art. 7 del presente decreto e al verificarsi delle condizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 del presente articolo, vengono trasferite dal Ministero dell'economia e delle finanze al Ministero per lo sviluppo economico ulteriori eventuali risorse.

4. Il personale, dirigenziale e non, di cui all'allegato 6 appartenente al ruolo del Ministero dell'economia e delle finanze collocato fuori ruolo presso le strutture trasferite al Ministero dello sviluppo economico ai sensi del presente decreto e quello già in servizio presso le suddette strutture collocato in posizione di fuori ruolo, comando o assegnazione temporanea presso altre amministrazioni, alla scadenza del comando/assegnazione o al termine della posizione di fuori ruolo transita, in base alla struttura di appartenenza, al Ministero dello sviluppo economico.

5. Il personale, dirigenziale e non, di cui all'allegato 7, appartenente al ruolo del Ministero dell'economia e delle finanze già in servizio presso le strutture trasferite al Ministero dello sviluppo economico ai sensi del presente decreto, assegnato agli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'economia e delle finanze, transita, in base alla struttura di appartenenza, al Ministero dello sviluppo economico, all'atto del giuramento del nuovo Governo, salvo conferma ai sensi dell'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni.

6. Il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'economia e delle finanze nel rispetto dell'invarianza della spesa procedono alla revisione delle rispettive dotazioni organiche nell'ambito dei processi di riorganizzazione previsti dal decreto-legge n. 181 del 2006 o attuativi di ulteriori disposizioni normative, tenendo anche conto del personale in posizione di comando o di fuori ruolo presso le strutture trasferite al Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 1, comma 1, del presente decreto.

7. In relazione al trasferimento al Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 1 e dell'art. 2, comma 2, del presente decreto, di complessivi trentacinque posti di organico di dirigente di seconda fascia e in attesa dei regolamenti di organizzazione di cui all'art. 1, comma 23, del decreto-legge n. 181 del 2006 o di analoghi provvedimenti attuativi di ulteriori disposizioni normative, una quota parte, pari a tre unità, dei cento posti di dirigente di seconda fascia, per i quali il Ministero dell'economia e delle finanze è stato autorizzato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2005 a bandire concorsi è attribuita al Ministero dello sviluppo economico.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 28 giugno 2007

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
PRODI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

Il Ministro dello sviluppo economico
BERSANI

Registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 2007
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 9, foglio n. 89

ALLEGATO 1
(art. 1, comma 1)

Al Ministero dello sviluppo economico le strutture, uffici dirigenziali generali e non generali di seguito indicati:

1. Gli Uffici dirigenziali non generali di diretta collaborazione con il Capo Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione con relativa articolazione in uffici dirigenziali non generali e attribuzione di competenze:

a) Ufficio per la comunicazione e le relazioni esterne. Comunicazione esterna delle attività svolte dal Dipartimento, mediante, fra l'altro, l'elaborazione e l'attuazione del Piano di comunicazione previsto dalla legge 7 giugno 2000, n. 150. Rapporti con i media, con il mondo accademico e aggiornamento dei contenuti del sito internet del Dipartimento. Promozione di iniziative editoriali e, nell'àmbito delle rispettive competenze, d'intesa con le strutture competenti del Dipartimento, dí seminari a valenza esterna. Organizzazione e partecipazione del Dipartimento a eventi istituzionali e convegni. Relazioni istituzionali ed esterne del Capo Dipartimento con particolare riferimento agli organismi comunitari e internazionali e a Paesi terzi; valutazione dello stato dei rapporti e proposte di strategie. Attuazione di particolari progetti individuati dal Capo Dipartimento e affidati all'Ufficio, con adozione dei relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercizio dei poteri di spesa;

b) Ufficio per la consulenza legale dipartimentale. Consulenza giuridica e legislativa al Capo Dipartimento e alle strutture nelle materie di competenza del Dipartimento, anche attraverso pareri e assistenza; promozione e verifica della coerenza, uniformità ed unitarietà dell'attività giuridica e prelegislativa del Dipartimento. In raccordo con le strutture competenti: esame dei disegni di legge e degli atti normativi di interesse del Dipartimento, analisi e valutazione delle proposte di emendamento e conseguenti determinazioni ed adempimenti; predisposizione di schemi di atti normativi, nonché di provvedimenti generali di attuazione di norme legislative e regolamentari; rapporti con l'Ufficio legislativo. Promozione e realizzazione di studi, ricerche e approfondimenti giuridici su specifiche problematiche trattate dal Dipartimento e conseguenti proposte e soluzioni. Rapporti con le strutture del Dipartimento e con gli uffici dipartimentali del Ministero, nonché di altre amministrazioni per le materie di competenza; rapporti con il Consiglio di Stato, la Corte dei conti e l'Avvocatura dello Stato. Rapporti con i consulenti legali esterni;

c) Ufficio per la progettazione strategica. Ideazione, promozione, programmazione, indirizzo, accompagnamento tecnico nonché monitoraggio in itinere — in coordinamento con l'Ufficio per il controllo di gestione dipartimentale — di programmi e progetti innovativi o pilota nelle politiche di sviluppo, dì iniziativa del Dipartimento o in cui il Dipartimento partecipa direttamente, volti a: *a)* produrre e diffondere conoscenza; *b)* definire e applicare pratiche di innovazione tecnica, organizzativa e amministrativa; *c)* programmare, progettare e attuare iniziative per il rafforzamento delle competenze e per la formazione di eccellenza. Attuazione di particolari progetti individuati dal Capo Dipartimento e affidati all'Ufficio, con adozione dei relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercizio dei poteri di spesa;

d) Ufficio per il controllo di gestione dipartimentale. Coordinamento del processo di pianificazione e supporto, anche metodologico, all'elaborazione degli obiettivi dipartimentali e della direttiva generale del Ministro per l'azione amministrativa; individuazione degli standards per la misurazione dell'azione amministrativa, predisposizione del budget economico-dipartimentale e supporto alla programmazione delle risorse finanziarie. Monitoraggio dei costi consuntivi, degli obiettivi dipartimentali definiti dalla direttiva generale del Ministro e dell'andamento delle iniziative progettuali, anche informatiche, in corso di realizzazione. Confronto con i piani iniziali e gli standards, analisi degli scostamenti e individuazione in collaborazione con i servizi e le strutture interessate di azioni correttive. Gestione e aggiornamento del sistema di contabilità gestionale dipartimentale. Supporto al Capo Dipartimento su tematiche organizzative, di analisi dei processi e di valorizzazione delle risorse umane in coordinamento con il competente ufficio del Servizio dipartimentale per gli affari generali e contabili, il personale e la qualità dei processi e dell'organizzazione. Affari generali e segreteria del Capo Dipartimento. Gestione del sistema di protocollo informatica dipartimentale.

2. Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, posto alle dirette dipendenze del Capo del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione, la cui struttura unitaria è articolata nelle due seguenti unità:

Unità di valutazione. Fornisce il supporto tecnico all'attività di programmazione degli investimenti pubblici, anche attraverso l'elaborazione e la diffusione di metodi, con particolare riferimento ai programmi comunitari, alla programmazione negoziata e a programmi dí investimento sottoposti all'esame del CIPE. Partecipa alla rete dei nuclei di valutazione regionali e centrali. Fornisce specifiche valutazioni sulla rispondenza dei programmi e dei progetti dí investimento agli indirizzi di politica economica, sulla fattibilità economico-finanziaria delle iniziative e sulla loro compatibilità e convenienza rispetto ad altre soluzioni, nonché sulla loro ricaduta economica e sociale nelle zone interessate.

Unità di verifica. Verifica e dà impulso all'attuazione dei programmi e dei progetti di investimento delle amministrazioni, enti e soggetti operanti con finanziamento pubblico, con particolare riferimento ai programmi comunitari e agli accordi di programma quadro. La verifica, da attuarsi in modo coordinato alle procedure di monitoraggio coordinate dal Servizio competente, concerne l'osservanza delle previsioni di spesa e gli effetti socio-economici connessi all'attuazione degli investimenti. Le iniziative proposte riguardano la rimozione degli ostacoli all'attuazione e all'accelerazione della spesa.

3. Il Servizio per le politiche di sviluppo territoriale e le intese con relativa articolazione in uffici dirigenziali non generali e attribuzione di competenze:

Ufficio I. Affari generali e segreteria del direttore del Servizio. Proposte al CIPE di cui all'art. 2, commi 205 e 206, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Esame e predisposizione di proposte in relazione alle modifiche normative, di competenza del Servizio, all'esame del Parlamento. Analisi di efficacia, anche procedurale, degli strumenti amministrativi (intese istituzionali di programma e accordi di programma quadro) ed elaborazione di proposte operative. Coordinamento nella trattazione del contenzioso del Servizio. Gestione negoziale delle attività propedeutiche, di stipula e successive alla stipula (aggiornamento, monitoraggio) delle intese istituzionali di programma e degli accordi di programma quadro attuativi di cui all'art. 2, comma 203, lettere *b)* e *c)*, della legge 23 dicembre 1996, n, 662, per le regioni: Lazio e Umbria. Raccordo operativo fra i soggetti pubblici e privati, nei settori oggetto dí accordo, ai fini della programmazione dei fondi annualmente assegnati dal CIPE a valere sulle risorse aree depresse, oggi aree sotto utilizzate, e del monitoraggio degli interventi inseriti negli accordi di programma quadro.

Ufficio II. Gestione negoziale delle attività propedeutiche, di stipula e successive alla stipula (aggiornamento, monitoraggio) delle intese istituzionali di programma e degli accordi di programma quadro attuativi di cui all'art. 2, comma 203, lettere *b)* e *c)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per le regioni: Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, provincia autonoma di Trento, provincia autonoma di Bolzano. Raccordo operativo fra i soggetti pubblici e privati, nei settori oggetto di accordo, ai fini della programmazione dei fondi annualmente assegnati dal CIPE a valere sulle risorse aree depresse, oggi aree sotto utilizzate, e del monitoraggio degli interventi inseriti negli accordi di programma quadro.

Ufficio III. Gestione negoziale delle attività propedeutiche, di stipula e successive alla stipula (aggiornamento, monitoraggio) delle intese istituzionali dí programma e degli accordi di programma quadro attuativi di cui all'art. 2, comma 203, lettere *b)* e *c)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per le regioni: Liguria, Emilia-Romagna, Toscana e Marche. Raccordo operativo fra i soggetti pubblici e privati, nei settori oggetto di accordo, ai fini della programmazione dei fondi annualmente assegnati dal CIPE a valere sulle risorse aree depresse, oggi aree sotto utilizzate, e del monitoraggio degli interventi inseriti negli Accordi di programma quadro.

Ufficio IV. Gestione negoziale delle attività propedeutiche, di stipula e successive alla stipula aggiornamento, monitoraggio delle Intese istituzionali di programma e degli accordi di programma quadro attuativi di cui all'art. 2, comma 203, lettere *b)* e *c)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per le regioni: Campania, Calabria. Raccordo operativo fra i soggetti pubblici e privati, nei settori oggetto di accordo, ai fini della programmazione dei fondi annualmente asse-

gnati dal CIPE a valere sulle risorse aree depresse, oggi aree sotto utilizzate, e del monitoraggio degli interventi inseriti negli accordi di programma quadro.

Ufficio V. Gestione negoziale delle attività propedeutiche, di stipula e successive alla stipula (aggiornamento, monitoraggio) delle Intese istituzionali di programma e degli Accordi di programma quadro attuativi di cui all'art. 2, comma 203, lettere *b)* e *c)*, della legge 23 dicembre 1996, n, 662, per le regioni: Basilicata, Puglia, Abruzzo e Molise. Raccordo operativo fra i soggetti pubblici e privati, nei settori oggetto di accordo, ai fini della programmazione dei fondi annualmente assegnati dal CIPE a valere sulle risorse aree depresse, oggi aree sotto utilizzate, e del monitoraggio degli interventi inseriti negli Accordi dí programma quadro.

Ufficio VI. Gestione negoziale delle attività propedeutiche, di stipula e successive alla stipula (aggiornamento, monitoraggio) delle Intese istituzionali di programma e degli Accordi di programma quadro attuativi di cui all'art. 2, comma 203, lettere *b)* e *c)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per le regioni: Sicilia e Sardegna. Raccordo operativo fra i soggetti pubblici e privati, nei settori oggetto di accordo, ai fini delle attività di programmazione dei fondi annualmente assegnati dal CIPE a valere sulle risorse aree depresse, oggi aree sotto utilizzate, e del monitoraggio, degli interventi inseriti negli Accordi di programma quadro.

4. II Servizio progetti, studi e statistiche con relativa articolazione in uffici dirigenziali non generali e attribuzione di competenze:

Ufficio I. Analisi e documentazione delle tendenze economico-sociali territoriali e relative previsioni, anche avvalendosi di indagini sul territorio, elaborazioni e studi ad hoc. Integrazione fra queste informazioni e previsioni e il quadro macroeconomico nazionale. Redazione dei documenti di programmazione economica per la parte relativa alle tendenze e politiche territoriali. Predisposizione di comunicazioni e informazioni periodiche al Parlamento al Governo e alla Presidenza della Repubblica. Promozione di iniziative seminariali, anche a valenza esterna, sulle materie di competenza, d'intesa con l'Ufficio per la comunicazione e le relazioni esterne del Capo Dipartimento e con l'Ufficio IV. Coordinamento dipartimentale e proposte per la predisposizione dei documenti sullo sviluppo economico territoriale, segnatamente nel Mezzogiorno e nelle aree sottoutilizzate, con particolare riguardo al rapporto annuale per il Parlamento.

Ufficio II. Analisi, documentazione e proposte sulle politiche economiche e regionali e sugli interventi rilevanti ai fini dello sviluppo territoriale e della coesione, con particolare riferimento alla politica regionale nazionale e agli strumenti finanziati con il Fondo aree sottoutilizzate (FAS), anche attraverso elaborazioni, studi e progetti ad hoc. Analisi e comunicazione sullo stato di attuazione degli investimenti pubblici e sugli strumenti di sviluppo economico territoriale. Redazione dei documenti di programmazione economica per la parte relativa agli strumenti di sviluppo territoriale, anche in collaborazione, con gli altri uffici del Dipartimento. Predisposizione di comunicazioni e informazioni periodiche al Parlamento, al Governo e alla Presidenza della Repubblica. Contributi e collaborazione con altri Uffici del Dipartimento, negli ambiti di competenza, per l'attività di interlocuzione con le istituzioni internazionali.

Ufficio III. Analisi e studi di finanza pubblica territoriale e proposte di intervento finalizzate allo sviluppo economico. Analisi dei flussi finanziari nazionali, regionali e locali destinati a interventi sia a carattere territoriale, sia a carattere nazionale e settoriale, anche con l'ausilio dei dati di monitoraggio provenienti da altri uffici del Dipartimento; relative previsioni di breve e medio periodo, anche con riguardo a proposte di nuovi interventi. Integrazione fra queste informazioni e previsioni e il quadro di finanza pubblica nazionale, Elaborazione e analisi delle statistiche territoriali delle entrate e della spesa. Redazione dei documenti di programmazione economica territoriale per la parte relativa ai flussi finanziari per le politiche territoriali, anche in collaborazione con altri uffici competenti del Dipartimento. Predisposizione di comunicazioni e informazioni periodiche al Parlamento, al Governo e alla Presidenza della Repubblica.

Ufficio IV. Sviluppo e gestione di applicazioni e base dati georeferenziate. Studi sui sistemi e sulle strutture territoriali in cui si articola lo spazio nazionale e comunitario, sulle loro interazioni e sulle loro dinamiche evolutive, in relazione alle diverse scale geografiche. Analisi delle risorse potenziali dei territori, rilevanti ai fini delle politiche di sviluppo locale e coesione, con particolare riguardo al Mezzogiorno. Realizzazione di carte tematiche per la rappresentazione della distribuzione territoriale di fenomeni statistici, economici e sociali. Analisi specialistica e proposte per l'organizzazione e elaborazione informatica di dati statistici. Redazione dei documenti di programmazione economica territoriale per la parte relativa alla base dati statistica e alla rappresentazione cartografica dei fenomeni.

Ufficio V. Organizzazione e gestione della biblioteca, delle attività seminariali e delle documentazioni dipartimentali anche ai fini di servizio al pubblico. Conservazione e diffusione dei documenti della biblioteca. Cura della fase di redazione dei documenti di programmazione economica territoriale e della loro diffusione. Affari generali e segreteria del servizio. Procedimenti inerenti contratti e convenzioni stipulate dal servizio.

5. Il Servizio per le politiche dei fondi strutturali comunitari con relativa articolazione in uffici dirigenziali non generali e attribuzione di competenze:

Ufficio I. Programmazione, riprogrammazione, gestione, sorveglianza, controllo, rendicontazione e chiusura di programmi operativi nazionali di assistenza tecnica e azioni di sistema, finanziati con fondi strutturali comunitari e risorse nazionali di cofinanziamento; relativi rapporti con i servizi della Commissione europea. Segreteria tecnica e amministrativa dei relativi comitati di sorveglianza; indirizzo della relativa valutazione intermedia. Coordinamento delle azioni e verifica della esecuzione delle convenzioni e degli atti di delega nei confronti delle amministrazioni titolari delle pertinenti azioni programmatiche di assistenza tecnica e azioni di sistema.

Ufficio II. Promozione, analisi e trattazione con le competenti istituzioni comunitarie e nazionali delle politiche comunitarie e nazionali in materia di concorrenza e mercato interno. Istruttoria e partecipazione alla gestione negoziale delle proposte alla Commissione europea per la definizione della Carta italiana degli aiuti a finalità regionale nelle aree ammissibili alla deroga di cui all'art. 87, paragrafo 3, lettera *a)*, del Trattato CE e dei regimi di aiuto di competenza del Dipartimento. Supporto tecnico e produzione di metodi per le amministrazioni regionali e centrali in materia di aiuti di Stato a finalità regionale o comunque cofinanziati dai fondi strutturali e supporto nei relativi rapporti con la Commissione europea. Supporto tecnico e produzione di metodi per le amministrazioni regionali e centrali per l'attuazione delle politiche comunitarie in materia di concorrenza, mercato interno, semplificazione delle procedure amministrative. Trattazione, per quanto di competenza del servizio, del contenzioso comunitario. Istruttoria della posizione italiana sulle proposte sottoposte dalla Commissione europea all'esame del Comitato per lo sviluppo e la riconversione delle regioni di cui all'art. 48 del regolamento (CE) n. 1260/1999 e degli analoghi regolamenti relativi ai periodi di programmazione successivi.

Ufficio III. Programmazione, riprogrammazione e sorveglianza sull'attuazione dei programmi operativi delle regioni in ritardo di sviluppo. Gestione dei sistemi di premialità comunitaria e cooperazione con l'Ufficio II del Servizio centrale di segreteria del CIPE per l'applicazione ai programmi comunitari di criteri previsti dalla premialità nazionale finanziata dal FAS. Predisposizione di documenti di indirizzo tecnico e metodologico; definizione della posizione del Dipartimento, attività di indirizzo e coordinamento dei comitati di sorveglianza dei programmi operativi; gestione delle relazioni istituzionali, negoziali e di sorveglianza con la Commissione europea e con il partenariato istituzionale e socio-economico. Valutazione e autovalutazione degli strumenti di intervento diretti alle regioni in ritardo di sviluppo. Segreteria tecnica ed amministrativa del comitato di sorveglianza del QCS obiettivo 1 e dei gruppi di lavoro a esso collegati. Coordinamento dell'attuazione delle politiche comunitarie in materia di ambiente e pari opportunità. Indirizzo e coordinamento dei rapporti di esecuzione dei programmi operativi delle regioni in ritardo di sviluppo.

Ufficio IV. Istruttoria e partecipazione alla gestione negoziale delle proposte alla Commissione europea per la zonizzazione delle aree obiettivo 2 e per la definizione della Carta italiana degli aiuti di Stato a finalità regionale nelle aree ammissibili alla deroga di cui all'art. 87, paragrafo 3, lettera *c)* del Trattato CE; programmazione e riprogrammazione delle risorse attribuite agli interventi cofinanziati dell'obiettivo 2 e della competitività e occupazione; sorveglianza sull'attuazione di tali interventi anche attraverso: iniziative per l'applicazione della normativa comunitaria e nazionale; documenti

di indirizzo tecnico e metodologico; definizione e gestione della posizione del Dipartimento per l'indirizzo ed il coordinamento in seno ai comitati di sorveglianza dei Docup 2000-2006, e successivi periodi di programmazione relativi ai territori dell'obiettivo 2 e della competitività e occupazione; attività negoziali con la Commissione europea e il partenariato istituzionale. Coordinamento della integrazione strategica della programmazione obiettivo 2 con il quadro strategico della restante programmazione. Attribuzione della riserva di prernialità dell'obiettivo 2. Partecipazione alla sorveglianza degli interventi comunitari diversi dal FERS che ricadono nelle regioni obiettivo 2 e della competitività e convergenza nonché dei programmi di sviluppo rurale e degli interventi cofinanziati dello SFOP fuori dell'obiettivo 1. Rapporto con i Dipartimenti provinciali con riguardo alla loro attività di supporto alle funzioni istituzionali del Servizio.

Ufficio V. Analisi degli andamenti e delle prospettive delle politiche regionali dell'Unione europea, con particolare riferimento agli effetti economici e finanziari dell'allargamento del numero dei Paesi aderenti all'Unione europea, d'intesa con l'Ufficio I del Servizio relazioni con i Paesi terzi in materia di politiche di sviluppo territoriale. Istruttoria, predisposizione, gestione negoziale diretta, per gli aspetti di specifica competenza del Servizio, delle posizioni italiane per la riforma degli strumenti comunitari d'intervento finanziario strutturale e di coesione, anche in raccordo con l'Ufficio VII, attraverso la partecipazione alle appropriate sedi negoziali comunitarie e il confronto con le amministrazioni competenti dei Paesi dell'Unione europea e dei Paesi in corso di adesione.

Ufficio VI. Programmazione finanziaria degli interventi cofinanziati dai fondi strutturali e valutazione dei relativi impatti a livello del bilancio comunitario. Monitoraggio degli obiettivi programmatici di spesa per gli interventi cofinanziati dai fondi strutturali, anche attraverso lo sviluppo di appropriate metodologie. Verifica del principio di addizionalità per le pertinenti aree; adozione delle iniziative di adeguamento dei piani finanziari anche attraverso proposte di iniziative nei comitati di sorveglianza. Supporto alle missioni di controllo degli organi comunitari. Coordinamento delle attività di certificazione delle spese, di chiusura dei programmi cofinanziati e di inoltro ufficiale alla Commissione europea delle relative domande di pagamento. Partenariato istituzionale con la Commissione e con le amministrazioni interessate nelle materie dì competenza dell'Ufficio. Gestione delle banche dati del Servizio e dell'accesso a banche dati esterne connesse all'utilizzazione delle risorse comunitarie.

Ufficio VII. Analisi economica e territoriale e proposte innovative, in raccordo con l'Ufficio V, in merito alle politiche comunitarie di promozione della coesione territoriale, con particolare riferimento alle politiche per la cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale, interna all'UE e nell'àmbito delle politiche di prossimità e pre-adesione, per il riassetto delle aree urbane, per lo sviluppo delle zone rurali e per la progettazione integrata territoriale. Istruttoria, predisposizione e partecipazione alla gestione negoziale delle posizioni italiane in merito alla riforma di queste politiche, d'intesa con l'Ufficio V. Indirizzi e monitoraggio dei programmi operativi di cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale cofinanziati dai fondi strutturali, anche attraverso la partecipazione ai previsti comitati. Promozione e coordinamento delle azioni innovative comunitarie, con particolare riferimento a quelle cofinanziate dai fondi strutturali.

Ufficio VIII. Programmazione e attuazione delle azioni di assistenza tecnica strategica orizzontale, di servizi reali e di scambi interregionali di buone pratiche a sostegno delle amministrazioni titolari di programmi cofinanziati, promosse nell'ambito di programmi operativi nazionali di assistenza tecnica. Azioni di assistenza tecnica funzionale, di valutazione, di comunicazione, previste dai regolamenti comunitari per gli interventi cofinanziati e relativi rapporti istituzionali con le altre amministrazioni interessate e con la Commissione europea, dí competenza del Servizio. Segreteria tecnica del gruppo di lavoro permanente «Informazione e pubblicità». Supporto tecnico-giuridico al gruppo permanente di coordinamento delle assistenze tecniche dei programmi operativi finanziati con fondi strutturali,

Ufficio IX. Affari generali e gestione delle attività di informatizzazione del servizio. Documentazione tecnico-giuridica. Trattazione del contenzioso del Servizio, salve le competenze dell'Ufficio II. Procedimenti inerenti gli appalti, i contratti e le convenzioni stipulate dal Servizio.

6. Il Servizio dipartimentale per gli affari generali e contabili, il personale e la qualità dei processi e dell'organizzazione con relativa articolazione in uffici dirigenziali non generali e attribuzione di competenze:

Ufficio I. Trattazione degli affari e delle problematiche di competenza della Conferenza generale per le politiche del personale. Gestione delle relazioni sindacali e consulenza sindacale ai servizi del Dipartimento. Confronto e relazione sulle politiche del personale e in materia sindacale con il Servizio centrale del personale. Analisi della qualità e dei processi dell'organizzazione e progettazione di innovazioni volte alla migliore utilizzazione delle risorse umane e strumentali; proposte al Capo Dipartimento in merito al fabbisogno del personale per la determinazione delle dotazioni organiche; reclutamento del personale. Atti istruttori, adempimenti e comunicazioni di competenza in relazione al rapporto di servizio del personale del Dipartimento. Contrattualistica area dirigenziale. Affari generali e diffusione dell'informazione sulle materie di competenza del Servizio. Esame e proposte in relazione a modifiche normative di competenza. Coordinamento nella trattazione del contenzioso di competenza del servizio.

Ufficio II. Analisi e proposte al Capo Dipartimento del fabbisogno di formazione specialistica. Progettazione, attraverso il raccordo con le strutture del Dipartimento, di programmi formativi specifici per la valorizzazione e lo sviluppo delle risorse umane. Organizzazione, gestione, monitoraggio e valutazione dei percorsi formativi e di aggiornamento del personale del Dipartimento. Rapporti con le corrispondenti strutture degli altri Dipartimenti del Ministero, con la Scuola superiore dell'economia e delle finanze e con la Scuola superiore della pubblica amministrazione.

Ufficio III. Gestione amministrativa e contabile delle risorse finanziarie del Dipartimento con particolare riguardo all'acquisto di beni e servizi e al trattamento accessorio per il personale. Servizio di economato, di provveditorato dipartimentale e di logistica: trattamento di missione del personale; sezione dipartimentale dell'Ufficio cassa del Ministero. Coordinamento delle attività del Servizio connesse alla predisposizione del Conto annuale e alle rilevazioni periodiche di contabilità economico-gestionale. Adempimenti connessi alla gestione buoni pasto dipendenti fuori sistema. Sussidi al personale.

Ufficio IV. Gestione amministrativa e contabile delle strutture tecniche del Dipartimento. Attuazione e gestione contabile di programmi e progetti di competenza. Procedure e adempimenti per il conferimento di incarichi di studio e di consulenza. Criteri e istruttoria per il conferimento e/o autorizzazione di incarichi al personale interno al Dipartimento e atti conseguenti. Gestione dell'anagrafe di tutte le tipologie dí incarichi autorizzati e/o conferiti.

Ufficio V. Raccolta, produzione e diffusione di dati attraverso bollettini periodici, ai fini della quantificazione, del fabbisogno del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui agli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dei flussi finanziari aggiuntivi nazionali; valutazione e analisi tecnico-finanziaria della capacità di spesa e dei fabbisogni finanziari delle diverse tipologie di strumenti, con il supporto dell'Unità di verifica e il ricorso a stime; raccordo operativo con gli Uffici preposti agli adempimenti relativi alla predisposizione dei documenti di programmazione economico-finanziaria. Gestione amministrativa e contabile delle azioni di sistema finanziate con fondi nazionali aggiuntivi assegnati al Dipartimento.

Ufficio VI. Assistenza tecnica in materia finanziaria e contabile alle altre strutture del Dipartimento nonché alle Commissioni preposte alle attività istruttorie per le deliberazioni del CIPE, ai fini dell'adozione dei conseguenti provvedimenti. Individuazione, in raccordo con le strutture del Dipartimento, dei fabbisogni finanziari dipartimentali. Predisposizione dei documenti contabili concernenti la formazione del progetto di bilancio annuale e pluriennale, del provvedimento di assestamento del rendiconto finanziario per gli adempimenti di competenza. Gestione contabile delle risorse finanziarie, ivi compresa l'emissione di mandati, relative alle unità previsionali di base di spesa per investimenti. Gestione contabile degli interventi cofinanziati di cui il Dipartimento è beneficiario finale. Raccolta, produzione e diffusione di dati, attraverso bollettini periodici, ai fini della regionalizzazione della spesa in conto capitale, nonché di parte corrente di cui

all'art. 2, comma 6-*bis*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Trasferimento delle risorse, con predisposizione dei conseguenti atti contabili, relative alle assegnazioni finanziarie del CIPE, ivi compresi gli adempimenti per l'attuazione dell'art. 5 della legge 17 maggio 1999, n. 144 e il trasferimento alle regioni delle risorse aree sottoutilizzate.

7. il Sistema informativo per gli investimenti territoriali - SINIT di cui all'art. 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, con relativa articolazione in uffici dirigenziali non generali e attribuzione di competenze:

Ufficio VII. Definizione dei progetti applicativi, coordinamento delle attività informatiche del Dipartimento e gestione degli aspetti organizzativi correlati all'uso dei sistemi informativi. Pianificazione delle architetture informatiche e supporto tecnico alla definizione dei piani di sviluppo dei sistema informativo del Dipartimento; coordinamento degli interventi di informatizzazione del Dipartimento e monitoraggio del loro stato di realizzazione; analisi e definizione delle attività volte ad assicurare il corretto livello di integrazione del sistema informativo del Dipartimento con il sistema informativo del Ministero e di altre Amministrazioni. Predisposizione dei capitolati tecnici di acquisizione, manutenzione ed assistenza tecnica di beni e di servizi per le materie di propria competenza. Definizione, gestione e monitoraggio degli accordi di servizi con la CONSIP S.p.a. e altri fornitori; definizione e verifica dei livelli di servizi per le esigenze del Dipartimento; mantenimento del livello di competenza necessario a garantire il governo delle applicazioni; definizione dei fabbisogni di formazione per il personale informatico; supporti applicativi alle amministrazioni utenti ex decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96.

Ufficio VIII. Gestione operativa e conduzione dei sistemi elaborativi del Dipartirriento. Attività relative alla gestione dei sistemi operativi e dei prodotti software di sistema; monitoraggio e controllo delle funzionalità dei sistemi elaborativi. Gestione delle attività di assistenza sistemistica specialistica ai sistemi elaborativi centrali, dipartimentali e locali; supporto alla gestione di reti locali e telematiche di trasmissione dati; sicurezza logica delle utenze e degli accessi ai sistemi. Mantenimento dei livelli dei servizi definiti dall'Ufficio VII per le esigenze del Dipartimento; servizi di help desk tecnico e di assistenza agli utenti per l'utilizzo ed attrezzaggio della stazione di lavoro.

8. Il Servizio relazioni con i Paesi terzi in materia di politiche di sviluppo territoriale con relativa articolazione in uffici dirigenziali non generali e attribuzione di competenze:

Ufficio I. Analisi delle tendenze economiche territoriali e delle relative politiche a livello internazionale. Valutazione delle analisi svolte da organismi o banche internazionali a carattere multilaterale (FMI, Banca mondiale, OCSE, BEI, BERD, etc.) e dall'Unione europea in merito alle politiche di sviluppo territoriale, italiana e di altri Paesi; istruttoria, predisposizione e gestione negoziale della posizione italiana da assumere nei confronti di tali organismi o banche nelle sedi tecniche internazionali dove si finalizzano i documenti ufficiali. Analisi, per i profili di competenza del Dipartimento, del processo di allargamento dell'Unione europea, d'intesa con l'Ufficio V del Servizio per le politiche dei fondi strutturali comunitari. Assistenza tecnica alle regioni e agli enti locali per il ricorso a strumenti finanziari promossi o gestiti da organismi e banche internazionali a carattere multilaterale. Promozione e realizzazione di iniziative seminariali, anche a valenza esterna, sulle materie di competenza, d'intesa con l'Ufficio per la comunicazione e le relazioni esterne.

Ufficio II. Promozione, coordinamento, realizzazione e monitoraggio, per le materie di competenza del Dipartimento, dei progetti di cooperazione bilaterale nell'ambito della politica comunitaria di prossimità e di pre-adesione e in generale di progetti di assistenza tecnica al settore pubblico di Paesi partner dell'UE, assistenza ad amministrazioni pubbliche, in particolare regioni, per la presentazione di offerte di aggiudicazione dei progetti di assistenza tecnica a Paesi partner dell'UE, nelle materie di competenza del Dipartimento. Accordi bilaterali di trasferimento e scambio amministrativo, di esperienze e personale, fra il Dipartimento e amministrazioni o istituti affini di organismi e banche internazionali e dei Paesi partner dell'UE. Promozione e realizzazione di iniziative seminariali, anche a valenza esterna, sulle materie di competenza, d'intesa con l'Ufficio per la comunicazione e le relazioni esterne.

Ufficio III. Promozione, analisi, facilitazione, orientamento e monitoraggio in itinere di studi di fattibilità e di progetti di supporto alla internazionalizzazione economica delle imprese e dei sistemi produttivi locali, per migliorare la competitività delle regioni italiane, specialmente del Mezzogiorno. Assistenza tecnica alle regioni, per la predisposizione di forme di paternariato istituzionale e per la partecipazione ai progetti di cui sopra, nell'ambito delle tematiche di competenza del Dipartimento. Promozione e realizzazione di iniziative seminariali, anche a valenza esterna, sulle materie di competenza, d'intesa con l'Ufficio per la comunicazione e le relazioni esterne. Affari generali di competenza del Servizio.

ALLEGATO 2

Tabella ai sensi dell'art. 2, comma 1

QUALIFICHE	DIPENDENTI TRASFERITI
DIR. 1^ F.	5
DIR. 2^ F. CON INCARICO DI 1^	1
DIR. 2^ F.	11
19 D.L.GS 165/2001	8
AREA C Art. 19 D.L.gs 165/2001	9
C3S	21
C3	54
C2	70
C1S	12
C1	7
B3S	28
B3	23
B2	64
B1	31
A1S	11
A1	6
TOTALI	361

ALLEGATO 3

Tabella ai sensi dell'art. 2, comma 2

QUALIFICHE	DOTAZIONE ORGANICA
DIR. 1^ F.	8
DIR. 2^ F.	35
C3	104
C2	127
C1	81
B3	88
B2	78
B1	37
A1	22
TOTALI	580

ALLEGATO 4

Tabella ai sensi dell'art. 2, comma 3

QUALIFICHE	N. INCARICHI AI SENSI DELL'ART. 19 DEL D.LGS. 165/2001
DIR. 2^ F.	8
AREA C	9
TOTALI	17

ALLEGATO 5
(art. 4, comma 2)

Immobili e porzioni di immobili sede delle strutture del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione trasferite al Ministero dello Sviluppo economico

L'intera sede ubicata in via Sicilia, 162
L'intera sede ubicata in via Nerva, 1
Della sede ubicata in via Gaeta, 3:
- n. 7 stanze al piano terra
- n. 35 stanze al piano 4°
- n. 30 stanze al piano 5°
- n. 25 stanze al piano 6°
- i locali ad uso archivio e magazzino al piano seminterrato

ALLEGATO 6

Tabella ai sensi dell'art. 8, comma 4

QUALIFICHE	PERSONALE COMANDATO E FUORI RUOLO C/O ALTRE AMM.NI	PERSONALE FUORI RUOLO C/O NTVVIP
DIR. 1^ F.		1
DIR. 2^ F.	3	4
C3S	4	
C3	14	
C2	6	
C1S	1	
C1		
B3S	4	
B3	4	
B2	5	
B1		
A1S		
A1		
TOTALI	41	5

ALLEGATO 7

Tabella ai sensi dell'art. 8, comma 5

QUALIFICHE	DIPENDENTI TRASFERITI DOPO IL 18/5/2006 C/O GLI UFFICI DI DIRETTA COLL.
C3S	
C3	1
C2	2
C1S	
C1	
B3S	1
B3	2
B2	3
B1	2
A1S	1
A1	1
TOTALI	13

07A07994

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 agosto 2007.

Copertura del maggior fabbisogno delle regioni Calabria, Campania, Lazio, Piemonte, Puglia e Toscana per l'esercizio 2001 delle funzioni e compiti conferiti ai sensi degli articoli 8 e 12 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 in materia di trasporto pubblico locale.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, così come modificato dal decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 400;

Visti gli accordi di programma tra le regioni ed il Ministero dei trasporti e della navigazione, con i quali, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 422/1997 e dell'art. 4, comma 4, lettera *a)*, della legge n. 59 del 1997, si è provveduto a disciplinare e concordare le modalità del subentro delle regioni allo Stato nell'esercizio delle funzioni e dei compiti di amministrazione e programmazione di cui all'art. 8 del stesso decreto legislativo n. 422/1997;

Visto l'art. 12, comma 1, del citato decreto legislativo n. 422/1997, il quale demanda a specifici decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri l'attuazione dei conferimenti e l'attribuzione alle regioni delle risorse necessarie all'espletamento delle funzioni delegate;

Visto, in particolare, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 novembre 2000 pubblicato nel supplemento ordinario n. 224 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 303 del 30 dicembre 2000, concernente «Individuazione e trasferimento alle regioni delle risorse per l'esercizio delle funzioni e compiti conferiti ai sensi degli articoli 8 e 12 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 in materia di trasporti pubblico locale»;

Considerato che i fondi destinati al finanziamento delle predette funzioni delegate, ai sensi del comma 6 del sopra richiamato art. 20 del decreto legislativo n. 422/1997, sono annualmente regolati dalla legge finanziaria, ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera *i)* della legge 5 agosto 1978, n. 468, e che i criteri di ripartizione di tali fondi possono essere rideterminati, ai sensi del successivo comma 7, con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 9 della legge n. 59/1997;

Considerato che la rideterminazione delle risorse da attribuire alle regioni per le finalità sopra richiamate non risulta ad oggi effettuata per mancanza della necessaria copertura finanziaria da assicurare con le modalità previste dal predetto art. 11, comma 3, lettera *i)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, per motivi di compatibilità con gli obiettivi di finanza pubblica;

Considerato, in particolare, che il mancato adeguamento delle risorse da attribuire alle regioni per l'esercizio 2001 ha causato per le regioni Calabria, Campania, Lazio, Piemonte, Puglia e Toscana un maggior fabbisogno rispetto ai finanziamenti rivenienti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 novembre 2000 al fine di garantire un livello dei servizi corrispondente a quello del 2000;

Considerato che tale maggior fabbisogno è stato quantificato in complessivi euro 12.240.810,00 dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base delle informazioni fornite alle regioni per il tramite dei Comitati di monitoraggio istituti ai sensi degli accordi di programma stipulati in applicazione dell'art. 8 del decreto legislativo n. 422/1997;

Ritenuto che in mancanza di specifiche disponibilità finanziarie necessarie alla copertura dell'intero fabbisogno possa provvedersi alla copertura del predetto fabbisogno 2001 delle citate regioni, pari ad euro 12.240.810,00, mediante l'utilizzo delle risorse previste sempre dal decreto del Presidente del Cosiglio dei Ministri in questione impegnate per servizi aggiuntivi nello stesso esercizio e mai erogate a causa della mancata attivazione dei richiamati servizi;

Viste le note 15 marzo 2006 del Ministero dell'economia e delle finanze e 22 novembre 2006 del Ministero dei trasporti;

Acquisita il 20 aprile 2006 l'intesa della Conferenza unificata Stato, regioni, città e autonomie locali di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Preso atto che la Commissione parlamentare per la semplificazione della legislazione non ha espresso il proprio parere ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nei termini ivi stabiliti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2006, recante «Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di affari regionali al Ministro senza portafoglio on. prof.ssa Linda Lanzilotta»;

Decreta:

Art. 1.

Il maggior fabbisogno relativo all'esercizio 2001 per le regioni Calabria, Campania, Lazio, Piemonte, Puglia e Toscana, in applicazione degli accordi di Programma sottoscritti ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 422/1997, rispetto ai finanziamenti previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 novembre 2000, pubblicato nel supplemento

ordinario n. 224 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 303 del 30 dicembre 2000, è individuato nella tabella 1 che forma parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Al finanziamento degli oneri derivanti dalla copertura del maggior fabbisogno di cui all'art. 1 si provvede con le disponibilità non utilizzate nell'esercizio 2001 riferite ai servizi aggiuntivi previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 novembre 2000 risulti non attivati nel corso dell'esercizio stesso.

Roma, 3 agosto 2007

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali*
LANZILLOTTA

Registrato alla Corte dei conti il 30 agosto 2007
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 9, foglio n. 254

TABELLA 1

Regioni per le quali è stato accertato il maggio fabbisogno per il 2001	Importo accertato per il 2001 per le regioni interessate dal maggior fabbisogno
CALABRIA Ferrovie della Calabria S.r.l.	€ 1.651.000,00
CAMPANIA Sepsa S.p.A. Alifana e Benevento Na S.r.l.	€ 2.710.000,00 € 393.000,00
LAZIO	€ 6.497.680,00
PIEMONTE Sati S.p.A.	€ 293.000,00
PUGLIA Ferrotramviaria S.p.A. Ferrovie del Gargano	€ 470.200,00 € 106.370,00
TOSCANA Ferrovia Italiana S.p.A.	€ 119.560,00
TOTALE . . .	€ 12.240.810,00

Importo da D.P.C.M. dei servizi aggiuntivi	Servizi aggiuntivi attivati nel 2001	Importo dei servizi aggiuntivi non attivati nel 2001
€ 14.202.564,72	€ 1.394.433,63	€ 12.808.131,10

07A07975

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 3 settembre 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Bugaciu Mihaela, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Bugaciu Mihaela, nata a Bacau (Romania) il 26 ottobre 1969, cittadino romena, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, così come modificato dal decreto ministeriale n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale di inginer, conseguito in Romania ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di ingegnere;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico inginer in profilul costructii specializarea in ingeneria mediului conseguito presso la «Universitatea Tehnica GH Asachi din Iasi» nella sessione giugno 1996;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 12 aprile 2007;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra citata;

Ritenuto che la formazione accademica e professionale del richiedente non sia completa ai fini dell'iscrizione nella sezione A, settore civile ambientale, dell'albo degli ingegneri e che pertanto sia necessaria l'applicazione di una misura compensativa nella seguenti materia (scritta e orale) 1) urbanistica e solo orale 2) deontologia e ordinamento professionale, oppure, a scelta della richiedente, in un tirocinio di sei mesi;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Bugaciu Mihaela, nata a Bacau (Romania) il 26 ottobre 1969, cittadino romena, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sez. A settore civile ambientale e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato, a scelta della richiedente, al superamento di una prova attitudinale scritta e orale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di sei mesi; le modalità di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta della richiedente, verterà sulla seguente materia: 1) urbanistica (scritta e orale); 2) deontologia e ordinamento professionale (solo orale).

Roma, 3 settembre 2007

Il direttore generale: PAPA

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: la candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario.

Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza della materia indicata nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 3.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia indicata nel precedente art. 3, e altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri sez. A settore «civile ambientale».

e) Tirocinio di adattamento ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3. La richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità d'iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

07A07951

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 31 agosto 2007.

Modalità tecniche e regolamento per l'assegnazione dei premi della lotteria nazionale «Italia» - Manifestazione 2007.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722 e successive modificazioni;

Vista la legge 26 marzo 1990, n. 62;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 20 novembre 1948, n. 1677 e successive modificazioni;

Visto il Regolamento delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro delle finanze in data 12 febbraio 1991, n. 183;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la Convenzione in data 14 ottobre 2003 con la quale l'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ha affidato al R.T.I. lottomatica ed altri (Consorzio Lotterie Nazionali) la concessione per la gestione anche automatizzata delle lotterie nazionali ad estrazione differita ed istantanea;

Visto il decreto ministeriale in data 20 dicembre 2006 con il quale sono state individuate le manifestazioni cui abbinare le lotterie nazionali dell'anno 2007;

Considerato che occorre emanare le norme particolari concernenti le modalità tecniche relative all'effettuazione della lotteria nazionale «Italia» - manifestazione 2007 e le altre disposizioni occorrenti per l'effettuazione della lotteria stessa;

Considerato che il sopracitato decreto ministeriale del 20 dicembre 2006 prevede che la lotteria Italia 2007 possa essere collegata ad una trasmissione televisiva;

Considerato, altresì, che nel corso della trasmissione suddetta, al fine di incentivare la vendita dei biglietti della collegata lotteria, saranno attribuiti premi ai possessori di biglietti, attraverso meccanismi di sorte e giochi televisivi che si svolgeranno nell'ambito della collegata trasmissione televisiva;

Considerato, infine, che al fine di assicurare un costante interesse del pubblico durante l'intero periodo della manifestazione, con i connessi riflessi in termini di vendita dei biglietti, saranno effettuate estrazioni istantanee di premi fra tutti gli acquirenti dei biglietti della lotteria Italia e fra tutti coloro che, in possesso di tali biglietti, accederanno tramite mezzo telefonico ad ulteriori possibilità di gioco;

Decreta:

Art. 1.

La lotteria nazionale «Italia», manifestazione 2007, è collegata alle trasmissioni televisive della R.A.I. - Radiotelevisione italiana denominate «Il treno dei desideri» e «La prova del cuoco».

La lotteria nazionale Italia 2007, con inizio il 3 settembre 2007, si concluderà il 6 gennaio 2008.

Art. 2.

Il prezzo al pubblico di un biglietto è € 5,00.

I biglietti saranno suddivisi nelle seguenti 20 serie di 1.000.000 di biglietti ciascuna A B C D E F G I L M N O P Q R S T U V Z.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite se ne ravvisasse la necessità, verranno emesse ulteriori serie.

Art. 3.

La ripartizione della somma ricavata dalla vendita dei biglietti sarà disposta dal Comitato generale per i giochi, ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni.

Art. 4.

La massa premi della lotteria potrà essere ripartita in più categorie.

Il primo premio della prima categoria sarà di € 5 milioni.

Il numero e l'importo degli altri premi di prima categoria nonché il numero e l'importo dei premi delle altre categorie saranno determinati dal Comitato generale per i giochi dopo l'accertamento del ricavato della vendita dei biglietti.

Art. 5.

La vendita al pubblico della lotteria nazionale Italia - manifestazione 2007, potrà essere effettuata fino e non oltre le ore 20 del giorno 6 gennaio 2008.

Art. 6.

Le operazioni di estrazione dei premi si svolgeranno con le modalità stabilite dagli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni, a Roma presso la sala delle lotterie nazionali della Direzione generale dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, piazza Mastai n. 11, il giorno 6 gennaio 2008 alle ore 20. Il pubblico potrà accedere alla predetta sala dall'ingresso in via Anicia n. 11/b.

Qualora, per qualsiasi motivo, risultasse impossibile effettuare le operazioni di estrazione dei biglietti vincenti alla data del 6 gennaio 2008, come sopra stabilito, le operazioni stesse avverranno in luogo, giorno ed ora da fissarsi con apposito provvedimento.

Art. 7.

Al termine delle operazioni di estrazione, sarà data al pubblico comunicazione conclusiva del risultato di dette operazioni.

Con il medesimo biglietto della lotteria Italia si concorre oltre che all'assegnazione dei premi di cui all'art. 4, anche all'assegnazione dei premi di cui agli articoli 10, 11, 12 e 13 e 14.

I biglietti estratti vincenti i premi di cui agli articoli 10, 11 e 12 non partecipano alle successive estrazioni per l'assegnazione di detti premi.

Per il pagamento dei premi di cui all'art. 4 i biglietti vincenti integri ed in originale, dovranno essere presentati all'Ufficio premi del Consorzio Lotterie Nazionali, viale del Campo Boario, 56/D - 00154 Roma, o fatti pervenire a rischio del possessore, al medesimo Ufficio premi, indicando le generalità, l'indirizzo del richiedente e le modalità di pagamento richieste (assegno circolare, bonifico bancario o postale). I biglietti potranno essere presentati altresì presso uno sportello di Banca Intesa che provvederà a trasmetterli al suindicato Ufficio premi.

Per il pagamento dei premi di cui agli articoli 10, 11, 12 e 13 dovranno essere presentati, con le medesime modalità sopraindicate e nei termini di cui al presente articolo, i relativi tagliandi presenti nei biglietti, integri ed in originale.

Le modalità di pagamento dei premi di cui all'art. 14, che differiscono in relazione agli importi delle vincite, sono le seguenti e, comunque, i relativi tagliandi devono risultare vincenti secondo la prevista procedura di validazione da parte del sistema informatico del Consorzio Lotterie Nazionali.

Il pagamento dei premi per vincite fino ad euro 150,00 viene effettuato da un qualsiasi punto vendita autorizzato alla vendita delle lotterie nazionali, collegato al sistema automatizzato del Consorzio Lotterie Nazionali. In tal caso il punto vendita provvede al ritiro del tagliando vincente, integro ed originale.

Il pagamento dei premi per vincite da euro 151,00 fino ad euro 5.000,00 deve essere richiesto presso un qualsiasi punto vendita autorizzato alla vendita delle lotterie nazionali, collegato al sistema automatizzato del Consorzio Lotterie Nazionali. In tal caso il punto vendita provvede al ritiro del tagliando vincente, integro ed originale, rilasciando al vincitore apposita ricevuta. Il pagamento della vincita avverrà secondo la modalità prescelta dal vincitore fra le seguenti: assegno circolare, bonifico bancario o postale.

Il pagamento dei premi per vincite superiori a euro 5.000,00 deve essere reclamato presentando, o spedendo a rischio del possessore, il tagliando vincente, integro ed originale, presso l'Ufficio premi del Consorzio Lotterie Nazionali, viale del Campo Boario, 56/D - 00154 Roma. Il tagliando può essere presentato anche presso uno sportello di Banca Intesa; in tal caso la Banca provvede al ritiro del tagliando vincente, integro ed originale, ed al suo inoltro al Consorzio Lotterie Nazionali, rilasciando al vincitore apposita ricevuta.

Le richieste di pagamento di tutti i premi di cui al presente decreto dovranno pervenire entro il termine di decadenza di centottanta giorni decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del bollettino ufficiale dell'estrazione dei premi di cui all'art. 4.

Art. 8.

Il dott. Domenico Melillo, dirigente, nei ruoli dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, è incaricato di redigere il verbale delle operazioni di estrazione e di abbinamento dei biglietti vincenti.

Detto funzionario, in caso di impedimento, sarà sostituito, dalla dott.ssa Alessandra Grossi, consigliere, o dalla sig.ra Paola Tomasello, collaboratore, entrambi nei ruoli dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 9.

Tutte le operazioni relative all'assegnazione dei premi di cui ai successivi articoli 10, 11 e 12 nonché le procedure propedeutiche all'assegnazione di detti premi, saranno svolte da una commissione costituita da funzionari dell'Amministrazione dei monopoli di Stato e del Consorzio Lotterie Nazionali in seguito denominata «Commissione».

Art. 10.

La trasmissione «Il treno dei desideri», abbinata alla lotteria Italia 2007, andrà in onda su Raiuno alle ore 21, dal 15 settembre 2007 al 6 gennaio 2008.

A decorrere dalla seconda puntata, per un totale di 14 puntate, salvo cause di forza maggiore, o comunque non prevedibili, che possano determinare un improvviso ed imprevedibile cambiamento dei programmi televisivi, nel corso del programma saranno messi in palio i seguenti 8 premi:

1 premio di € 100.000,00;
1 premio di € 70.000,00;
1 premio di € 40.000,00;
1 premio di € 30.000,00;
1 premio di € 25.000,00;
1 premio di € 20.000,00;
1 premio di € 15.000,00;
1 premio di € 10.000,00.

Gli otto premi in palio, tra cui ne saranno assegnati quattro, verranno abbinati, con meccanismi di casualità, ad otto «destinazioni» fortunate che saranno proposte, con le modalità di seguito illustrate, ai quattro concorrenti in ogni puntata del programma.

All'attribuzione dei 4 premi si procederà con le seguenti modalità.

Sul fronte del biglietto è presente un'area denominata area «1», ricoperta di speciale vernice asportabile, che cela un codice. Tutti gli acquirenti di biglietti per partecipare all'assegnazione dei premi in palio dovranno telefonare al numero 16463 e digitare il codice rinvenuto sul proprio biglietto nell'apposita area «1». Ogni biglietto consente una sola telefonata per partecipare al gioco.

Il costo della telefonata è di € 0,30 IVA compresa per chiamate effettuate da apparecchi di telefonia fissa degli abbonati Telecom Italia e di altri gestori di telefonia fissa che decideranno di aderire all'iniziativa. Per le chiamate da apparecchi cellulari il costo sarà determinato dal piano tariffario dei singoli gestori telefonici che decideranno di aderire all'iniziativa. Le telefonate al numero verde 0080020092007 sono gratuite e sono riservate alla partecipazione dei possessori di biglietti che si trovino all'estero. La richiesta è stata estesa ai seguenti Paesi: Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Irlanda, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Spagna, Svizzera, Regno Unito, con riserva degli stessi di aderire all'iniziativa.

All'individuazione dei quattro concorrenti, e di una riserva che parteciperà, nella medesima posizione, in caso di indisponibilità di uno dei concorrenti per ogni puntata del programma, si procederà nel modo seguente:

per la puntata del 22 settembre 2007 verrà effettuata, dalla Commissione, il 14 settembre 2007, l'estrazione di n. 40 codici identificativi di altrettanti biglietti, per i concorrenti, e di n. 10 codici identificativi di altrettanti biglietti per la riserva, tra tutte le telefonate pervenute entro le ore 24 del giovedì precedente l'estrazione;

per tutte le altre puntate, verrà effettuata, da parte della Commissione settimanalmente, il venerdì, l'estrazione di n. 20 codici identificativi di altrettanti biglietti fra tutte le telefonate pervenute, escluse quelle effettuate nella settimana precedente l'estrazione, al fine di individuare due dei quattro partecipanti per ciascuna puntata; tale elenco in seguito sarà denominato «elenco A». Si procederà, altresì, all'estrazione di n. 20 codici identificativi di altrettanti biglietti fra tutte le telefonate pervenute dalle ore 00,01 del venerdì precedente l'estrazione fino alle 24 del giovedì precedente l'estrazione, al fine di individuare gli altri due dei quattro partecipanti per ogni puntata; tale elenco in seguito sarà denominato «elenco B». Si procederà, infine, all'estrazione di 10 codici identificativi di altrettanti biglietti, terzo elenco denominato «elenco C», fra tutte le telefonate pervenute fino alle ore 24,00 del giovedì precedente l'estrazione, al fine di identificare la riserva.

Dopo l'estrazione, come sopra, dei 50 codici, e quindi dei biglietti da essi identificati, si procederà a contattare telefonicamente i giocatori, rigorosamente in ordine di estrazione separatamente per i tre elenchi come sopra determinati, ai numeri di utenza dai medesimi forniti, al fine di acquisire la disponibilità per la partecipazione alla trasmissione televisiva, di quattro concorrenti e della riserva per ogni puntata. I codici dei quattro concorrenti e della riserva non parteciperanno alle successive estrazioni per i premi di cui al presente articolo e di quelli di cui ai successivi articoli 11 e 12.

Nel caso in cui il numero telefonico chiamato dovesse risultare occupato, oppure senza risposta, verranno effettuati tre ulteriori tentativi ad intervalli di almeno dieci minuti ciascuno. Le estrazioni saranno effettuate specificatamente con riferimento ad una data puntata, per cui in caso di indisponibilità per tale puntata, non sarà consentita la partecipazione degli estratti in altro momento.

Ai fini della partecipazione alla trasmissione è prevista la facoltà di delega da parte degli interessati.

Tutti i codici estratti non utilizzati parteciperanno alle successive estrazioni.

Le telefonate per partecipare all'assegnazione dei premi di cui al presente articolo e del successivo art. 11 potranno essere effettuate fino alle ore 24,00 del giorno 27 dicembre 2007.

Nel corso di ogni puntata del programma «Il treno dei desideri» verrà data comunicazione della serie e del numero dei quattro biglietti i cui possessori potranno

partecipare alla puntata successiva se, a tal fine, daranno la propria disponibilità nei modi e termini sopraindicati.

Prima dell'inizio della trasmissione, la Commissione provvederà ad abbinare, in modo casuale e non prevedibile, gli otto premi in palio ad otto «destinazioni fortunate». Ciascuno dei quattro concorrenti, in ordine di estrazione ad iniziare dall'elenco «A», sceglierà una «destinazione fortunata» ed il premio abbinato alla stessa sarà assegnato al concorrente medesimo. L'importo del premio sarà, comunque, svelato, attraverso l'utilizzo di apposito meccanismo scenico, nel corso della trasmissione. La Commissione provvederà, altresì, ad abbinare in modo casuale e non prevedibile, ad una delle otto «destinazioni fortunate», il volto sorridente della conduttrice il cui rinvenimento da parte del giocatore che ha scelto la destinazione abbinata, gli consentirà di partecipare alla prova per l'assegnazione del premio di cui al successivo art. 11.

Al giocatore di riserva, in caso di mancata partecipazione al gioco, sarà attribuito un premio di € 10.000,00.

Art. 11.

In ogni puntata della trasmissione a partire dalla seconda, sarà messo in palio un «super-premio» il cui importo verrà inizialmente determinato dalla somma di euro 100.000,00 più l'importo dei premi non attribuiti nel corso della medesima puntata. Per verificare l'importo di tali premi si procederà al loro rinvenimento nelle «destinazioni fortunate» non scelte dai concorrenti nel corso della medesima puntata.

Parteciperà all'assegnazione del «super-premio» il concorrente che accanto alla destinazione scelta, ha rinvenuto, oltre al premio di cui al precedente articolo, il volto sorridente della conduttrice.

Per aggiudicarsi il «super-premio» il concorrente dovrà superare la seguente prova di fortuna.

Il concorrente dovrà azionare una leva, precedentemente scelta tra le due proposte contraddistinte dai numeri «1» e «2». Se la leva scelta, azionata, metterà in moto un meccanismo di luci colorate e fumo bianco, il concorrente si aggiudicherà il «super-premio» in palio nella puntata. In ogni caso dovrà essere effettuata una controprova della leva non scelta dal concorrente medesimo.

Qualora il «super-premio» in palio nella puntata non fosse assegnato, all'importo non attribuito si sommerà, nella puntata successiva, l'importo dato dalla somma dei premi abbinati alle «destinazioni fortunate» non scelte dai concorrenti nel corso della medesima puntata.

In caso di assegnazione del «super-premio», quello in palio nella puntata successiva sarà di € 100.000,00 più l'importo dei premi abbinati alle «destinazioni fortunate» non scelte dai concorrenti nel corso della puntata medesima.

Qualora il «super-premio» non dovesse essere assegnato nel corso della puntata finale del 6 gennaio 2008, tale premio non potrà più essere aggiudicato ed il relativo importo rientrerà nella disponibilità dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per la determinazione della massa-premi di cui al precedente art. 4.

Art. 12.

Nella lotteria Italia 2007 è prevista anche l'assegnazione di premi giornalieri che verranno attribuiti nel corso della trasmissione di Raiuno «La prova del cuoco», in onda dal lunedì al venerdì dalle ore 12,00 alle ore 13,30, dal 17 settembre al 28 dicembre 2007. La trasmissione si articolerà in settantacinque puntate, salvo cause di forza maggiore, o comunque non prevedibili, che possano determinare un improvviso ed imprevedibile cambiamento dei programmi televisivi.

Nel corso di ogni puntata si procederà all'assegnazione di un premio, dell'importo minimo di € 2.000,00, da attribuire nel modo seguente.

Fra tutti coloro che avranno telefonato per partecipare ai giochi della lotteria Italia con le modalità di cui al precedente art. 10, per ogni puntata del programma la commissione estrarrà 10 codici identificativi di altrettanti biglietti, tra cui, seguendo l'ordine di estrazione e con la procedura indicata nell'art. 10, la commissione individuerà un concorrente per ogni puntata. Nel corso della trasmissione il concorrente sarà chiamato telefonicamente al numero di utenza dallo stesso fornito.

Qualora l'utenza risultasse occupata, oppure, dopo cinque squilli senza risposta, la chiamata telefonica si considererà infruttuosa e si procederà, seguendo l'ordine di estrazione, a contattare altri estratti fino all'individuazione del concorrente per l'assegnazione del premio in palio. Il concorrente così individuato vincerà un premio dell'importo minimo di € 2.000,00 da attribuire con le seguenti modalità. Il concorrente sarà chiamato a scegliere un contenitore, sui quattro proposti contraddistinti dai numeri 1, 2, 3 e 4. Nei quattro contenitori la Commissione, prima dell'inizio della trasmissione, inserirà l'indicazione dei seguenti premi in palio in ogni puntata: 2.000, 3.000, 5.000 e 10.000. Il concorrente sceglierà un contenitore e vincerà il premio pari all'importo che avrà rinvenuto nello stesso.

In ogni puntata sarà, inoltre, messo in palio anche un «super-premio» il cui importo sarà determinato dalla somma dei premi non assegnati nel corso della medesima puntata. Ai fini dell'assegnazione del «super-premio», prima dell'inizio della prova, la commissione provvederà ad inserire in due dei quattro contenitori, elementi scenici il cui rinvenimento consentirà la partecipazione alla prova del «super-premio». Provvederà, altresì, ad inserire in modo del tutto casuale, in uno di due «forzieri», il piatto simbolo della trasmissione («le tagliatelle di nonna Pina»). Se nel contenitore scelto dal concorrente sarà rinvenuto anche il succitato elemento scenico per il «super-premio», il concorrente parteciperà alla seguente prova di fortuna per aggiudicarsi il «super-premio» in palio nella puntata. Il concorrente dovrà scegliere un forziere sui due proposti contraddistinti dai numeri «1» e «2». Se nel forziere scelto viene rinvenuto il succitato piatto simbolo del programma, il concorrente si aggiudicherà il «super-premio» in palio nella puntata.

In caso di non aggiudicazione, l'importo del «super-premio» in palio si cumulerà con il «super-premio» in palio nella puntata successiva.

In caso di aggiudicazione del «super-premio», l'importo del «super-premio» in palio nella puntata successiva sarà determinato dalla somma dei premi non attribuiti nel corso della puntata medesima.

Qualora il «super-premio» non dovesse essere assegnato nel corso della puntata conclusiva del 28 dicembre 2007, tale premio non potrà più essere aggiudicato ed il relativo importo rientrerà nella disponibilità dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per la determinazione della massa-premi di cui al precedente art. 4.

Qualora si verificasse un'interruzione della comunicazione telefonica prima della scelta da parte del concorrente del contenitore, si procederà ad effettuare un tentativo per ripristinarla; se il numero risulterà occupato dovranno essere effettuati tre ulteriori tentativi di chiamata. Se il numero risulterà libero, l'attesa per la risposta dovrà essere protratta per cinque squilli. Qualora ogni tentativo di ripristinare la linea, come sopra descritto, risultasse infruttuoso, al concorrente verrà attribuito solo un premio di € 2.000,00.

Qualora si verificasse un'interruzione della comunicazione prima di aver superato la prova di fortuna per l'assegnazione del «super-premio», si procederà ad effettuare un tentativo per ripristinarla; se il numero risulterà occupato dovranno essere effettuati tre tentativi di chiamata. Se il numero risulterà libero, l'attesa per la risposta dovrà essere protratta per cinque squilli. Qualora ogni tentativo di ripristinare la linea, come sopra descritto, risultasse infruttuoso al concorrente verrà attribuito soltanto il premio rinvenuto nel contenitore scelto, il «super-premio» in palio nella puntata non verrà aggiudicato e si sommerà a quello in palio nella puntata successiva.

Tutti i codici estratti per ogni puntata e che non partecipano ai giochi, parteciperanno alle successive estrazioni.

Tutte le operazioni sopradescritte si svolgeranno sotto il controllo della Commissione.

Le telefonate per partecipare all'assegnazione dei premi di cui al presente articolo potranno essere effettuate fino alle ore 24,00 del 20 dicembre 2007.

Art. 13.

Il possessore del biglietto della lotteria Italia 2007 può partecipare a partire dal 3 settembre 2007 fino alle ore 24,00 del 3 gennaio 2008 attraverso mezzo telefonico selezionando il numero 16472, all'assegnazione istantanea di premi. I premi in palio, per ogni milione di giocate, sono:

1 premio di € 100.000,00;

5 premi di € 5.000,00;

15 premi di € 1.000,00;

2.128 premi di € 200,00.

Il costo complessivo di ogni chiamata per la partecipazione al gioco è di € 1,00 IVA inclusa, per gli abbonati Telecom Italia e dei gestori di telefonia fissa che decideranno di aderire all'iniziativa. Per le chiamate da cellulare il costo sarà quello dei piani tariffari dei singoli gestori che aderiranno. L'addebito della chiamata avverrà soltanto al momento della registrazione della giocata, pertanto le informazioni relative al gioco potranno essere acquisite, digitando il numero suindicato, senza alcun addebito. Dalla stessa utenza telefonica potranno essere effettuate fino ad un massimo di quattro telefonate nell'arco delle 24 ore, ovvero dalle ore 00,01 alle ore 24,00. L'addebito del costo complessivo di ogni chiamata sarà effettuato dal gestore telefonico sulla relativa bolletta e, nel caso di chiamate da apparecchi cellulari prepagati, il costo sarà detratto dal credito dell'utente.

Il possesso di ogni biglietto della Lotteria Italia consente di effettuare due giocate telefoniche. La giocata viene effettuata digitando sulla tastiera telefonica un codice di dodici cifre, composto in gruppi di quattro, riportato sul fronte del biglietto della Lotteria nell'area «2 Gratta, chiama e.....vinci». Nella citata area sono riportate due serie di dodici cifre, ciascuna per ogni possibilità di gioco.

Ogni serie di dodici cifre può essere giocata una sola volta ed ogni chiamata consente di giocare una sola serie.

Per motivi tecnici sarà possibile accedere a tale modalità di gioco esclusivamente dal territorio nazionale.

Art. 14.

Nel biglietto della lotteria Italia 2007 è presente anche un tagliando, denominato «Il treno della fortuna», separabile dal resto del biglietto da apposita fincatura ma non vendibile separatamente. Il tagliando consente l'assegnazione di premi con modalità di estrazione istantanea. Sul fronte del tagliando sono presenti due aree ricoperte da speciale vernice asportabile mediante raschiatura. La prima area è denominata i «Numeri vincenti» e riproduce l'immagine di un semaforo. La seconda area è denominata «Il Treno dei tuoi numeri» e riproduce l'immagine di un treno le cui cinque ruote sono contraddistinte dalla scritta «premio».

Nella parte posteriore del tagliando sono indicati gli importi dei premi, una sintesi delle modalità per ottenerne il pagamento, analiticamente indicate nel precedente art. 7, ed il bar-code per la rilevazione informatica del tagliando, presente anche sul corpo centrale del biglietto.

Ogni tagliando consente un'unica giocata e può attribuire un'unica vincita.

Gli acquirenti dei biglietti della lotteria Italia possono conoscere, utilizzando il tagliando di cui al presente articolo, immediatamente la vincita nel modo seguente:

si deve grattare il semaforo nell'area «I numeri vincenti» e scoprire i numeri celati sotto di esso;

si deve poi grattare «Il Treno dei tuoi numeri», scoprire i numeri celati sotto di esso e l'indicazione dei relativi premi;

se uno de «I numeri vincenti» è presente ne «Il Treno dei tuoi numeri» si vince il premio corrispondente.

La massa-premi, per ogni 20.000.000 di biglietti della lotteria Italia, ammonta ad € 30.625.000,00, suddivisa nei seguenti premi:

n. 10 premi di euro 80.000,00;

n. 100 premi di euro 1.000,00;

n. 400 premi di euro 500,00;

n. 500 premi di euro 100,00;

n. 2.500 premi di euro 50,00;

n. 5.000 premi di euro 20,00;

n. 25.000 premi di euro 10,00;

n. 5.800.000 premi di euro 5,00.

Qualora nel corso di svolgimento della lotteria, sulla base dell'andamento delle vendite, si ravvisasse la necessità di procedere alle emissione di ulteriori serie di biglietti, così come previsto nel precedente art. 2, i relativi tagliandi «Il Treno della fortuna» conterranno, in proporzione, i premi sopraindicati.

Art. 15.

I risultati dell'estrazione dei premi di cui all'art. 4 saranno pubblicati nel bollettino ufficiale dei biglietti vincenti, che sarà compilato dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell'art. 16 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 agosto 2007

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 2007
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 62

07A08043

DECRETO 10 settembre 2007.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4%, con godimento 15 aprile 2007 e scadenza 15 aprile 2012, nona e decima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 1840 dell'8 gennaio 2007, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 298, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 7 settembre 2007 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 69.709 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 10 aprile, 10 maggio, 11 giugno e 10 luglio 2007, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime otto tranches dei buoni del Tesoro poliennali 4%, con godimento 15 aprile 2007 e scadenza 15 aprile 2012;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una nona tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale dell'8 gennaio 2007, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una nona tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4%, con godimento 15 aprile 2007 e scadenza 15 aprile 2012, fino all'importo massimo di nominali 2.500 milioni di euro, di cui al decreto del 10 aprile 2007, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 10 aprile 2007.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 10 aprile 2007, entro le ore 11 del giorno 13 settembre 2007.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del ripetuto decreto del 10 aprile 2007.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della decima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della nona tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 10 aprile 2007, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 14 settembre 2007.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. quinquennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 17 settembre 2007, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 155 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 17 settembre 2007.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2007 faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2012 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 10 aprile 2007, sarà scritturato dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2007.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 settembre 2007

p. *Il direttore generale:* CANNATA

07A07991

DECRETO 10 settembre 2007.

Corso legale, contingente e modalità di cessione delle monete d'argento da 10 euro celebrative del «Centenario della fondazione della Scuola dell'arte della medaglia». Millesimo 2007.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della Sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 9 maggio 2001;

Visto il comma 5 dell'art. n. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Vista la decisione della Banca Centrale Europea del 24 novembre 2006 relativa all'approvazione del volume di conio delle monete metalliche per il 2007 ivi comprese le emissioni numismatiche;

Visti i decreti ministeriali rispettivamente n. 2865 del 10 gennaio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 2007 e n. 67187 del 6 luglio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 160 del 12 luglio 2007, con i quali si autorizza l'emissione delle monete d'argento da € 10, celebrative del «Centenario della fondazione della Scuola dell'arte della medaglia», millesimo 2007;

Considerato che occorre stabilire la data dalla quale le citate monete avranno corso legale;

Ritenuto di dover determinare il contingente e disciplinare la prenotazione e la distribuzione delle suddette monete;

Decreta:

Art. 1.

Le monete d'argento da € 10 celebrative del «Centenario della fondazione della Scuola dell'arte della medaglia», millesimo 2007, aventi le caratteristiche di cui al decreti ministeriali 10 gennaio 2007 e 6 luglio 2007, indicati nelle premesse, vengono emesse nella sola versione proof ed hanno corso legale dal 27 settembre 2007.

Art. 2.

Il contingente in valore nominale delle monete di cui all'art. 1, è stabilito in € 80.000,00 pari a 8.000 monete.

Art. 3.

Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono acquistare le monete, entro il 31 marzo 2008, con le modalità e alle condizioni di seguito descritte:

direttamente presso i punti vendita dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. di via Principe Umberto, 4 e di piazza G. Verdi, 10, entrambi in Roma, con pagamento in contanti, per un limite massimo, a persona, di € 1.500,00;

mediante richiesta d'acquisto trasmessa via fax al n. + 39 06 85083710 o via posta all'indirizzo: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. - Sezione Zecca - Via Gino Capponi n. 49 - 00179 Roma;

tramite collegamento internet con il sito www.ipzs.it e compilazione dei moduli riservati alla vendita on line.

Il pagamento delle monete ordinate deve essere effettuato anticipatamente:

mediante bonifico bancario sul conto corrente n. 11000/49 presso la Banca popolare di Sondrio - Roma - Agenzia n. 11 - intestato a Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., codice IBAN IT 20 X 05696 03200 000011000X49; dall'estero: CODE SWIFT POSO IT 22;

a mezzo bollettino di conto corrente postale n. 59231001, intestato a Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. - Emissioni numismatiche.

Le monete possono essere cedute per un quantitativo massimo di 550 pezzi per ogni acquirente, applicando lo sconto del 2% per i quantitativi eccedenti le 500 unità, con l'opzione per ulteriori 500 monete. Il diritto di opzione deve essere esercitato al momento del primo ordine.

L'opzione verrà concessa con equa ripartizione, sulla base dell'eventuale disponibilità residua, a chiusura del periodo utile per l'acquisto.

I prezzi di vendita al pubblico, IVA inclusa, per acquisti unitari, sono pertanto così distinti:

da 1 a 500 unità € 47,00

da 501 a 550 unità € 46,06

Gli aventi diritto allo sconto devono dichiarare il numero di partita IVA per attività commerciali di prodotti numismatici.

Le monete richieste saranno assegnate in funzione della data dell'effettivo pagamento.

La spedizione delle monete, da parte dell'Istituto, avverrà al ricevimento dei documenti bancari o postali, attestanti l'avvenuto pagamento, nei quali dovranno essere specificati i dati personali del richiedente e, nel caso, il codice cliente. Le spese di spedizione sono a carico del destinatario.

L'eventuale consegna delle monete franco magazzino Zecca deve essere concordata con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. e richiesta nell'ordine di acquisto.

Art. 4.

La Cassa speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di «cauta custodia», i quantitativi di monete richiesti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. per consentirne la vendita.

Con successivo provvedimento saranno stabiliti i termini e le modalità di versamento dei ricavi netti che l'Istituto medesimo dovrà versare ad apposito capitolo di entrata di questo Ministero.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 settembre 2007

Il direttore generale del Tesoro: GRILLI

07A07992

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 30 luglio 2007.

Autorizzazione all'importazione parallela del prodotto fitosanitario «Geyser®».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande ;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto ministeriale 17 dicembre 1998 che definisce le modalità per l'importazione parallela di prodotti fitosanitari sul mercato italiano da Paesi comunitari, così come modificato dai decreti ministeriali 21 luglio 2000 e 24 ottobre 2006;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi e successive modificazioni;

Vista la domanda del 6 marzo 2007, e successive integrazioni del 23 maggio 2007 e del 13 luglio 2007, con cui l'impresa PA-MAG S.r.l., con sede in Parma, Strada Pastrengo n. 24, ha richiesto l'importazione parallela dal Belgio del prodotto Geyser® ivi registrato al n. 8256\B a nome dell'impresa Syngenta Crop Protection n. v. (Belgio) con sede in Humaniteitslaan n. 65 - Ruisbroek (Belgio);

Vista la composizione percentuale del prodotto registrato Belgio e comunicata in data 2 aprile 2007 dal Federal public service - Health, food chain safety and environment di tale Paese;

Accertato che le differenze nella natura e nella percentuale dei coformulanti non modificano la classificazione di pericolosità né l'efficacia agronomica del prodotto fitosanitario che si intende importare rispetto a quello registrato in Italia, con la denominazione Score® 25 EC e con il numero di registrazione 8801 del 6 marzo 1996, a nome dell'impresa Syngenta Crop Protection S.p.A. con sede in Milano, via Gallarate n. 139;

Considerato che il prodotto di riferimento Score® 25 EC autorizzato in Italia al n. 8801, è stato sottoposto alla procedura di riclassificazione come previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 di attuazione delle Direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE, e successive modificazioni;

Vista la nuova etichetta da apporre sulle confezioni importate, così come adeguata alle norme vigenti ed al pari prodotto fitosanitario già in commercio in Italia;

Visto il versamento di € 516,46 effettuato dal richiedente quale tariffa per gli accertamenti conseguenti al rilascio della presente autorizzazione;

Decreta:

1. È rilasciata all'impresa PA-MAG Srl con sede in Parma, Strada Pastrengo n. 24, fino al 31 dicembre 2008, l'autorizzazione n. 13902/IP all'importazione parallela dal Belgio del prodotto fitosanitario classificato N - PERICOLOSO PER L'AMBIENTE, denominato Geyser® ed ivi autorizzato al n. 8256\B.

2. Il prodotto è sottoposto alle operazioni di rietichettatura presso lo stabilimento dell'impresa Chemia S.p.A., via Statale n. 327 - C.P. 7 44040 Dosso (Ferrara), autorizzata con decreti dell'11 novembre 1975, 28 agosto 1978 e 30 novembre 1994.

4. Il prodotto è importato dal Belgio in confezioni pronte per l'impiego nelle taglie da litri 1 e 5.

5. È approvata, quale parte integrante del presente decreto, l'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa all'impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 2007

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Prodotto Fitosanitario posto in commercio a seguito di importazione parallela da paese comunitario ai sensi dei D.D.M.M. 17.12.98, 21.07.2000 e 24.10.2006 del Ministero della Salute

GEYSER®

Concentrato Emulsionabile (EC)

Fungicida sistemico per la lotta contro la Ticchiolatura e l'Oidio del melo e del pero, la Cercosporiosi della Barbabietola da Zucchero e contro altre malattie delle Colture Orticole

Composizione

100 g. di prodotto contengono: difenoconazolo puro g 23,2 (250 g/l), coformulanti q.b. a g. 100.

Registrazione: n° 825[illegible] LT.1, LT.5

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Frasi di Rischio:

R50-53: Molto Tossico per gli organismi acquatici; può a lungo termine produrre degli effetti negativi per l'ambiente acquatico.

R66: L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolatura della pelle.

R67: L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini.

Consigli di prudenza:

S2 : Conservare fuori dalla portata dei bambini.

S13: conservare lontano da alimenti o mangimi e bevande

S20/21: non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego del prodotto.

S23: non respirare i vapori.

S26: in caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico.

S28: in caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone.

S36-37: Usare indumenti protettivi e guanti adatti

S39: proteggersi gli occhi e la faccia.

S46: In caso di ingestione consultare immediatamente il Medico e mostrargli il contenitore e l'etichetta.

S60: Questo materiale ed il suo contenitore devono essere smaltiti come residui pericolosi.

S61: Non disperdere nell'Ambiente. Riferirsi alle istruzioni Speciali, schede informative in materia di sicurezza

NORME DI SICUREZZA

Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Difenoconazolo – Sintomi: organi interessati: occhi, cute, mucosa del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale.

Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimenti di alte dosi, sono possibili tubolonecrosi renali acute e epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico.

In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalee, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale.

Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC.

Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore.

Terapia: sintomatica.

Consultare un centro antiveleni.

Syngenta Crop Protection N.V., Humaniteitslaan, 65, B-1601, Ruisbroek.

Tel: Syngenta AG (2003).

Marchio Registrato da Syngenta Group Company

Importato dal Belgio da PA.MAG S.r.l. Strada Pastrengo 24 43100 Parma

Autorizzazione del Ministero della Salute n° del

Stabilimento di produzione: Syngenta Crop Protection Monthey – SA – Monthey (Svizzera)

Rietichettatura presso: CHEMIA S.p.A. via Statale n°327 -44040 Dosso (FE) ITALIA

DA NON VENDERSI SFUSO

Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.

Non operare contro vento.

Il contenitore non può essere riutilizzato.

Il contenitore, completamente svuotato, non deve essere disperso nell'ambiente.

Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.

Non contaminare l'acqua col prodotto od il suo contenitore.

Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie.

Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

CARATTERISTICHE

Geyser® è un fungicida sistemico a base di Difenoconazolo, principio attivo appartenente ai triazoli, dotato di lunga persistenza e di spiccata attività curativa.

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO

colture	patogeni	dosi	indicazioni d'impiego
Barbabietola da zucchero	Cercosporiosi bieticola	0,2-0,3 l/ha	Max 3 trattamenti a cadenza di 15-20 giorni
Melo, pero	Ticchiolatura (venturia inequalis), Oidio (Podosphaera leucotricha). NB: si raccomanda la miscela con un prodotto di copertura	15 ml. per etto-litro	Massimo 4 trattamenti
Asparago	Puccinia asparagi, Stemphylium vesicarium	0,5 l/ha	3-4 trattamenti a cadenza di 10-14 giorni
Patata, pomodoro sedano, carota, cavolfiore	Alternaria, septoria, ruggine, oidio, mycosphaerella	0,4-0,5 l/ha	3-4 trattamenti preventivi a cadenza di 7-14 giorni a seconda della pressione della malattia
cetriolo	Oidio, alternariosi	0,5 l/ha	3-4 trattamenti preventivi a cadenza di 10-14 giorni

Qualora si impieghino apparecchiature a basso volume, utilizzare la dose ettaro che si distribuisce con attrezzature a volume normale.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.

Compatibilità: "Avvertenza" in caso di miscele con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 21 giorni prima della raccolta per barbabietola da zucchero e sedano; 14 giorni prima della raccolta per melo, pero, patata e cavolfiore; 7 giorni per le altre colture.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura, ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

07A07960

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 16 luglio 2007.

Costituzione del Comitato provinciale presso la sede I.N.P.S. di Foggia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FOGGIA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, recante «Attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale», così come modificato con la legge n. 88/1989, in particolare gli articoli 1, 3, 34, 35, 36, 37, 38 e 41;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, recante «Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro» e segnatamente l'art. 44 che disciplina la composizione dei comitati provinciali;

Visto il decreto n. 2/2003 del 3 marzo 2003, del direttore della Direzione provinciale del lavoro di Foggia, con il quale è stato costituito — per il quadriennio 2003/2007 — il comitato provinciale I.N.P.S. di Foggia, previsto dall'art. 34 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Considerato che essendo scaduto il periodo di validità del citato organo collegiale, si rende necessario procedere al suo rinnovo;

Visto il primo comma dell'art. 35 del prefato decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, il quale dispone la costituzione del comitato provinciale presso la sede I.N.P.S. con decreto del dirigente della Direzione provinciale del lavoro;

Vista la lettera del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 1° settembre 1987; la circolare ministeriale n. 45/1995 dell'11 gennaio 1995 sui criteri di individuazione del grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali; la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale tutela condizioni di lavoro: «Rappresentatività delle organizzazioni sindacali ai fini della partecipazione ad organi collegiali pubblici»; nonché, per quanto applicabile, la circolare 21 luglio 2004, prot. n. 6/399/22118 della Direzione generale per le politiche previdenziali - Div. III del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 31 del 14 aprile 1989 e la circolare n. 33 del 19 aprile 1989 contenenti istruzioni per la costituzione dei comitati provinciali I.N.P.S. di cui alla succitata legge n. 88/1989;

Visto il secondo comma del citato art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, il quale dispone che ai fini delle nomine, il dirigente della Direzione provinciale del lavoro provvede — sulla base dei dati acquisiti — alla ripartizione dei membri del Comitato tra i settori economici interessati all'attività dell'Istituto e, in particolare, alle funzioni dei comitati provinciali, tra cui il potere di decisione dei ricorsi, in relazione:

alla importanza ed al grado di sviluppo delle diverse attività produttive nella provincia;

alla consistenza numerica ed al diverso indice annuo di occupazione delle forze di lavoro che vi sono impiegate;

al rapporto numerico tra la rappresentanza dei lavoratori e dei datori di lavoro nel consiglio di amministrazione dell'Istituto;

Rilevato che i settori economici maggiormente interessati alle attività dell'Istituto ed, in particolare alle funzioni del comitato provinciale, sono: quelli industriale, commerciale e agricolo per quanto riguarda i datori di lavoro; quelli commerciale, artigianale ed agricolo, settori già comunque predeterminati dalla legge, per quanto riguarda i lavoratori autonomi; quelli agricolo, industriale e commerciale per quanto riguarda i lavoratori dipendenti;

Considerato che anche i dati fatti pervenire dalle singole associazioni convergono e concordano, in modo univoco nel far emergere, in ambito provinciale, i settori industriale, commerciale e agricolo per quanto riguarda i datori di lavoro; i settori commerciale, artigianale ed agricolo per quanto riguarda i lavoratori autonomi; i settori agricolo, industriale e commerciale per quanto riguarda i lavoratori dipendenti;

Ritenuto che per la corretta formulazione del giudizio sulla effettiva operatività e sul grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali nei settori produttivi sopra indicati occorre stabilire, in via preliminare, i criteri di valutazione e che detti criteri vengono individuati come di seguito:

1) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle organizzazioni sindacali, rilevati sulla base dei dati forniti dalle stesse;

2) ampiezza e diffusione territoriale e settoriale delle strutture organizzative ed operative sul piano provinciale di ciascuna organizzazione sindacale;

3) partecipazione effettiva e costante alla formazione e stipulazione dei contratti di lavoro integrativi provinciali ed aziendali;

4) partecipazione alla trattazione in sede conciliativa delle controversie individuali, plurime e collettive di lavoro; richieste di costituzione di collegi arbitrali; deposito ai sensi della legge n. 533 di verbali di accordi stipulati in sede provinciale;

5) partecipazione a commissioni e comitati istituiti presso pubbliche amministrazioni, operanti nella provincia di Foggia con compiti di tutela degli interessi e dei datori di lavoro e dei lavoratori dipendenti;

Visto l'art. 34 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, così come modificato dall'art. 44 della legge n. 88/1989, il quale prevede che il comitato deve essere composto come segue:

undici rappresentanti dei lavoratori dipendenti, dei quali uno in rappresentanza dei dirigenti d'azienda;

tre rappresentanti dei datori di lavoro;

tre rappresentanti dei lavoratori autonomi;

il direttore della Direzione provinciale del lavoro; il quale può farsi rappresentare in singole sedute da un funzionario dell'ufficio all'uopo delegato;

il direttore della locale ragioneria provinciale dello Stato, il quale può farsi rappresentare in singole sedute da un funzionario dell'ufficio all'uopo delegato;

il direttore della locale sede provinciale dell'Istituto;

Visto l'art. 46 della precitata legge, il quale stabilisce una diversa articolazione del comitato stesso, demandando la decisione di alcuni ricorsi in materia di prestazioni a speciali commissioni;

Visto il secondo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, il quale prevede che il Comitato I.N.P.S. è rinnovato ogni quattro anni;

Atteso che, per le procedure di costituzione dei Comitati provinciali I.N.P.S., restano in vigore le disposizioni contenute nel precitato art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970;

Effettuata sulla base dei dati acquisiti la seguente ripartizione dei membri del comitato tra i settori economici interessati all'attività dell'Istituto ed in particolare alle funzioni dei comitati stessi:

a) undici rappresentanti dei lavoratori dipendenti di cui:

sei agricoltura;

tre industria;

uno commercio;

uno dirigenti d'azienda;

b) tre rappresentanti dei datori di lavoro di cui:

uno industria;

uno agricoltura;

uno commercio;

c) tre rappresentanti dei lavoratori autonomi di cui:

uno coltivatori, mezzadri e coloni;

uno artigiani;

uno commercio;

Considerato che, ai sensi del penultimo comma dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, i rappresentanti dei lavoratori dipendenti, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi, sono nominati su designazione delle rispettive organizzazioni sindacali più rappresentative operanti nella provincia;

Ritenuto nell'ambito della costante prassi interpretativa adottata da questo ufficio, di confermare il criterio, sempre pacificamente seguito in tutte le precedenti omologhe occasioni, di individuare la rappresentatività in relazione ai settori maggiormente interessati all'attività dell'I.N.P.S.;

Rilevato inoltre, che dalle risultanze degli atti istruttori e dalle conseguenti valutazioni comparative compiute alla stregua dei suindicati parametri riconosciuti idonei e necessari per la determinazione del grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali e di categoria, con riferimento ai settori sopraindicati, risultano maggiormente rappresentative sul piano locale le seguenti organizzazioni sindacali:

1) per i datori di lavoro: la Confindustria, la Confcommercio e la C.I.A. - Confederazione italiana agricoltori;

2) per i lavoratori autonomi: la Coldiretti, la Confartigianato e la Confesercenti;

3) per i lavoratori dipendenti: la C.G.I.L., la C.I.S.L., la U.I.L. e la C.I.S.A.L.;

4) per i dirigenti d'azienda: la C.I.D.A.;

Esaminate le designazioni dei membri previsti ai punti 1, 2 e 3 del sopra citato art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970 da parte delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e dei dirigenti d'azienda, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi;

Considerato che, per quanto riguarda i lavoratori dipendenti è pervenuta una designazione congiunta da parte delle tre organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative (C.I.S.L., C.G.I.L. e U.I.L.);

Preso atto secondo quanto previsto all'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, delle designazioni effettuate dalle predette organizzazioni sindacali provinciali di categoria individuate come maggiormente rappresentative;

Visto l'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, il quale dispone che per la nomina dei rappresentanti di categoria, le organizzazioni sindacali, sono tenute a fare le designazioni di loro competenza nel termine assegnato; che qualora le designazioni non pervengano nel termine prescritto, il dirigente della Direzione provinciale del lavoro si sostituisce all'organizzazione inadempiente;

Ritenuto di dover provvedere;

Tutto ciò esposto e valutato in atto quale presupposto logico posto a fondamento del dispositivo dell'emanando decreto anche per l'effetto previsto dall'art. 3, commi 1 e 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Decreta:

È costituito presso la sede provinciale dell'I.N.P.S. di Foggia il comitato provinciale così composto:

a) componenti di diritto:

1) il direttore della Direzione provinciale del lavoro di Foggia;

2) il direttore della ragioneria provinciale dello Stato di Foggia;

3) il direttore della sede provinciale I.N.P.S. di Foggia;

b) componenti in rappresentanza dei lavoratori dipendenti:

	Organizzazioni sindacali designante
Agricoltura, artigianato e commercio:	
1) Bocola Leonardo	CGIL-CISL-UIL (congiuntamente)
2) Bombacigno Franco	» » » »
3) Di Stasio Biagio	» » » »
4) Festa Pasqualino	» » » »
5) Fiore Giuseppe	» » » »
6) Graziano Antonio	» » » »
7) Iatarola Michele	» » » »
8) Larovere Domenico	» » » »
9) Muscatiello Antonio	» » » »
10) Montrone Pasquale	designato dalla C.I.S.A.L.
Dirigenti d'azienda:	
11) Marchesino Giuseppe	designato dalla C.I.D.A.

c) componenti in rappresentanza dei datori di lavoro:

Industria:	
1) Poliseno Raffaele	designato dalla Confindustria
Agricoltura:	
2) Casoli Filomena	designata dalla C.I.A. - Confederazione italiana agricoltori
Commercio:	
3) Di Iasio Biagio	designato dalla Confcommercio

d) componenti in rappresentanza dei lavoratori autonomi:

Agricoltura:	
1) Marseglia Angelo	designato dalla Coldiretti
Artigianato:	
2) Conoscitore Antonio	designato dalla Confartigianato
Commercio:	
3) Renzulli Arcangelo	designato dalla Confesercenti

Il comitato, composto come sopra descritto, rimarrà in carica per quattro anni a decorrere dalla data di emissione del presente decreto, come previsto dall'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 30 aprile 1970.

Il presente decreto è immediatamente esecutivo a norma dell'art. 5, comma 1 del decreto-legge 17 gennaio 1994, n. 33, ex ultimo comma dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970.

Il direttore della sede provinciale dell'I.N.P.S. di Foggia è incaricato dell'esecuzione del provvedimento.

Avverso il presente decreto è proponibile ricorso al TAR Puglia o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro i termini e con le modalità previste dalla legge da chiunque vi abbia interesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Foggia, 16 luglio 2007

Il direttore provinciale: PISTILLO

07A07964

DECRETO 19 luglio 2007.

Costituzione della commissione speciale per il contenzioso in materia di prestazioni per gli esercenti attività commerciali presso il Comitato provinciale I.N.P.S. di Foggia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FOGGIA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 e, in particolare l'art. 34 come sostituito dall'art. 44 della legge n. 88/1989;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88 e, segnatamente il terzo comma dell'art. 46 recante la disciplina del contenzioso in materia di prestazioni;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della previdenza e dell'assistenza sociale, divisione III, n. 33/89 del 19 aprile 1989, con cui sono state impartite istruzioni riguardo alla costituzione delle speciali commissioni di cui all'art. 46 su richiamato;

Viste la lettera del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 1° settembre 1987; la circolare ministeriale n. 45/1995 dell'11 gennaio 1995 sui criteri di individuazione del grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali; la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale tutela condizioni di lavoro: «Rappresentatività delle organizzazioni sindacali ai fini della partecipazione ad organi collegiali pubblici»; nonché, per quanto applicabile, la circolare 21 luglio 2004, prot. n. 6/399/22118 della Direzione generale per le politiche previdenziali - Div. III del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto n. 1/2007 del 16 luglio 2007, con il quale è stato costituito il comitato provinciale presso la sede dell'I.N.P.S. di Foggia;

Considerato che occorre nominare quattro rappresentanti della categoria degli esercenti attività commerciali nella speciale commissione del comitato provinciale presso la sede dell'I.N.P.S.di Foggia;

Considerato che, ai sensi del terzo comma dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, gli stessi rappresentanti devono essere nominati su designazione delle organizzazioni di categoria più rappresentative operanti nella provincia;

Considerato che, per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle predette organizzazioni, sono stati individuati, in via preventiva i seguenti criteri di valutazione:

1) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle organizzazioni dei commercianti;

2) partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti collettivi di lavoro;

3) partecipazione alla trattazione delle controversie individuali, plurime e collettive di lavoro presso la Direzione provinciale del lavoro di Foggia;

4) ampiezza e diffusione territoriale e settoriale delle strutture organizzative ed operative sul piano provinciale;

5) partecipazione a commissioni e comitati istituiti presso organismi pubblici operanti nella provincia;

Considerato che dalle risultanze degli atti istruttori e dalle conseguenti valutazioni comparative, poste in essere in sede di costituzione del Comitato provinciale I.N.P.S. e compiute alla stregua degli indicati criteri, risultano maggiormente rappresentative le seguenti associazioni di categoria dei lavoratori autonomi del settore commercio:

Confesercenti;

Confcommercio P.M.I.;

Visto l'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, il quale, dispone che per la nomina dei rappresentanti di categoria, le organizzazioni sindacali, sono tenute a fare le designazioni di loro competenza nel termine assegnato; che qualora le designazioni non pervengano nel termine prescritto, il direttore della Direzione provinciale del lavoro si sostituisce all'organizzazione inadempiente;

Viste le designazioni effettuate dalle competenti organizzazioni sindacali;

Decreta:

La commissione speciale degli esercenti attività commerciali, in seno al comitato provinciale presso la sede dell'I.N.P.S. di Foggia è così composta:

Di Iasio Biagio - Presidente, rappresentante degli esercenti attività commerciali in seno al comitato provinciale I.N.P.S.;

il direttore della Direzione provinciale del lavoro di Foggia;

il direttore della locale ragioneria provinciale dello Stato;

il direttore della sede provinciale dell'I.N.P.S.

In rappresentanza dei lavoratori autonomi di categoria:

	Organizzazioni sindacali designante
Renzulli Arcangelo	Confesercenti
Pinto Addolorata	Confesercenti
Gaudiero Luigi	Confesercenti
Perdonò Alfonso	Confcommercio

La commissione speciale, costituita come sopra, ai sensi del terzo comma dell'art. 46 della legge 9 marzo 1986, n. 83, e a norma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, durerà in carica fino alla scadenza del comitato provinciale.

Il presente decreto è immediatamente esecutivo a norma dell'art. 5, comma 1 del decreto-legge 17 gennaio 1994, n. 33, ex ultimo comma dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970.

Il dirigente della sede provinciale dell'I.N.P.S. di Foggia è incaricato dell'esecuzione del provvedimento.

Avverso il presente decreto è proponibile ricorso al TAR Puglia o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro i termini e con le modalità previste dalla legge da chiunque vi abbia interesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Foggia, 19 luglio 2007

Il direttore provinciale: PISTILLO

07A07965

DECRETO 19 luglio 2007.

Costituzione della commissione speciale per il contenzioso in materia di prestazioni per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni presso il Comitato provinciale I.N.P.S. di Foggia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 e, in particolare l'art. 34 come sostituito dall'art. 44 della legge n. 88/1989;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88 e, segnatamente il terzo comma dell'art. 46 recante la disciplina del contenzioso in materia di prestazioni;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della previdenza e dell'assistenza sociale, divisione III, n. 33/89 del 19 aprile 1989, con cui sono state impartite istruzioni riguardo alla costituzione delle speciali commissioni di cui all'art. 46 su richiamato;

Viste la lettera del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 1° settembre 1987; la circolare ministeriale n. 45/1995 dell'11 gennaio 1995 sui criteri di individuazione del grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali; la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale tutela condizioni di lavoro: «Rappresentatività delle organizzazioni sindacali ai fini della partecipazione ad organi collegiali pubblici»; nonché, per quanto applicabile, la circolare 21 luglio 2004, prot. n. 6/399/22118, della Direzione generale per le politiche previdenziali - Div. III del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto n. 1/2007 del 16 luglio 2007, con il quale è stato costituito il comitato provinciale presso la sede dell'I.N.P.S. di Foggia;

Considerato che occorre nominare quattro rappresentanti della categoria dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni nella speciale commissione del comitato provinciale presso la sede dell'I.N.P.S. di Foggia;

Considerato che, ai sensi del terzo comma dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, gli stessi rappresentanti devono essere nominati su designazione delle organizzazioni di categoria più rappresentative operanti nella provincia;

Considerato che, per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle predette organizzazioni, sono stati individuati, in via preventiva i seguenti criteri di valutazione:

1) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle organizzazioni sindacali;

2) partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti collettivi di lavoro;

3) partecipazione alla trattazione delle controversie individuali, plurime e collettive di lavoro presso la Direzione provinciale del lavoro di Foggia;

4) ampiezza e diffusione territoriale e settoriale delle strutture organizzative ed operative sul piano provinciale;

5) partecipazione a commissioni e comitati istituiti presso organismi pubblici operanti nella provincia;

Considerato che dalle risultanze degli atti istruttori e dalle conseguenti valutazioni comparative, poste in essere in sede di costituzione del comitato provinciale I.N.P.S. e compiute alla stregua degli indicati criteri, risultano maggiormente rappresentative le seguenti Associazioni di categoria dei lavoratori autonomi del settore agricolo:

Coldiretti - Federazione provinciale Coldiretti;

Copagri - Confederazione produttori agricoli;

Confagricoltura - Unione provinciale agricoltori;

CIA - Confederazione italiana agricoltori;

Visto l'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, il quale dispone che per la nomina dei rappresentanti di categoria, le organizzazioni sindacali, sono tenute a fare le designazioni di loro competenza nel termine assegnato; che qualora le designazioni non pervengano nel termine prescritto, il direttore della Direzione provinciale del lavoro si sostituisce all'organizzazione inadempiente;

Viste le designazioni effettuate dalle competenti organizzazioni dei lavoratori autonomi;

Decreta:

La commissione speciale dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, in seno al comitato provinciale presso la sede dell'I.N.P.S. di Foggia è così composta:

Marseglia Angelo - presidente, rappresentante dei lavoratori autonomi dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni in seno al comitato provinciale I.N.P.S.;

il direttore della Direzione provinciale del lavoro di Foggia;

il direttore della locale ragioneria provinciale dello Stato;

il direttore della sede provinciale dell'I.N.P.S.

In rappresentanza dei lavoratori autonomi di categoria:

	Organizzazioni sindacali designante
Campese Giuseppe	Coldiretti
Costantino Carla	Copagri
Sinigaglia Mauro Giovanni	Confagricoltura
De Flumeri Gaetano	CIA

La commissione speciale, costituita come sopra, ai sensi del terzo comma dell'art. 46 della legge 9 marzo 1986, n. 88, e a norma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, durerà in carica fino alla scadenza del comitato provinciale.

Il presente decreto è immediatamente esecutivo a norma dell'art. 5, comma 1 del decreto-legge 17 gennaio 1994, n. 33, ex ultimo comma dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970.

Il dirigente della sede provinciale dell'I.N.P.S. di Foggia è incaricato dell'esecuzione del provvedimento.

Avverso il presente decreto è proponibile ricorso al TAR Puglia o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro i termini e con le modalità previste dalla legge da chiunque vi abbia interesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Foggia, 19 luglio 2007

Il direttore provinciale: PISTILLO

07A07966

DECRETO 19 luglio 2007.

Costituzione della commissione speciale per il contenzioso in materia di prestazioni per la categoria degli artigiani presso il Comitato provinciale I.N.P.S. di Foggia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 e, in particolare l'art. 34 come sostituito dall'art. 44 della legge n. 88/1989;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88 e, segnatamente il terzo comma dell'art. 46 recante la disciplina del contenzioso in materia di prestazioni;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della previdenza e dell'assistenza sociale, divisione III, n. 33/89 del 19 aprile 1989, con cui sono state impartite istruzioni riguardo alla costituzione delle speciali commissioni di cui all'art. 46 su richiamato;

Viste la lettera del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 1° settembre 1987; la circolare ministeriale n. 45/1995 dell'11 gennaio 1995 sui criteri di individuazione del grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali; la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale tutela condizioni di lavoro: «Rappresentatività delle organizzazioni sindacali ai fini della partecipazione ad organi collegiali pubblici»; nonché, per quanto applicabile, la circolare 21 luglio 2004, prot. n. 6/399/22118, della Direzione generale per le politiche previdenziali - Div. III del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto n. 1/2007 del 16 luglio 2007, con il quale è stato costituito il Comitato provinciale presso la sede dell'I.N.P.S. di Foggia;

Considerato che occorre nominare quattro rappresentanti della categoria degli artigiani nella speciale commissione del comitato provinciale presso la sede dell'I.N.P.S. di Foggia;

Considerato che, ai sensi del terzo comma dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, gli stessi rappresentanti devono essere nominati su designazione delle organizzazioni di categoria più rappresentative operanti nella provincia;

Considerato che, per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle predette organizzazioni, sono stati individuati, in via preventiva i seguenti criteri di valutazione:

1) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle organizzazioni sindacali;

2) partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti collettivi di lavoro;

3) partecipazione alla trattazione delle controversie individuali e plurime di lavoro presso la Direzione provinciale del lavoro di Foggia;

4) ampiezza e diffusione territoriale e settoriale delle strutture organizzative ed operative sul piano provinciale;

5) partecipazione a commissioni e comitati istituiti presso organismi pubblici operanti nella provincia;

Considerato che dalle risultanze degli atti istruttori e dalle conseguenti valutazioni comparative, poste in essere in sede di costituzione del comitato provinciale I.N.P.S. e compiute alla stregua degli indicati criteri, risultano maggiormente rappresentative le seguenti associazioni di categoria dei lavoratori autonomi del settore artigianato:

Confartigianato - Unione provinciale artigiani di Capitanata (UPAC);

C.N.A. - Confederazione nazionale dell'artigianato;

Casartigiani - Confederazione autonoma sindacati Artigiani;

Visto l'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, il quale dispone che per la nomina

dei rappresentanti di categoria, le organizzazioni sindacali, sono tenute a fare le designazioni di loro competenza nel termine assegnato; che qualora le designazioni non pervengano nel termine prescritto, il direttore della Direzione provinciale del lavoro si sostituisce all'organizzazione inadempiente;

Viste le designazioni effettuate dalle competenti organizzazioni dei lavoratori autonomi;

Decreta:

La commissione speciale degli artigiani in seno al comitato provinciale presso la sede dell'I.N.P.S. di Foggia è così composta:

Conoscitore Antonio - presidente, rappresentante del lavoratori autonomi artigiani in seno al comitato provinciale I.N.P.S.;

il direttore della Direzione provinciale del lavoro di Foggia;

il direttore della locale ragioneria provinciale dello Stato;

il direttore della sede provinciale dell'I.N.P.S.;

In rappresentanza dei lavoratori autonomi di categoria:

	Organizzazioni sindacali designante —
Tartaglia Michele	Casartigiani
Selano Giovanni	Confartigianato (UPAC)
Grassi Gennaro Rino	Confartigianato (UPAC)
Fulgaro Raffaele	C.N.A.

La commissione speciale, costituita come sopra, ai sensi del terzo comma dell'art. 46 della legge 9 marzo 1986, n. 88, e a norma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, durerà in carica fino alla scadenza del comitato provinciale.

Il presente decreto è immediatamente esecutivo a norma dell'art. 5, comma 1 del decreto-legge 17 gennaio 1994, n. 33, ex ultimo comma dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970.

Il dirigente della sede provinciale dell'I.N.P.S. di Foggia è incaricato dell'esecuzione del provvedimento.

Avverso il presente decreto è proponibile ricorso al TAR Puglia o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro i termini e con le modalità previste dalla legge da chiunque vi abbia interesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Foggia, 19 luglio 2007

Il direttore provinciale: PISTILLO

07A07967

DECRETO 31 luglio 2007.

Determinazione del saggio di interesse da corrispondere per l'utilizzo degli avanzi delle Gestioni artigianali ed esercenti attività commerciali, per l'esercizio 2006.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 16 della legge 12 agosto 1974, n. 370, che fa carico all'INPS, in caso di disavanzo delle gestioni relative all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, di avvalersi temporaneamente delle disponibilità delle gestioni attive dallo stesso amministrate;

Vista la deliberazione n. 339 del 21 settembre 2005, con la quale il consiglio di amministrazione dell'I.N.P.S. ha disposto, per il fabbisogno delle gestioni passive, l'utilizzo, per l'anno 2006, degli avanzi delle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, di cui agli articoli 31 e 34 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto l'art. 3, comma 11, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che, ai fini delle richiamate anticipazioni fra le gestioni deferisce al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la determinazione della misura degli interessi da corrispondersi in relazione al tasso medio del rendimento annuale dei titoli di Stato;

Vista la nota n. 47746 del 18 aprile 2007, con la quale il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato ha comunicato che, per l'anno 2006, il tasso medio del rendimento annuale dei titoli di Stato è risultato essere pari al 3,858%;

Ritenuto doversi assumere nella sopradetta misura il tasso di interesse da valere ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nel richiamato art. 3, comma 11, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per l'anno 2006;

Decreta:

La misura degli interessi da corrispondersi per l'utilizzazione degli avanzi delle gestioni di cui agli articoli 31 e 34 della legge 9 marzo 1989, n. 88, è fissata, per l'anno 2006, in ragione del 3,858%.

Roma, 31 luglio 2007

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DAMIANO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

07A07976

DECRETO 3 settembre 2007.

Sostituzione di un componente effettivo della commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro, presso la direzione provinciale del lavoro di Brescia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BRESCIA

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale n. 227 del 12 gennaio 1995;

Visto il decreto n. 473 del 26 ottobre 1987 con il quale si nominava membro effettivo della commissione provinciale di conciliazione il rag. Saia Giuseppe, quale rappresentante dei datori di lavoro;

Vista la lettera della Confartigianato, Unione di Brescia n. 143 cp del 28 agosto 2007 con la quale viene designato il rag. Bosio Adriano quale membro effettivo in sostituzione del rag. Giuseppe Saia;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del membro dimissionario;

Decreta:

Il rag. Bosio Adriano è nominato membro effettivo della commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro, quale rappresentante dei datori di lavoro, quale rappresentante dei datori di lavoro in sostituzione del rag. Saia Giuseppe.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Brescia, 3 settembre 2007

Il direttore reggente: VETTORI

07A07969

DECRETO 3 settembre 2007.

Sostituzione di alcuni componenti della commissione provinciale C.I.G. industria, della provincia di Belluno.

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO
DI VENEZIA

Visto l'art. 8 della legge n. 164/1975 che prevede l'istituzione della Commissione provinciale C.I.G. industria;

Visto il proprio decreto n. 3064 del 7 agosto 2006, con il quale è stata costituita la Commissione provinciale C.I.G. industria della provincia di Belluno;

Peso atto della nota prot. n. 34655 del 20 agosto 2007 con la quale l'I.N.P.S. di Belluno comunica la nomina della dott.ssa Giuliana Miante, nuovo direttore della sede I.N.P.S. di Belluno, in qualità di membro effettivo della suddetta Commissione, in sostituzione del dott. Giuseppe Cuomo, e della dott.ssa Sandra Mella, in sostituzione della dott.ssa Miriam Galliani, in qualità di membro supplente;

Decreta:

La dott.ssa Giuliana Miante è nominata componente effettivo, in sostituzione del dott. Giuseppe Cuomo, e la dott.ssa Sandra Mella è nominata componente supplente, in sostituzione della dott.ssa Miriam Galliani, nella Commissione provinciale C.I.G. industria della provincia di Belluno, in rappresentanza dell'INPS.

Venezia, 3 settembre 2007

Il direttore regionale: ORLANDI

07A07962

DECRETO 4 settembre 2007.

Sostituzione di un componente della commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro di Salerno.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI SALERNO

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile, come modificato dall'art. 36 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Visto il decreto n. 2975 del 20 novembre 2002 con il quale è stata riconosciuta la Commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro;

Vista la nota prot. n. 619/07/CSP/RF/cl del 22 giugno 2007 con la quale la UIL di Salerno ha chiesto la sostituzione del sig. Gentile Armando, dimissionario, componente supplente della predetta Commissione, con la dott.ssa Orlando Nicoletta, nata il 12 ottobre 1979, a Battipaglia (Salerno);

Ritenuto di dover procedere alla sostituzione di cui innanzi;

Decreta:

La dott.ssa Orlando Nicoletta è nominata componente supplente della Commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro di Salerno, in sostituzione del sig. Gentile Armando ed in rappresentanza dei lavoratori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Salerno, 4 settembre 2007

Il direttore provinciale: FESTA

07A07963

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 24 maggio 2007.

Dichiarazione dello stato di calamità naturale nei compartimenti marittimi di Bari e Taranto per i danni alle attività di pesca e di acquacoltura a seguito delle avversità meteomarine dei giorni 23 e 24 dicembre 2003.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 recante «Modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38», e successive modifiche, che, all'art. 23, comma 1, ha abrogato la legge 5 febbraio 1992, n. 72, recante «Fondo di solidarietà nazionale della pesca»;

Visto, in particolare l'art. 14 del medesimo decreto legislativo, che istituisce il Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura (FSNPA);

Visto il decreto ministeriale 3 marzo 1992 del Ministero della marina mercantile, recante modalità tecniche e criteri relativi alle provvidenze previste dalla citata legge n. 72/1992, e successive modifiche;

Visto l'art. 23-*bis* del citato decreto legislativo n. 154/2004, il quale stabilisce che, fino alla data di entrata in vigore del decreto attuativo delle misure previste dal Fondo di solidarietà della pesca e dell'acquacoltura, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto ministeriale 3 marzo 1992;

Vista l'istanza dell'AGCI Pesca del 29 gennaio 2004, con la quale è stato chiesto il riconoscimento di calamità naturale nei compartimenti marittimi di Bari e Taranto a seguito delle avversità meteomarine dei giorni 23 e 24 dicembre 2003 che hanno causato danni all'attività di pesca e a quella di acquacoltura;

Vista la relazione prodotta dall'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM), incaricato di effettuare accertamenti sull'esistenza e sulla rilevanza del fenomeno denunciato, nella quale è riconosciuta l'eccezionalità dell'evento;

Sentita la commissione consultiva centrale della pesca marittima e dell'acquacoltura che, nella seduta del 24 gennaio 2007, ha reso all'unanimità parere favorevole al riconoscimento di calamità naturale nei compartimenti marittimi di Bari e Taranto a seguito dell'evento descritto;

Decreta:

Art. 1.

A seguito delle avversità meteomarine dei giorni 23 e 24 dicembre 2003, che hanno causato danni all'attività di pesca e a quella di acquacoltura, è dichiarato lo stato di calamità naturale nei compartimenti marittimi di Bari e Taranto.

Art. 2.

Al fine di conseguire la concessione del contributo previsto dall'art. 14 del decreto legislativo n. 154/2004 e successive modifiche ed integrazioni, gli imprenditori ittici presentano o trasmettono, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, le istanze, corredate dalla documentazione di cui al modello allegato, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Dipartimento delle filiere agricole ed agroalimentari - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, entro e non oltre trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

È onere delle imprese dimostrare di possedere i requisiti soggettivi ed oggettivi per accedere al contributo di cui trattasi.

Art. 4.

Il contributo a fondo perduto di cui all'art. 2 non è cumulabile con altre provvidenze allo stesso titolo disposte dallo Stato, dalle regioni, dalle province o da altri enti pubblici.

Art. 5.

Il presente provvedimento è trasmesso all'Organo di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 2007

Il Ministro: DE CASTRO

ALLEGATO

Schema di domanda

Al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Dipartimento delle filiere agricole ed agroalimentari
Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura
Viale dell'Arte, 16 – 00144 Roma

Il sottoscritto ______________________ nato a ______________________

Il ______________________ in qualità di titolare o legale rappresentante dell'impresa di pesca/acquacoltura____

__con sede in ______________________ via ______________________________

codice fiscale ______________________ partita IVA ______________________

iscritta al n. ______________________ del registro delle imprese di pesca di ______________________

armatore/o armatrice dell'unità ______________________________________

iscritto al n.______________________ del R.N.M.G. di ______________________

di t.s.l. ______________________ chiede la concessione del contributo a fondo perduto a causa dello stato di calamità naturale dichiarato nei Compartimenti marittimi di Bari e Taranto a seguito delle avversità meteomarine dei giorni 23 e 24 dicembre 2003.

All'uopo allega:

1) autocertificazione resa "ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella consapevolezza delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace", accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità valido, nella quale si attesta:

- di essere iscritto nel registro delle imprese di pesca di ______________________ al n. ______________________;
- di non aver usufruito, ovvero richiesto, per lo stesso titolo, di altre agevolazioni disposte dallo Stato, dalle regioni, dalle province o da altri enti pubblici e, in caso affermativo, l'entità del contributo e l'ente crogatore;
- di essere iscritto alla Camera di commercio, industria e artigianato e di non avere procedure fallimentari o di concordato preventivo in corso;
- di aver subito, in seguito alla calamità di cui al decreto ministeriale i seguenti danni: (specificare danni alla produzione ovvero alle attrezzature);
- che l'unità di cui all'istanza è di t.s.l. ______________________;

2) numero del conto corrente bancario ______________________________________

intestato al beneficiario del contributo di cui trattasi, presso la Banca ______________________

sede di ______________________ codice A.B.I. ______________________

codice CAB ______________________ sul quale si chiede che il contributo spettante venga accreditato;

3) fatture comprovanti l'acquisto di avannotti da semina e/o acquisto di mangime;

4) copia dei registri di carico e scarico dell'azienda (se trattasi di impianto di allevamento);

5) certificazione resa da un revisore contabile iscritto all'albo dei revisori, ovvero da una società di certificazione dei bilanci attestante la situazione reddituale riferita agli anni 2003, 2004 e 2005, con allegate copie dei relativi bilanci (se trattasi di società);

6) dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la situazione reddituale riferita agli anni 2003, 2004 e 2005, con allegate copie delle relative dichiarazioni dei redditi (se trattasi di ditta individuale);

7) dichiarazione sostitutiva di atto notorio contenente una relazione tecnico-economica dettagliata concernente l'attività dell'impresa interessata dall'evento, comprendente l'esatta indicazione delle produzioni mensili riferite agli anni 2004 e 2005;

8) documentazione attestante le spese sostenute per danni alle attrezzature, comprensiva delle quietanze liberatorie in originale;

9) dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante che le copie dei bilanci o le copie delle dichiarazioni dei redditi nonché della documentazione di cui ai punti 3, 4 e 8 sono conformi agli originali in possesso del dichiarante;

Il sottoscritto consente, inoltre, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003, il trattamento dei propri dati personali, ivi compresi i dati sensibili, per il conseguimento delle finalità della presente istanza.

Data ______________________________

Firma ______________________________

07A08005

DECRETO 24 maggio 2007.

Dichiarazione dello stato di calamità naturale nel compartimento marittimo di Trapani per le avversità meteomarine dei giorni 29 e 30 gennaio 2004.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 recante «Modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38», e successive modifiche, che, all'art. 23, comma 1, ha abrogato la legge 5 febbraio 1992, n. 72, recante «Fondo di solidarietà nazionale della pesca»;

Visto, in particolare l'art. 14 del medesimo decreto legislativo, che istituisce il Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura (FSNPA);

Visto il decreto ministeriale 3 marzo 1992 del Ministero della marina mercantile, recante modalità tecniche e criteri relativi alle provvidenze previste dalla citata legge n. 72/1992, e successive modifiche;

Visto l'art. 23-*bis* del citato decreto legislativo n. 154/2004, il quale stabilisce che, fino alla data di entrata in vigore del decreto attuativo delle misure previste dal Fondo di solidarietà della pesca e dell'acquacoltura, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto ministeriale 3 marzo 1992;

Vista l'istanza dell'Associazione piscicoltori italiani del 4 maggio 2004, con la quale è stato chiesto il riconoscimento di calamità naturale nel Compartimento marittimo di Trapani a seguito delle avversità meteomarine del 29 e 30 gennaio 2004 nel golfo di Castellammare che hanno causato danni alle aziende di acquacoltura della zona;

Vista la relazione prodotta dall'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM), incaricato di effettuare accertamenti sull'esistenza e sulla rilevanza del fenomeno denunciato, nella quale è riconosciuta l'eccezionalità dell'evento;

Sentita la commissione consultiva centrale della pesca marittima e dell'acquacoltura che, nella seduta del 24 gennaio 2007, ha reso all'unanimità parere favorevole al riconoscimento di calamità naturale nel Compartimento marittimo di Trapani a seguito dell'evento descritto;

Decreta:

Art. 1.

A seguito delle avversità meteomarine del 29 e 30 gennaio 2004 nel golfo di Castellammare che hanno causato danni alle aziende di acquacoltura della zona, è dichiarato lo stato di calamità naturale nel Compartimento marittimo di Trapani.

Art. 2.

Al fine di conseguire la concessione del contributo previsto dall'art. 14 del decreto legislativo n. 154/2004 e successive modifiche ed integrazioni, gli imprenditori ittici presentano o trasmettono, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, le istanze, corredate dalla documentazione di cui al modello allegato, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle filiere agricole ed agroalimentari - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, entro e non oltre trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

È onere delle imprese dimostrare di possedere i requisiti soggettivi ed oggettivi per accedere al contributo di cui trattasi.

Art. 4.

Il contributo a fondo perduto di cui all'art. 2 non è cumulabile con altre provvidenze allo stesso titolo disposte dallo Stato, dalle regioni, dalle province o da altri enti pubblici.

Art. 5.

Il presente provvedimento è trasmesso all'Organo di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 2007

Il Ministro: DE CASTRO

ALLEGATO

Schema di domanda

Al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Dipartimento delle filiere agricole ed agroalimentari
Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura
Viale dell'Arte, 16 – 00144 Roma

Il sottoscritto ______________________ nato a ______________________
Il ______________________ in qualità di titolare o legale rappresentante dell'impresa di pesca/acquacoltura ______________________
__con sede in ______________________ via ______________________
codice fiscale ______________________ partita IVA ______________________
iscritta al n. ______________________ del registro delle imprese di pesca di ______________________
armatore/o armatrice dell'unità ______________________
iscritto al n. ______________________ del R.N.M.G. di ______________________
di t.s.l. ______________________ chiede la concessione del contributo a fondo perduto a causa dello stato di calamità naturale dichiarato nel Compartimento marittimo di Trapani a seguito delle avversità meteomarine del 29 e 30 gennaio 2004.

1) autocertificazione resa "ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella consapevolezza delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace", accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità valido, nella quale si attesta:

- di essere iscritto nel registro delle imprese di pesca di ______________________ al n. ______________________;
- di non aver usufruito, ovvero richiesto, per lo stesso titolo, di altre agevolazioni disposte dallo Stato, dalle regioni, dalle province o da altri enti pubblici e, in caso affermativo, l'entità del contributo e l'ente erogatore;
- di essere iscritto alla Camera di commercio, industria e artigianato e di non avere procedure fallimentari o di concordato preventivo in corso;
- di aver subito, in seguito alla calamità di cui al decreto ministeriale i seguenti danni: (specificare danni alla produzione ovvero alle attrezzature);
- che l'unità di cui all'istanza è di t.s.l. ______________________;

2) numero del conto corrente bancario ______________________
intestato al beneficiario del contributo di cui trattasi, presso la Banca ______________________
sede di ______________________ codice A.B.I. ______________________
codice CAB ______________________ sul quale si chiede che il contributo spettante venga accreditato;

3) fatture comprovanti l'acquisto di avannotti da semina e/o acquisto di mangime;

4) copia dei registri di carico e scarico dell'azienda;

5) certificazione resa da un revisore contabile iscritto all'albo dei revisori, ovvero da una società di certificazione dei bilanci attestante la situazione reddituale riferita agli anni 2003, 2004 e 2005, con allegate copie dei relativi bilanci (se trattasi di società);

6) dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la situazione reddituale riferita agli anni 2003, 2004 e 2005, con allegate copie delle relative dichiarazioni dei redditi (se trattasi di ditta individuale);

7) dichiarazione sostitutiva di atto notorio contenente una relazione tecnico-economica dettagliata concernente l'attività dell'impresa interessata dall'evento, comprendente l'esatta indicazione delle produzioni mensili riferite agli anni 2004 e 2005;

8) documentazione attestante le spese sostenute per danni alle attrezzature, comprensiva delle quietanze liberatorie in originale;

9) dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante che le copie dei bilanci o le copie delle dichiarazioni dei redditi nonché della documentazione di cui ai punti 3, 4 e 8 sono conformi agli originali in possesso del dichiarante;

Il sottoscritto consente, inoltre, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003, il trattamento dei propri dati personali, ivi compresi i dati sensibili, per il conseguimento delle finalità della presente istanza.

Data ____________________

Firma ____________________

07A08006

DECRETO 24 maggio 2007.

Dichiarazione dello stato di calamità naturale nell'area grossetana per danni agli impianti di acquacoltura a seguito delle avversità metereologiche del periodo autunno-inverno 2005-2006.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 recante «Modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38», e successive modifiche, che, all'art. 23, comma 1, ha abrogato la legge 5 febbraio 1992, n. 72, recante «Fondo di solidarietà nazionale della pesca»;

Visto, in particolare l'art. 14 del medesimo decreto legislativo, che istituisce il Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura (FSNPA);

Visto il decreto ministeriale 3 marzo 1992 del Ministero della marina mercantile, recante modalità tecniche e criteri relativi alle provvidenze previste dalla citata legge n. 72/1992, e successive modifiche;

Visto l'art. 23-*bis* del citato decreto legislativo 154/2004, il quale stabilisce che, fino alla data di entrata in vigore del decreto attuativo delle misure previste dal Fondo di solidarietà della pesca e dell'acquacoltura, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto ministeriale 3 marzo 1992;

Vista l'istanza della Federcoopesca del 14 marzo 2006, con la quale è stato chiesto il riconoscimento di calamità naturale nell'area grossetana a seguito delle avverse condizioni metereologiche nell'autunno-inverno 2005-2006 che hanno causato morie di prodotti ittici negli impianti di allevamento della zona;

Vista la relazione prodotta dall'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM), incaricato di effettuare accertamenti sull'esistenza e sulla rilevanza del fenomeno denunciato, nella quale è riconosciuta l'eccezionalità dell'evento;

Sentita la commissione consultiva centrale della pesca marittima e dell'acquacoltura che, nella seduta del 24 gennaio 2007, ha reso all'unanimità parere favorevole al riconoscimento di calamità naturale nell'area grossetana a seguito dell'evento descritto;

Decreta:

Art. 1.

A seguito delle avverse condizioni metereologiche nell'autunno-inverno 2005-2006 che hanno causato morie di prodotti ittici negli impianti di allevamento, è dichiarato lo stato di calamità naturale nell'area grossetana.

Art. 2.

Al fine di conseguire la concessione del contributo previsto dall'art. 14 del decreto legislativo n. 154/2004 e successive modifiche ed integrazioni, gli imprenditori ittici presentano o trasmettono, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, le istanze, corredate dalla documentazione di cui al modello allegato, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle filiere agricole ed agroalimentari - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, entro e non oltre trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

È onere delle imprese dimostrare di possedere i requisiti soggettivi ed oggettivi per accedere al contributo di cui trattasi.

Art. 4.

Il contributo a fondo perduto di cui all'art. 1 non è cumulabile con altre provvidenze allo stesso titolo disposte dallo Stato, dalle regioni, dalle province o da altri enti pubblici.

Art. 5.

Il presente provvedimento è trasmesso all'Organo di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 2007

Il Ministro: DE CASTRO

ALLEGATO

Schema di domanda

Al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Dipartimento delle filiere agricole ed agroalimentari
Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura
Viale dell'Arte, 16 – 00144 Roma

Il sottoscritto ______________________________ nato a ______________________
Il ____________________ in qualità di titolare o legale rappresentante dell'impresa di pesca/acquacoltura ____
__con sede in ________________ via ____
codice fiscale __________________________ partita IVA ______________________
iscritta al n. __________________ del registro delle imprese di pesca di ______________________
armatore/o armatrice dell'unità ____
iscritto al n.__________________ del R.N.M.G. di ______________________________
di t.s.l. ______________ chiede la concessione del contributo a fondo perduto a causa dello stato di calamità naturale dichiarato nell'area grossetana a seguito delle avversità meteorologiche dell'inverno 2005-2006.

All'uopo allega:

1) autocertificazione resa "ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella consapevolezza delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace", accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità valido, nella quale si attesta:

- di essere iscritto nel registro delle imprese di pesca di __________________ al n. ____________;
- di non aver usufruito, ovvero richiesto, per lo stesso titolo, di altre agevolazioni disposte dallo Stato, dalle regioni, dalle province o da altri enti pubblici e, in caso affermativo, l'entità del contributo e l'ente erogatore;
- di essere iscritto alla Camera di commercio, industria e artigianato e di non avere procedure fallimentari o di concordato preventivo in corso;
- di aver subito, in seguito alla calamità di cui al decreto ministeriale i seguenti danni: (specificare danni alla produzione ovvero alle attrezzature);
- che l'unità di cui all'istanza è di t.s.l. ________________;

2) numero del conto corrente bancario ____
intestato al beneficiario del contributo di cui trattasi, presso la Banca ______________________________
sede di ______________________________ codice A.B.I. ______________________
codice CAB ______________________ sul quale si chiede che il contributo spettante venga accreditato;

3) fatture comprovanti l'acquisto di avannotti da semina e/o acquisto di mangime;

4) copia dei registri di carico e scarico dell'azienda;

5) copia del verbale di smaltimento effettuato dalla locale ASL, ovvero copia dell'autorizzazione allo smaltimento, con l'indicazione del quantitativo di prodotto smaltito;

6) certificazione resa da un revisore contabile iscritto all'albo dei revisori, ovvero da una società di certificazione dei bilanci attestante la situazione reddituale riferita agli anni 2004, 2005 e 2006, con allegate copie dei relativi bilanci (se trattasi di società);

7) dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la situazione reddituale riferita agli anni 2004, 2005 e 2006, con allegate copie delle relative dichiarazioni dei redditi (se trattasi di ditta individuale);

8) dichiarazione sostitutiva di atto notorio contenente una relazione tecnico-economica dettagliata concernente l'attività dell'impresa interessata dall'evento, comprendente l'esatta indicazione delle produzioni mensili riferite agli anni 2004, 2005 e 2006;

9) documentazione attestante le spese sostenute per danni alle attrezzature, comprensiva delle quietanze liberatorie in originale;

10) dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante che le copie dei bilanci o le copie delle dichiarazioni dei redditi nonché della documentazione di cui ai punti 3, 4 5 e 9 sono conformi agli originali in possesso del dichiarante;

Il sottoscritto consente, inoltre, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003, il trattamento dei propri dati personali, ivi compresi i dati sensibili, per il conseguimento delle finalità della presente istanza.

Data ______________________

Firma ______________________

07A08007

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 31 luglio 2007.

Approvazione delle deliberazioni inerenti l'ingresso di soggetti privati nella Fondazione Teatro Massimo di Palermo.

IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, recante disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato ed in particolare l'art. 6, comma 1, lettere *b)* e *c)*, e l'art. 8;

Visto il decreto-legge 24 novembre 2000, n. 345, recante disposizioni urgenti in tema di fondazioni lirico-sinfoniche, come convertito in legge 26 gennaio 2001, n. 6;

Visto il decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, come convertito in legge 21 maggio 2004, n. 128, ed in particolare l'art. 2;

Visto il decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, come convertito in legge 31 marzo 2005, n. 43, ed in particolare l'art. 3-*ter*;

Visto l'art. 5, comma 1, del decreto ministeriale 10 giugno 1999, n. 239;

Visto lo statuto della Fondazione Teatro Massimo di Palermo;

Vista la deliberazione del 27 dicembre 2006 del consiglio di amministrazione della Fondazione Teatro Massimo di Palermo, come rettificata in data 5 febbraio 2007, recante indicazione del Banco di Sicilia S.p.a. quale socio fondatore, partecipante alla costituzione del patrimonio per l'anno 2006 ed al finanziamento della gestione per gli anni 2007-2008, nonché il piano economico finanziario triennale;

Accertato che si è verificata la condizione posta dall'art. 10, comma 3, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, come sostituito dall'art. 2 della legge 21 maggio 2004, n. 128, e modificato dall'art. 3-*ter* della legge 31 marzo 2005, n. 43

Considerato che il comune di Palermo e la Regione Sicilia non hanno fatto pervenire osservazioni;

Vista la nota n. 0041092 del 28 marzo 2007, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze, valutati i risultati di gestione previsti nel piano economico-finanziario nel triennio 2007-2009, comunica il proprio avviso non ostativo all'approvazione di che trattasi;

Ritenuto pertanto di approvare, ai sensi di legge, la deliberazione del 27 dicembre 2006 del consiglio di amministrazione della Fondazione Teatro Massimo di Palermo;

Decreta:

È approvata la deliberazione del 27 dicembre 2006 del consiglio di amministrazione della Fondazione Teatro Massimo di Palermo, come rettificata in data 5 febbraio 2007, relativa alla partecipazione del Banco di Sicilia S.p.a. quale socio fondatore alla gestione della Fondazione medesima.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2007

Il Ministro dei beni e delle attività culturali
RUTELLI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

07A07993

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 22 giugno 2007.

Recepimento della direttiva 2006/120/CE della Commissione del 27 novembre 2006, che rettifica e modifica la direttiva 2005/30/CE, che modifica le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 97/24/CE e 2002/24/CE, relative all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote per adeguarle al progresso tecnico.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie concernenti le materie disciplinate dallo stesso codice;

Visto l'art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti a decretare in materia di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ispirandosi al diritto comunitario;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, ed in particolare l'art. 1, comma 5, con il quale è stato istituito il Ministero dei trasporti;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 23 marzo 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 9 giugno 2001, di recepimento della direttiva 97/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad alcuni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o a tre ruote;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 22 novembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 2006, di recepimento della direttiva 2005/30/CE che modifica la direttiva 97/24/CE e la direttiva 2002/24/CE;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 31 gennaio 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 29 maggio 2003, di recepimento della direttiva 2002/24/CE del parlamento europeo e del Consiglio relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e che abroga la direttiva 92/61/CEE del Consiglio

Vista la direttiva 2006/120/CE della Commissione del 27 novembre 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. L 330 del 28 novembre 2006, che rettifica e modifica la direttiva 2005/30/CE che modifica le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 97/24/CE e 2002/24/CE relative all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote per adeguarle al progresso tecnico;

Adotta

il seguente decreto:
(Testo rilevante ai fini dello Spazio economico europeo)

Art. 1.

1. Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 22 novembre 2005, di recepimento della direttiva 2005/30/CE, è modificato come segue:

a) all'art. 3 il comma 1. è sostituito dal seguente:

«1. A decorrere dal 18 maggio 2006, per quanto riguarda i nuovi convertitori catalitici di ricambio conformi alle prescrizioni del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 23 marzo 2001, di recepimento della direttiva 97/24/CE, come da ultimo modificato dal presente decreto, e destinati ad essere montati su veicoli che sono stati omologati conformemente al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 23 marzo 2001 e successive modificazioni, non è consentito:

a) rifiutare l'omologazione CE ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 31 gennaio 2003, di recepimento della direttiva 2002/24/CE, né

b) vietarne la vendita o l'installazione su un veicolo.»;

b) all'art. 3 è aggiunto il seguente comma 3:

«3. A decorrere dal 1° gennaio 2009 non è consentita la vendita o l'installazione su un veicolo di convertitori catalitici di ricambio che non sono del tipo omologato conformemente al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 23 marzo 2001 come da ultimo modificato dal presente decreto.».

Art. 2.

1. Nell'allegato I al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 22 novembre 2005, di recepimento della direttiva 2005/30/CE, le parole «allegato VI, punto 5» e «punto 5 dell'allegato VI» sono sostituite dalle parole «allegato VI, punto 4-*bis*».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 giugno 2007

Il Ministro: BIANCHI

Registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 8, foglio n. 36

07A07959

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 31 luglio 2007.

Ripartizione dello stanziamento tra i bacini di utenza televisiva costituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per l'anno 2006, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto 5 novembre 2004, n. 292.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle comunicazioni e radiotelevisivo»;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, concernente «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo», ed in particolare l'art. 45, comma 3;

Visti gli articoli 32-*bis*, 32-*ter*, 32-*quater* e 32-*quinques* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni («Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»), concernenti le funzioni e l'organizzazione del Ministero delle comunicazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488 concernente «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000)», ed in particolare l'art. 27, comma 10;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato anno 2001 (legge finanziaria 2001)», ed in particolare l'art. 145, comma 18;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)», ed in particolare l'art. 52, comma 18;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n 289, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)», ed in particolare l'art. 80, comma 35;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)», ed, in particolare, l'art. 4, comma 5;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, recante «Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica» e convertito dalla legge 30 luglio 2004, n. 191;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)», ed in particolare l'art. 1, comma 214;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 267 recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006 e il bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008, ed in particolare l'art. 11 e l'annessa tabella n. 11;

Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2005, n. 292, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 4 dicembre 2004, recante «Regolamento recante nuove norme per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici previsti dall'art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modifiche e integrazioni» (di seguito denominato «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 dicembre 2005 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 2005, recante «Ripartizione in capitoli delle Unità previsionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006», ed in particolare la tabella n. 11;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 29 marzo 2006 recante «Bando di concorso per l'attribuzione di contributi, per l'anno 2006, alle emittenti televisive locali, ai sensi dell'art. 1 del decreto ministeriale 5 novembre 2004, n. 292», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 2006;

Tenuto conto che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nella deliberazione 30 ottobre 1998, n. 68/1998 approvativa del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 263 del 10 novembre 1998, ha ritenuto di suddividere il territorio nazionale in bacini di utenza coincidenti con il territorio delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del regolamento, l'ammontare annuo dello stanziamento previsto dall'art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni ed integrazioni, è ripartito dal Ministero delle comunicazioni secondo bacini di utenza costituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, di seguito denominati bacini d'utenza, in proporzione al fatturato realizzato nel triennio precedente dalle emittenti operanti nella medesima regione o provincia autonoma che abbiano chiesto di beneficiare delle misure di sostegno e che, nella predetta ripartizione, si dovrà dare particolare rilievo ai bacini di utenza ricompresi nelle aree economicamente depresse e con elevati indici di disoccupazione;

Considerato, altresì, che, ai sensi del medesimo art. 1, comma 4, del regolamento, si considera operante in una determinata regione o provincia autonoma l'emittente la cui sede operativa principale di messa in onda del segnale televisivo è ubicata nel territorio della medesima regione o provincia autonoma ovvero l'emittente che raggiunge una popolazione non inferiore al settanta per cento di quella residente nel territorio della regione irradiata;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 4, ultimo periodo, del citato regolamento, per fatturato si intendono i ricavi riferiti all'esercizio esclusivo dell'attività televisiva di cui alla voce «ricavi delle vendite e delle prestazioni» risultante dal conto economico del bilancio di esercizio;

Considerato che, ai sensi del menzionato art. 1, comma 4, del regolamento, ciascuna emittente può presentare la domanda per il bacino d'utenza televisiva nel quale è ubicata la sede operativa principale e per gli ulteriori bacini televisivi nei quali la medesima emittente raggiunga una popolazione non inferiore al settanta per cento di quella residente nel territorio della regione irradiata;

Considerato che, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera *a)*, del regolamento, nel caso in cui l'emittente operi in più bacini di utenza deve essere indicata la quota parte della media dei fatturati riferibile all'esercizio di ogni singola emittente televisiva in ciascun bacino di utenza;

Considerato che, ai sensi dell'art. 52, comma 18, della citata legge n. 448/2001, dell'ammontare globale dei contributi stanziati (Euro 95.349.466,00) il dieci per cento (Euro 9.534.946,60) è destinato alle emittenti radiofoniche locali e che, pertanto, la somma da ripartire per l'anno 2006 è di Euro 85.814.519,40;

Considerato che, al fine di ripartire lo stanziamento di Euro 85.814.519,40 (ottantacinquemilioniottocentoquattordicimilacinquecentodiciannove/40), previsto per l'anno 2006 tra i vari bacini di utenza televisiva costituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del già citato regolamento, occorre tenere conto dei due fattori ivi previsti consistenti nel fatturato realizzato nel triennio precedente dalle emittenti operanti nel medesimo bacino di utenza che abbiano chiesto di beneficiare delle misure di sostegno e nel particolare rilievo a favore dei bacini di utenza ricompresi nelle aree economicamente depresse e con elevati indici di disoccupazione e che, pertanto, l'attribuzione percentuale dello stanziamento in ciascun bacino di utenza televisivo risulta dalla combinazione dell'indice di fatturato del bacino d'utenza, parametrizzato in relazione diretta e dell'indice del PIL pro capite, parametrizzato in relazione inversa, secondo la seguente formula:

Indice di fatturato × indice pro capite decrescente = Indice combinato di attribuzione (IcA) Ripartizione percentuale per l'-iesimo bacino: 85.814.519,40 × *IcAi*

Viste le domande per l'ottenimento dei benefici previsti per l'anno 2006 a favore delle emittenti televisive locali, pervenute al Ministero delle comunicazioni ai sensi e nei termini dell'art. 1, comma 1, del decreto del Ministro delle comunicazioni 29 marzo 2006;

Decreta:

Art. 1.

1. L'ammontare annuo dello stanziamento previsto per le emittenti televisive locali dall'art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, così come modificato, da ultimo, dall'art. 11, della legge n. 267/2005 (legge finanziaria 2006) in combinato disposto con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 dicembre 2005 - Tabella 11 — unità previsionale 4.1.2.5. — cap. 3121, pari ad Euro 85.814.519,40 per l'anno 2006, è ripartito tra i bacini di utenza televisiva coincidenti con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, come segue:

Regioni	Contributo regionale (Euro)
Abruzzo	€ 1.108.820,41
Basilicata	€ 112.443,63
Bolzano	€ 134.896,77
Calabria	€ 2.211.291,69
Campania	€ 9.308.449,27
Emilia Romagna	€ 5.269.764,00
Friuli-Venezia Giulia	€ 2.231.922,23
Lazio	€ 4.797.522,51
Liguria	€ 2.624.729,64
Lombardia	€ 11.692.438,27
Marche	€ 985.157,50
Molise	€ 638.765,55
Piemonte	€ 5.529.027,88
Puglia	€ 10.444.634,38
Sardegna	€ 3.157.812,79
Sicilia	€ 9.682.268,64
Toscana	€ 4.341.020,46
Trento	€ 616.092,94
Umbria	€ 1.027.742,08
Valle d'Aosta	€ 50.611,42
Veneto	€ 9.849.107,36
TOTALE . . .	€ 85.814.519,40

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2007

Il Ministro: GENTILONI SILVERI

Registrato alla Corte dei conti il 16 agosto 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri della attività produttive, registro n. 3, foglio n. 330

07A07974

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 16 luglio 2007.

Modifica di alcuni decreti relativi a progetti autonomi già ammessi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca. (Decreto n. 1005/Ric).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge del 18 maggio 2006 recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri» e istitutivo tra l'altro del «Ministero dell'università e della ricerca»;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46 «Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale» che, all'art. 7, prevede che la preselezione dei progetti presentati e la proposta di ammissione degli stessi agli interventi del fondo predetto siano affidate al comitato tecnico-scientifico composto secondo le modalità ivi specificate;

Vista la legge 5 agosto 1988, n. 346, concernente il finanziamento dei progetti di ricerca applicata di costo superiore a 10 miliardi di lire;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1997, recante: «Nuove modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata;

Visto il decreto ministeriale n. 860 Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi dagli articoli 4 e 11 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, e i relativi esiti istruttori;

Visto i decreti dirigenziali n. 1864 del 12 dicembre 2002, n. 2264 del 29 dicembre 2003, n. 1742 del 28 luglio 2005, n. 1033 del 17 luglio 2002 e n. 724 del 3 maggio 2007, con i quali progetti n. 2674 presentato dalla CMV S.r.l., n. 2680 presentato dalla Pharmacia Italia S.p.a. e n. 23126 Cell Therapeutics Europe S.r.l., sono stati ammessi al finanziamento;

Viste le note pervenute in data 5 luglio 2005, 2 maggio 2007 e 3 maggio 2007, con le quali gli istituti convenzionati e gli esperti scientifici hanno comunicato variazioni contrattuali avanzate dal soggetto richiedente rispetto a quanto decretato;

Tenuto conto delle proposte formulate dal comitato nella riunione del 30 maggio 2007, di cui al resoconto sommario;

Considerato che per tutti i progetti proposti per il finanziamento nella predetta riunione esiste o è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252;

Decreta:

Articolo unico

1. Ai seguenti progetti di ricerca applicata, già ammessi al finanziamento, sono apportate le seguenti modifiche:

2674 CMV S.r.l. - Ceramiche industriali - Reggio Emilia «Ricerca di compositi multistrato ceramica-polimero per la realizzazione di piastrelle di ridotto peso e di elevate prestazioni in termini di isolamento acustico e termico». Rispetto a quanto decretato in data: 12 dicembre 2002, variazione della titolarità da CMV S.r.l. - Ceramiche industriali a Ceramica Magica S.p.a.;

2680 Pharmacia Italia S.p.A. - Milano, «Ricerca su nuovi modelli sperimentali e terapia farmacologia per la malattia di Alzheimer». Rispetto a quanto decretato in data: 29 dicembre 2003 e 28 luglio 2005; variazione della titolarità da Pharmacia Italia S.p.a. a Pfizer Italia S.r.l.;

23126 Cell Therapeutics Europe S.r.l. - Bresso (Milano), «Nuovi composti per il trattamento dei tumori del tratto gastrointestinale». Rispetto a quanto decretato in data: 17 luglio 2002 e 3 maggio 2007; variazione della titolarità da Cell Therapeutics Europe S.r.l. a Cell. Therapeutics Inc. Europe (sede secondaria) S.p.a. in solido con Cell Therapeutics Europe S.r.l.

La stipula del contratto è subordinata alla presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa sulla parte di finanziamento in forma di credito agevolato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 luglio 2007

Il direttore generale: CRISCUOLI

07A07958

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione di funzioni del titolare dell'Agenzia consolare onoraria in Rafaela (Argentina)

IL DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE

(Omissis).

Decreta:

Il signor Italo Juan Cassina, agente Consolare onorario in Rafaela, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Rosario degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Rosario delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Rosario dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Rosario degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo (con l'obbligo di informarne tempestivamente al Consolato generale d'Italia in Rosario);

f) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero) vidimazioni e legalizzazioni;

g) autentiche di firme su atti amministrativi nei casi previsti dalla legge;

h) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche;

i) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Rosario della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Agenzia consolare onoraria in Rafaela;

j) rilascio di documenti di viaggio, validi per il solo rientro in Italia e per i paesi in transito, a cittadini italiani, dopo aver interpellato caso per caso, il Consolato generale d'Italia in Rosario;

k) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Rosario delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Agenzia consolare onoraria in Rafaela;

l) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Rosario, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

m) assistenza ai connazionali bisognosi o in temporanea difficoltà ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario, dopo aver interpellato, caso per caso il Consolato generale d'Italia in Rosario;

n) compiti sussidiari di assistenza agli iscritti di leva e di istruzione delle pratiche in materia di servizio militare, con esclusione dei poteri di arruolamento, fermo restando la competenza per qualsiasi tipo di decisione il Consolato generale d'Italia in Rosario;

o) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Agenzia consolare onoraria in Rafaela, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, al Consolato generale d'Italia in Rosario;

p) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

q) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 settembre 2007

Il direttore generale per il personale: MASSOLO

07A07990

Limitazioni di funzioni del titolare del Consolato onorario di Pointe Noire (Congo)

IL DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Domenico Giostra, Console onorario in Pointe Noire, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Brazzaville degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Brazzaville delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Brazzaville dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Brazzaville degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Brazzaville della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Consolato onorario in Pointe Noire;

f) rilascio di documenti di viaggio, validi per il solo rientro in Italia e per i paesi in transito, a cittadini italiani, dopo aver interpellato caso per caso, l'Ambasciata d'Italia in Brazzaville;

g) autentiche di firme su atti amministrativi nei casi previsti dalla legge;

h) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Brazzaville della documentazione relativa al rilascio di visti ingresso;

i) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Brazzaville delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Consolato onorario in Pointe Noire;

j) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Brazzaville, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

k) assistenza ai connazionali bisognosi o in temporanea difficoltà ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'Erario, dopo aver interpellato, caso per caso, l'Ambasciata d'Italia a Brazzaville.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 agosto 2007

Il direttore generale per il personale: MASSOLO

07A07989

Nomina del Commissario generale del Governo per l'Esposizione Universale di Shanghai 2010

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
E
IL MINISTRO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE

(Omissis).

Il prof. Beniamino Quintieri, ordinario di economia politica presso l'università degli studi di Roma Tor Vergata, è nominato commissario generale del Governo per l'Esposizione Universale di Shanghai 2010, a decorrere dalla data di effettiva assunzione delle funzioni.

Il presente decreto sarà trasmesso agli Organi di controllo per la registrazione e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 agosto 2007

Il Ministro degli affari esteri: D'ALEMA

Il Ministro dell'economia e delle finanze: PADOA SCHIOPPA

Il Ministro del commercio internazionale: BONINO

07A07988

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 13 settembre 2007

Dollaro USA	1,3897
Yen	159,52
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,5842
Corona ceca	27,483
Corona danese	7,4476
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,68525
Fiorino ungherese	253,94
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7020
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,7815
Nuovo leu romeno	3,3265
Corona svedese	9,2766
Corona slovacca	33,662
Franco svizzero	1,6415
Corona islandese	88,74
Corona norvegese	7,8345
Kuna croata	7,3285

Rublo russo	35,2250
Nuova lira turca	1,7576
Dollaro australiano	1,6565
Dollaro canadese	1,4360
Yuan cinese	10,4373
Dollaro di Hong Kong	10,8256
Rupia indonesiana	13066,65
Won sudcoreano	1294,64
Ringgit malese	4,8327
Dollaro neozelandese	1,9437
Peso filippino	64,357
Dollaro di Singapore	2,0987
Baht tailandese	44,535
Rand sudafricano	9,9189

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

07A08133

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 41542 del 26 luglio 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Editoriale Bresciana S.p.a., con sede in Brescia, e unità di Brescia, per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 30 giugno 2007.

Con decreto n. 41543 del 26 luglio 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Editrice Quadratum S.p.a., con sede in Milano, e unità di Milano, per il periodo dal 1° marzo 2007 al 28 agosto 2007.

Con decreto n. 41544 del 26 luglio 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Supermercati S.r.l., con sede in Caltanissetta, e unità di Agrigento, Carini (Palermo), Catania, per il periodo dal 1° febbraio 2007 al 31 dicembre 2007.

Con decreto n. 41545 del 26 luglio 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Lighting Italia S.r.l., con sede in Pomezia (Roma), e unità di Pomezia (Roma), per il periodo dal 5 febbraio 2007 al 4 febbraio 2008.

Con decreto n. 41546 del 26 luglio 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Ineos Compounds Italia S.r.l., con sede in Milano, e unità di: Venezia, per il periodo dal 1° marzo 2007 al 29 febbraio 2008.

Con decreto n. 41547 del 26 luglio 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Fidelitas S.p.a., con sede in Bergamo, e unità di Roma, per il periodo dal 1° marzo 2007 al 31 dicembre 2007.

Con decreto n. 41548 del 26 luglio 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale della Energonut S.r.l. dal 9 novembre 2006 Energonut S.p.a., con sede in Napoli, e unità di Pozzilli (Isernia), per il periodo dal 1° aprile 2006 al 31 marzo 2007.

Con decreto n. 41549 del 26 luglio 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Capra S.r.l., con sede in San Salvatore Monferrato (Alessandria), e unità di San Salvatore Monferrato (Alessandria), per il periodo dal 12 febbraio 2007 all'11 febbraio 2008.

Con decreto n. 41550 del 26 luglio 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della ABB Power Technologies S.p.a., con sede in Milano, e unità di Legnano (Milano), per il periodo dal 2 ottobre 2006 al 1° ottobre 2007.

Con decreto n. 41551 del 26 luglio 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Diana Service c/o NGP S.r.l., con sede in Acerra (Napoli), e unità di Acerra (Napoli), per il periodo dal 17 gennaio 2007 al 16 luglio 2007.

Con decreto n. 41552 del 26 luglio 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Simonetti S.r.l., con sede in San Gillio (Torino), e unità di San Gillio (Torino), per il periodo dal 30 aprile 2007 al 29 aprile 2008.

Con decreto n. 41553 del 26 luglio 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Carrozzeria Luigi Della Via S.p.a., con sede in Schio (Vicenza), e unità di Schio (Vicenza), per il periodo dal 23 aprile 2007 al 22 ottobre 2007.

Con decreto n. 41554 del 26 luglio 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Giusy S.r.l., con sede in Belmonte Piceno (Ascoli Piceno), e unità di Belmonte Piceno (Ascoli Piceno), per il periodo dal 2 aprile 2007 al 1° aprile 2008.

Con decreto n. 41555 del 26 luglio 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento del Consorzio Agrario Regionale della Lucania e Taranto S.r.l., con sede in Potenza, e unità di Matera, Potenza, Taranto, per il periodo dal 25 maggio 2007 al 24 novembre 2007.

Con decreto n. 41556 del 26 luglio 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale del Calzaturificio Pieffe di Pistillo Filippo Ditta individuale, con sede in Barletta (Bari), e unità di Barletta (Bari), per il periodo dal 28 maggio 2007 al 27 maggio 2008.

Con decreto n. 41557 del 26 luglio 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Pibiplast S.r.l., con sede in Correggio (Reggio Emilia), e unità di Opera (Milano), per il periodo dal 1° aprile 2007 al 31 marzo 2008.

Con decreto n. 41558 del 26 luglio 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Avio S.p.a., con sede in Torino, e unità di Pomigliano d'Arco (Napoli), per il periodo dal 5 marzo 2007 al 4 settembre 2007.

Con decreto n. 41559 del 26 luglio 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della TNT Arvil Joint Venture TNT Arcese Bonzano S.p.a., con sede in Torino, e unità di Piedimonte San Germano (Frosinone), per il periodo dal 29 novembre 2006 al 28 novembre 2007.

Con decreto n. 41560 del 26 luglio 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Pavimental S.p.a., con sede in Roma, e unità di Marcianise (Caserta), per il periodo dal 21 febbraio 2007 al 20 febbraio 2008.

Con decreto n. 41561 del 26 luglio 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Mirage S.r.l., con sede in Noci (Bari), e unità di Noci (Bari), per il periodo dal 29 gennaio 2007 al 26 gennaio 2008.

Con decreto n. 41562 del 26 luglio 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della MEL S.r.l., con sede in Molvena (Vicenza), e unità di Molvena (Vicenza), per il periodo dal 26 marzo 2007 al 25 marzo 2008.

Con decreto n. 41563 del 26 luglio 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Mavecon S.r.l., con sede in Verona, e unità di Verona, per il periodo dal 3 aprile 2007 al 2 aprile 2008.

Con decreto n. 41564 del 26 luglio 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Marangoni Tyre S.p.a., con sede in Anagni (Frosinone), e unità di Anagni (Frosinone), per il periodo dal 15 gennaio 2007 al 14 gennaio 2008.

Con decreto n. 41565 del 26 luglio 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Lunazzi Tintoria Industriale S.p.a., con sede in Paese (Treviso), e unità di Paese (Treviso), per il periodo dall'8 gennaio 2007 al 7 gennaio 2008.

Con decreto n. 41566 del 26 luglio 2007. è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Lowara S.r.l., con sede in Montecchio Maggiore (Vicenza), e unità di Malè (Trento), per il periodo dal 1° marzo 2007 al 29 febbraio 2008.

Con decreto n. 41567 del 26 luglio 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Helios Technology S.r.l., con sede in Carmignano di Brenta (Padova), e unità di Carmignano di Brenta (Padova), per il periodo dal 1° febbraio 2007 al 31 luglio 2007.

Con decreto n. 41568 del 26 luglio 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Emerson Appliance Motors Europe S.r.l., con sede in Moncalieri (Torino), e unità di None (Torino), per il periodo dal 14 marzo 2007 al 13 marzo 2008.

Con decreto n. 41569 del 26 luglio 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Dusty Service c/o La Matta Confezioni Trissino S.r.l., con sede in Arzignano (Vicenza), e unità di Trissino (Vicenza), per il periodo dal 1° aprile 2007 al 30 giugno 2007.

Con decreto n. 41570 del 26 luglio 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Drivers S.r.l., con sede in Roma, e unità di Barletta (Bari), per il periodo dal 5 marzo 2007 al 4 marzo 2008.

Con decreto n. 41571 del 26 luglio 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Diana Service c/o Fidion (ex Montefibre) S.r.l., con sede in Acerra (Napoli), e unità di Acerra (Napoli), per il periodo dal 17 gennaio 2007 al 31 maggio 2007.

Con decreto n. 41572 del 26 luglio 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Arancio S.r.l., con sede in Settimo Torinese (Torino), e unità di Settimo Torinese (Torino), per il periodo dal 19 marzo 2007 al 18 marzo 2008.

Con decreto n. 41573 del 26 luglio 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Alpe di A. Persichetti & C. S.p.a., con sede in Roma, e unità di Roma, per il periodo dal 5 febbraio 2007 al 4 agosto 2007.

Con decreto n. 41574 del 26 luglio 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Termotecnica Abruzzese dal 19 gennaio 2007 Bluradia Italia S.r.l., con sede in Colonnella (Teramo), e unità di Colonnella (Teramo), per il periodo dal 15 gennaio 2007 al 14 gennaio 2008.

Con decreto n. 41575 del 26 luglio 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Tecnotex S.r.l., con sede in Sparanise (Caserta), e unità di Sparanise (Caserta), per il periodo dal 1° febbraio 2007 al 31 gennaio 2008.

Con decreto n. 41576 del 26 luglio 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Stelvio S.p.a., con sede in Delebio (Sondrio), e unità di Delebio (Sondrio) e Oggiono (Lecco), per il periodo dal 2 gennaio 2007 al 31 dicembre 2007.

Con decreto n. 41577 del 26 luglio 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Stars S.r.l., con sede in Cortiglione (Asti), e unità di Felizzano (Alessandria), per il periodo dal 26 marzo 2007 al 25 marzo 2008.

Con decreto n. 41579 del 26 luglio 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Sardinia Gold Mining S.p.a., con sede in Furtei (Cagliari), e unità di Furtei (Cagliari), per il periodo dal 13 dicembre 2005 al 12 dicembre 2006.

Con decreto n. 41580 del 27 luglio 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale della Astigiana Ammortizzatori S.r.l., con sede in Portacomaro (Asti), e unità di Asti Scurzolengo (Asti), per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007.

Con decreto n. 41585 del 31 luglio 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale della Dobell S.p.a., con sede in Borgaro Torinese (Torino), e unità di Borgaro Torinese (Torino), per il periodo dal 18 marzo 2007 al 17 settembre 2007.

Con decreto n. 41586 del 31 luglio 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della C.P.E. Componenti Prefabbricati per l'Edilizia S.r.l., con sede in Tito (Potenza), e unità di Tito (Potenza), per il periodo dal 3 maggio 2007 al 2 maggio 2008.

Con decreto n. 41587 del 31 luglio 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Calp S.p.a., con sede in Colle di Val d'Elsa (Siena), e unità di Colle di Val d'Elsa (Siena), per il periodo dal 1° marzo 2007 al 31 agosto 2007.

Con decreto n. 41588 del 31 luglio 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Oberthur Card Systems Italia S.r.l., con sede in Baranzate (Milano), e unità di Baranzate (Milano), per il periodo dal 20 marzo 2007 al 19 marzo 2008.

Con decreto n. 41589 del 31 luglio 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Magna Closures (già Intier Automotive Closures) S.p.a., con sede in Rivoli (Torino), e unità di Collesalvetti (Livorno), per il periodo dal 17 aprile 2007 al 16 ottobre 2007.

Con decreto n. 41590 del 31 luglio 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale della Miroglio S.p.a., con sede in Alba (Cuneo), e unità di Alba (Centro direzionale) (Cuneo), Alba (tintoria) (Cuneo) e Govone (Cuneo), per il periodo dal 15 agosto 2006 al 14 agosto 2007.

Con decreto n. 41591 del 31 luglio 2007, il D.D. n. 40444 del 6 marzo 2007 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Maffei S.r.l., con sede in Matera, e unità di Altamura (Bari) E Matera, per il periodo dal 1° settembre 2006 al 31 agosto 2007, viene esteso a quindici unità in luogo di quattordici unità.

Con decreto n. 41592 del 31 luglio 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Filatura di Grignasco S.p.a., con sede in Grignasco (Novara), e unità di Grignasco (Novara), per il periodo dal 16 luglio 2007 al 15 luglio 2008.

Con decreto n. 41593 del 31 luglio 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Dilaplast S.p.a., con sede in Salerno, e unità di Salerno, per il periodo dal 23 maggio 2007 al 22 maggio 2008.

Con decreto n. 41594 del 31 luglio 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Europomella S.p.a., con sede in Ferentino (Frosinone), e unità di Ferentino (Frosinone), per il periodo dal 1° giugno 2007 al 31 maggio 2008.

Con decreto n. 41595 del 31 luglio 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Data Service S.p.a., con sede in Mantova, e unità di Casamassima (Bari), per il periodo dal 17 marzo 2007 al 16 marzo 2008.

Con decreto n. 41596 del 31 luglio 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Tessitura Monti S.p.a., con sede in Maserada sul Piave (Treviso), e unità di Maserada sul Piave (Treviso), per il periodo dall'11 gennaio 2007 al 10 gennaio 2008.

Con decreto n. 41597 del 31 luglio 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della G.S.C. Plast S.r.l., con sede in Tricase (Lecce), e unità di Tricase (Lecce), per il periodo dal 15 maggio 2007 al 14 maggio 2008.

Con decreto n. 41598 del 31 luglio 2007, è concesso il trattamento salariale per contratto di solidarietà della CO.TR.IM. Soc. Coop., società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Bitonto (Bari), e unità di Bari, per il periodo dal 22 maggio 2007 al 21 maggio 2008.

Con decreto n. 41602 del 2 agosto 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della Cadam S.r.l., con sede in Torino, e unità di Rivalta di Torino (Torino), per il periodo dal 20 marzo 2007 al 19 marzo 2008.

Con decreto n. 41603 del 2 agosto 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della SAT Società Siciliana Automazione e Tranciatura S.p.a., con sede in Catania, e unità di Aci Sant'Antonio (Catania), per il periodo dal 4 giugno 2007 al 3 giugno 2008.

Con decreto n. 41604 del 2 agosto 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Aurelio Menozzi & R. De Rosa Società in accomandita semplice, con sede in Montesilvano (Pescara), e unità di Atri (Teramo), per il periodo dal 15 gennaio 2007 al 31 dicembre 2007.

Con decreto n. 41607 del 3 agosto 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Società cooperativa Ariete S.c. a r.l., con sede in: Bari, e unità di Bari, per il periodo dall'11 agosto 2005 al 31 luglio 2006.

Con decreto n. 41608 del 3 agosto 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Società cooperativa Ariete S.c. a r.l., con sede in Bari, e unità di Bari, per il periodo dal 1° agosto 2006 al 31 luglio 2007.

Con decreto n. 41609 del 3 agosto 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Società cooperativa Ariete S.c. a r.l., con sede in Bari, e unità di Bari, per il periodo dal 16 dicembre 2006 al 15 dicembre 2007.

Con decreto n. 41611 del 3 agosto 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale della Paravia International S.r.l., con sede in Pontecagnano Faiano (Salerno), e unità di Fisciano (Salerno), per il periodo dal 2 luglio 2007 al 1° gennaio 2008.

07A07961

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Dermomycin Cort»

Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 1718 del 3 agosto 2007

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Sigma-Tau Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.a. (codice fiscale 00410650584) con sede legale e domicilio fiscale in viale Shakespeare n. 47 - 00144 Roma.

Medicinale: DERMOMYCIN CORT.

Confezione: A.I.C. n. 022705038 - «0,03% + 2% crema» tubo 20 g.

È ora trasferita alla società: Avantgarde S.p.a. (codice fiscale 03724830587) con sede legale e domicilio fiscale in via Treviso, 4 - 00040 Pomezia (Roma).

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A08012

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Trivastan»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 1751 del 29 agosto 2007

Titolare A.I.C.: Les Laboratoires Servier con sede legale e domicilio in 22 Rue Garnier, 92200 - Neuilly sur Seine (Francia).

Medicinale: TRIVASTAN.

Variazione A.I.C.: richiesta rettifica determinazione.

Visti gli atti di ufficio, alla determinazione A.I.C./N/V n. 1362 del 18 giugno 2007, concernente l'autorizzazione del medicinale «TRIVASTAN» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 158 del 10 luglio 2007, pag. 59 è apportata la seguente modifica:

sostituire la riga: A.I.C. n. 023241021 - «50 mg compresse rivestite» 30 compresse;

con: A.I.C. n. 023241021 - «50 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse;

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 023241021 - «50 mg compresse rivestite» 30 compresse.

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A08013

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcuni medicinali

Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 1762 del 3 settembre 2007

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali fino ad ora registrati a nome della società 3M Italia S.p.a. (codice fiscale 00100190610) con sede legale e domicilio fiscale in via S. Bovio, 3, 20090 - Loc. S. Felice - Segrate (Milano).

Medicinale: ALMARYTM.

Confezioni:

A.I.C. n. 025728015 - «100 mg compresse» 20 compresse;

A.I.C. n. 025728027 - «150 mg/15 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 5 fiale 15 ml;

A.I.C. n. 025728066 - «100 mg compresse» 60 compresse (sospesa).

Medicinale: GONOR.

Confezioni:

A.I.C. n. 028354013 - 30 compresse 500 mg (sospesa);

A.I.C. n. 028354025 - 30 compresse 750 mg (sospesa).

Medicinale: MINITRAN.

Confezioni:

A.I.C. n. 027028012 - «mg/24 ore cerotti transdermici» 15 cerotti;

A.I.C. n. 027028024 - «10 mg/24 ore cerotti transdermici» 15 cerotti;

A.I.C. n. 027028036 - «15 mg/24 ore cerotti transdermici» 15 cerotti;

A.I.C. n. 027028048 - «5 mg/24 ore cerotti transdermici» 30 cerotti (sospesa);

A.I.C. n. 027028051 - «10 mg/24 ore cerotti transdermici» 30 cerotti; (sospesa);

A.I.C. n. 027028063 - «15 mg/24 ore cerotti transdermici» 30 cerotti (sospesa).

Medicinale: PRONTORED.

Confezioni:

A.I.C. n. 033909019 - spray dermatologico polvere 50 ml (sospesa);

A.I.C. n. 033909021 - spray dermatologico polvere 100 ml (sospesa);

A.I.C. n. 033909033 - spray dermatologico polvere 150 ml (sospesa);

A.I.C. n. 033909045 - spray dermatologico polvere 300 ml (sospesa);

Medicinale: RIKOSILVER.

Confezioni:

A.I.C. n. 032815019 - polvere spray bomboletta 50 ml (sospesa);

A.I.C. n. 032815021 - polvere spray bomboletta 100 ml (sospesa);

A.I.C. n. 032815033 - polvere spray bomboletta 150 ml (sospesa);

A.I.C. n. 032815045 - polvere spray bomboletta 300 ml (sospesa).

Medicinale: THEOLAIR.

Confezioni:

A.I.C. n. 025730019 - «250 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse;

A.I.C. n. 025730021 - «350 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse;

A.I.C. n. 025730033 - «300 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 30 capsule (sospesa).

Sono ora trasferite alla società: Meda Pharma S.p.a. (codice fiscale 00846530152) con sede legale e domicilio fiscale in viale Brenta, 18 - 20139 Milano.

I lotti dei medicinali prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 1769 del 3 settembre 2007

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali fino ad ora registrati a nome della società Laboratorio farmaceutico C.T. S.r.l. - codice fiscale n. 00071020085 - con sede legale e domicilio fiscale in strada Solaro n. 75/77 - 18038 Villa Sayonara - Sanremo (Imperia).

Medicinale: DICLOFENAC CT.

Confezioni:

A.I.C. n. 033091024 - «100 mg compresse a rilascio prolungato» 20 compresse;

A.I.C. n. 033091036 - «100 mg supposte» 10 supposte;

A.I.C. n. 033091048 - «75 mg/3ml soluzione iniettabile» 5 fiale;

Medicinale: EUDIPAR.

Confezioni:

A.I.C. n. 034277018 - «5000 U.I./0,2 ml soluzione iniettabile» 10 siringhe preriempite da 0,2 ml;

A.I.C. n. 034277020 - «12.500 U.I./0,5 ml soluzione iniettabile» 10 siringhe preriempite da 0,5 ml.

Sono ora trasferite alla società: Actavis group PTC EHF con sede legale e domicilio in Reykjavikurvegi 76-78 - Hafnarfjördur (Islanda).

Con conseguente variazione della seguente denominazione:

da: Diclofenac CT;

a: Diclofenac Actavis.

I lotti dei medicinali prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A08014-07A08021

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Venitrin»

Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 1763 del 3 settembre 2007

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Laboratoires 3M Santé con sede legale e domicilio in Avenue du 11 Novembre, F-45312 - Pithiviers (Francia).

Medicinale: VENITRIN.

Confezioni:

A.I.C. n. 018128025 - «5 mg/1,5 ml concentrato per soluzione per infusione» 2 fiale;

A.I.C. n. 018128037 - «5 mg/24 H cerotto transdermico» 15 cerotti;

A.I.C. n. 018128049 - «10 mg/24 H cerotto transdermico» 15 cerotti»;

A.I.C. n. 018128052 - «15 mg/24 H cerotto transdermico» 15 cerotti;

A.I.C. n. 018128076 - «5 mg/24 H cerotti transdermici» 30 cerotti (sospesa);

A.I.C. n. 018128088 - «10 mg/24 H cerotti transdermici» 30 cerotti (sospesa);

A.I.C. n. 018128090 - «15 mg/ 24 H cerotti transdermici» 30 cerotti (sospesa).

È ora trasferita alla società: Meda Pharma S.p.a. (codice fiscale 00846530152) con sede legale e domicilio fiscale in viale Brenta, 18 - 20139 Milano.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A08015

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Nitraket»

Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 1764 del 3 settembre 2007

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società 3M Health Care LTD con sede legale e domicilio in Morley Street, Loughborough - Leicestershire LE11 1EP (Gran Bretagna).

Medicinale: Nitraket.

Confezioni:

A.I.C. n. 035157015 - «5 mg/24 ore cerotti transdermici» 15 cerotti;

A.I.C. n. 035157027 - «10 mg/24 ore cerotti transdermici» 15 cerotti;

A.I.C. n. 035157039 - «15 mg/24 ore cerotti transdermici» 15 cerotti;

A.I.C. n. 035157041 - «5 mg/24 ore cerotti transdermici» 30 cerotti (sospesa);

A.I.C. n. 035157054 - «10 mg/24 ore cerotti transdermici» 30 cerotti (sospesa);

A.I.C. n. 035157066 - «15 mg/24 ore cerotti transdermici» 30 cerotti (sospesa).

È ora trasferita alla società: Meda Pharma S.p.a. (codice fiscale 00846530152) con sede legale e domicilio fiscale in viale Brenta, 18 - 20139 Milano.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A08016

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Dermomycin»

Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 1765 del 3 settembre 2007

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Sigma-Tau Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.a. (codice fiscale 00410650584) con sede legale e domicilio fiscale in viale Shakespeare n. 47 - 00144 Roma .

Medicinale: DERMOMYCIN.

Confezioni:

A.I.C. n. 021266022 - crema dermatologica 20 g 2%;

A.I.C. n. 021266046 - 8 capsule 250 mg (sospesa).

È ora trasferita alla società: Avantgarde S.p.a. (codice fiscale 03724830587) con sede legale e domicilio fiscale in via Treviso, 4 - 00040 Pomezia (Roma).

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A09017

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Glucosamina Solfato IG Farmaceutici»

Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 1766 del 3 settembre 2007

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società I.G. Farmaceutici di Irianni Giuseppe - codice fiscale RNNGPP56A04D414M - con sede legale e domicilio fiscale in via S. Rocco n. 6, 85033 - Episcopia (Potenza).

Medicinale: «GLUCOSAMINA SOLFATO IG FARMACEUTICI».

Confezione A.I.C. n. 036991014 - «1500 mg polvere per soluzione orale» 20 bustine.

È ora trasferita alla società: EG S.p.A. - codice fiscale n. 12432150154 - con sede legale e domicilio fiscale in via Scarlatti Domenico n. 31 - 20124 Milano.

Con conseguente variazione della denominazione del medicinale in Glucosamina Solfato EG.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A08018

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Tiorilene»

Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 1767 del 3 settembre 2007

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società DIF-INT Pharmaceutical B.V. con sede legale e domicilio in Martinus Nijhofflaan n. 2, 2624ES - Delft (Olanda).

Medicinale: TIORILENE.

Confezione A.I.C. n. 035077015 - «4-mg/2 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 6 fiale 2 ml.

È ora trasferita alla società: Merck Generics Italia S.p.A. - codice fiscale n. 13179250157 - con sede legale e domicilio fiscale in via Aquileia n. 35 - 20092 Cinisello Balsamo (Milano).

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A08019

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Flutamide RK»

Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 1768 del 3 settembre 2007

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Errekappa Euroterapici S.p.A. - codice fiscale n. 09674060158 - con sede legale e domicilio fiscale in via Ciro Menotti n. 1/A - 20129 Milano.

Medicinale: FLUTAMIDE RK.

Confezione A.I.C. n. 03570011 - «250 mg compresse rivestite con film» 30 compresse.

È ora trasferita alla società: Pensa Pharma S.p.A. - codice fiscale n. 02652831203 - con sede legale e domicilio fiscale in via Rosellini Ippolito n. 12 - 20124 Milano.

Con conseguente variazione della denominazione del medicinale in Flutamide Pensa.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A08020

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Iliaxone»

Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 1770 del 3 settembre 2007

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società V E G S.r.l. - codice fiscale n. 07948560631 - con sede legale e domicilio fiscale in via Guindazzi n. 44/54 - 80040 Pollena Trocchia (Napoli).

Medicinale: ILIAXONE.

Confezioni:

A.I.C. n. 036154019 - «1 g/3,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» flacone polvere + fiala solvente da 3,5 ml;

A.I.C. n. 036154021 - «1 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» flacone polvere + fiala solvente da 10 ml;

A.I.C. n. 036154033 - «2 g polvere per soluzione per infusione» flacone polvere.

È ora trasferita alla società: Actavis Group PTC EHF con sede legale e domicilio in Reykjavikurvegi 76-78 - Hafnarfjördur (Islanda).

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A08022

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Carbocit»

Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 1771 del 3 settembre 2007

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Laboratorio Farmaceutico C.T. S.r.l. - codice fiscale n. 00071020085 - con sede legale e domicilio fiscale in strada Solaro n. 75/77 - 18038 Villa Sayonara - Sanremo (Imperia).

Medicinale: CARBOCIT.

Confezioni:

A.I.C. n. 024782017 - «5 g/100 ml soluzione orale» flacone 150 ml;

A.I.C. n. 024782029 - «2 g/100 ml soluzione orale» flacone 150 ml.

È ora trasferita alla società: Actavis Italy S.p.A. - codice fiscale n. 09193481000 - con sede legale e domicilio fiscale in viale J. E. De Balaguer n. 6 - Saronno (Varese).

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A08023

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Flucef»

Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 1772 del 3 settembre 2007

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Max Farma S.r.l. (codice fiscale 01393930019) con sede legale e domicilio fiscale in via Conforti, 42 - Castel San Giorgio (Salerno).

Medicinale: FLUCEF.

Confezione A.I.C. n. 034607010 - «1 g compresse» 12 compresse.

È ora trasferita alla società: S.F. Group S.r.l. (cofice fiscale 07599831000) con sede legale e domicilio fiscale in via di Fioranello, n. 186 - 00100 Roma.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A08024

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Fortasint»

Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 1773 del 3 settembre 2007

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società P.R.C. S.r.l. (codice fiscale 03639450653) con sede legale e domicilio fiscale in via Conforti, 42 - Castel San Giorgio (Salerno).

Medicinale: FORTASINT.

Confezioni:

A.I.C. n. 036213015 - «12 mcg polvere per inalazioni, capsule rigide» 60 capsule + erogatore;

A.I.C. n. 036213027 - «12 mcg polvere per inalazioni, capsule rigide» 100 capsule + erogatore».

È ora trasferita alla società: S.F. Group S.r.l. (cofice fiscale 07599831000) con sede legale e domicilio fiscale in via di Fioranello n. 186 - 00100 Roma.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A08025

AUGUSTA IANNINI, *direttore* GABRIELE IUZZOLINO, *redattore*

(GU-2007-GU1-218) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA EGAFNET.IT	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LA LIBRERIA COMMISSIONARIA	Via S. Gregorietti, 6	091	6859904	6859904
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;

— presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€	**438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€	**239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€	**309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€	**167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€	**819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€	**431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€	**682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€	**357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi,* prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€	**295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€	**162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€	**85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€	**53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.